

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 785

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

02/06/2024 - 05:25

Indice

1. DDL S. 785 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 785	4
1.3. Trattazione in Commissione	10
1.3.1. Sedute	11
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	13
1.3.2.1.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023	14
1.3.2.1.2. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023	16
1.3.2.1.3. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023	22
1.3.2.1.4. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023	30
1.3.2.1.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023	41
1.3.2.1.6. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 70 (pom.) del 24/10/2023	57
1.3.2.1.7. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 127 (pom.) del 21/05/2024	71
1.3.2.1.8. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 129 (pom.) del 29/05/2024	80
1.4. Trattazione in consultiva	85
1.4.1. Sedute	86
1.4.2. Resoconti sommari	87
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	88
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/09/2023	89
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023	90
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024	94
1.4.2.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	96
1.4.2.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023 ..	97

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023 . . .	103
1.4.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	110
1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023	111
1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 241 (ant.) del 22/05/2024	117
1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024	119
1.4.2.4. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) .	284
1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023	285

1. DDL S. 785 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 785

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 785

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CALANDRINI**, **FAZZONE**, **PAGANELLA** e **MENIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2023

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 « Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »

Onorevoli Senatori. - La genesi e lo sviluppo della città e del territorio di Latina hanno caratterizzato un brano significativo della storia italiana del '900: le bonifiche, l'architettura razionalista e l'incontro tra le genti. Littoria, ora Latina, venne inaugurata il 18 dicembre 1932. La prima delle « città nuove » italiane disegnate e realizzate negli anni '30 del XX secolo, in cui era vivo il dibattito in Europa su come organizzare le città e il territorio in funzione dello sviluppo economico e sociale, in cui si teorizzava e si sperimentava l'urbanistica moderna. La fondazione di Littoria completava l'opera di bonifica integrale dell'agro pontino, impresa storica: dal 1926 al 1935 furono bonificati 137.000 ettari, impiegate 18.548.000 giornate-operaio, con il lavoro di 50.000 persone provenienti da tutta Italia, in particolare dalle regioni del Veneto e dell'Emilia-Romagna; edificate 3.040 case coloniche, realizzati 16.165 chilometri di canali e 1.360 chilometri di strade.

Ancor prima della bonifica, la pianura Pontina era attraversata dalla « regina viarum », l'antica Via Appia; era una terra ricca di importanti testimonianze etrusche e romane; un paesaggio descritto per la sua selvaggia bellezza da scrittori e viaggiatori del « Gran Tour ». L'eccezionalità della natura pontina colpì anche il governo di allora, che realizzò, nel 1934, il Parco Nazionale del Circeo, a testimonianza dell'importante ecosistema ricco di biodiversità, composto - ancor oggi - da una fascia forestale palustre, la spiaggia, le dune e i laghi costieri.

Con la fine del secondo conflitto mondiale, Latina diviene negli anni città dell'accoglienza e dell'integrazione. Ospiterà gli esuli italiani provenienti dalla Venezia Giulia, dal Quarnaro e dalla Dalmazia (1945-1947), i rifugiati politici provenienti dalla « cortina di ferro » dell'est Europa (a Latina esisteva il più grande centro di accoglienza e smistamento di profughi e rifugiati in Italia tra il 1957-1991), gli espulsi italiani dall'Algeria e dall'Egitto (1956), dalla Tunisia (1964) e dalla Libia (1970). In questi 90 anni di vita la città di Latina ha attraversato tutte le tappe che in genere una comunità percorre attraverso centinaia di anni: dalla creazione di un primo tessuto economico e civile, all'affermazione dei settori produttivi e alla conseguente espansione, alla stabilizzazione dei processi, al passaggio a un'economia dei servizi, fino al rallentamento e alla stasi attuale.

Nel dopoguerra, Latina e la sua nuova provincia si sono trovate in una sorta di « anno zero », con un quadro catastrofico: molti i centri urbani con distruzioni superiori all'80 per cento a causa dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, la pianura in buona parte tornata impaludata e un reddito per abitante più che dimezzato rispetto a quello nazionale. Partendo da tali condizioni, Latina - per la seconda volta - ha dovuto affrontare il recupero del suo territorio, il risanamento delle reti di infrastrutture e servizi, la costruzione di un sistema economico del tutto nuovo.

Eppure, in pochi decenni, questa eterogenea comunità ha compiuto il miracolo di armonizzare le sue diverse componenti, integrare significative correnti migratorie, divenire protagonista di una impetuosa espansione industriale, trasformare la propria agricoltura, sino a divenire la seconda provincia del Lazio e la prima città dopo Roma.

Sulla scia di tale storia, con il presente disegno di legge si intende favorire la massima diffusione nazionale e internazionale del centenario della città di Latina, attraverso la realizzazione di progetti che presentino ampi e qualificati livelli di collaborazione tra istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole, valorizzando le proposte già presenti sul territorio. Gli obiettivi possono essere raggiunti mediante interventi di ideazione e messa a punto su temi della riflessione storica tramite la ricerca storica e scientifica dell'architettura del '900, dell'ambiente e del dialogo interculturale ed interreligioso.

Le finalità del presente disegno sono:

- celebrare adeguatamente il centenario sul piano nazionale e internazionale;
- realizzare un piano strutturato di azioni per il centenario che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale;
- rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino, come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale;
- valorizzare, con il centenario, il modello di Sistema o Rete per la promozione delle Città di Fondazione dell'agro pontino e romano e delle altre istituzioni culturali partner del progetto « Sistema integrato delle Città di Fondazione » sottoscritto nel 2021, dove il Comune di Latina è ente capofila insieme agli altri sette Comuni aderenti;
- promuovere la « cultura preservata » fatta di musei e archivi e la « cultura mostrata » fatta di eventi di valorizzazione del patrimonio architettonico e storico artistico della città;
- realizzare il museo delle bonifiche e della fondazione della città;
- promuovere la conoscenza dei fenomeni storici, sociali ed economici della città e del suo territorio.

Il Comitato, di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge, è presieduto dal Presidente del Consiglio, o da un suo delegato, ed è composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal Sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, tutto finalizzato alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si prevedono altresì interventi per la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione, anche con finalità di promozione turistica, dei luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

Il compito di coordinare le iniziative previste dal presente disegno di legge viene affidato ad un apposito Comitato nazionale che, a partire dal 2023, in stretta collaborazione con la città di Latina, con le associazioni e gli enti locali interessati elaborerà il programma degli interventi.

Il Comitato rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2033 per concludere tutti gli aspetti amministrativi e redigere il bilancio culturale dell'intero programma.

Nel merito, l'articolo 1 descrive le finalità del progetto « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato provvede al finanziamento degli interventi da realizzare negli anni di promozione, ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico di Latina e del suo territorio, oltre alle celebrazioni inerenti al centenario della fondazione della città.

Nell'articolo 3 viene istituito il Comitato promotore delle iniziative progettate, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, da Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della Regione Lazio, o da un suo delegato e dal Sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere il nome e l'immagine della città di Latina e del suo territorio, in Italia e

all'estero, oltre che organizzare gli eventi riguardanti le celebrazioni del centenario di Latina.

L'articolo 4 istituisce la Fondazione « Latina 2032 », con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, mentre l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione « Latina 2032 » tramite decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

L'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032 al Comitato ai fini della predisposizione e dell'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative informative, culturali, promozionali, scientifiche ed educative.

Nell'articolo 8 viene riportata la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, della redenzione della terra, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

(Obiettivi delle iniziative)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi a Latina e da realizzare tra il 2023 e il 2032, secondo le finalità di cui all'articolo 1, in particolare presso le generazioni più giovani, attraverso i seguenti interventi:

- a) la diffusione nazionale ed internazionale della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino del Mediterraneo, delle trasformazioni del territorio, della cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;
- b) la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale;
- c) il rafforzamento dell'integrazione delle « Città Nuove del Novecento dell'Agro Pontino » e la valorizzazione del progetto « Sistema integrato delle Città di Fondazione », sottoscritto nel 2021, finalizzati a conseguire una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la loro promozione e per quella delle altre istituzioni culturali aderenti al progetto;
- d) la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale;
- e) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle « Città di Fondazione dell'Agro Pontino », secondo criteri di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi;
- f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;
- g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un marchio-logotipo rappresentativo del centenario;
- h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole di secondo grado;
- i) l'istituzione del « Festival della Città Nuove », promuovendo incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in una visione europea e internazionale del fenomeno delle città realizzate negli anni '30 del XX secolo, con particolare attenzione a quanto realizzato nel bacino del Mediterraneo;

- l) la riorganizzazione e la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina, attraverso interventi di manutenzione, restauro e potenziamento delle strutture esistenti, finalizzate a una loro migliore fruizione da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;
- m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento anche all'Unione europea;
- n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

(Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.
2. Il Comitato promotore « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » ha la propria sede principale nel comune di Latina e può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto al Comitato stesso.
3. Il Comitato, anche avvalendosi delle collaborazioni di soggetti privati, ha il compito di coordinare e monitorare lo svolgimento delle iniziative promosse ai sensi dell'articolo 2, di elaborare un adeguato programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con particolare attenzione ai luoghi del Novecento.
4. Al Comitato possono aderire, con il consenso dei soggetti di cui al comma 1, altri enti pubblici o soggetti privati interessati a contribuire alla promozione e allo sviluppo delle attività di celebrazione del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza ».
5. Il Comitato rimane in carica fino alla data di 31 dicembre 2033 ed entro la stessa data predisponde una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi assegnati da presentare al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere. La relazione e il rendiconto sono pubblicati con mezzi elettronici per consentire ai cittadini di conoscere l'operato e le spese sostenute.
6. Le iniziative riguardanti i temi e le pratiche sviluppate nell'ambito delle celebrazioni del « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
7. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Fondazione « Latina 2032 »)

1. È istituita la Fondazione « Latina 2032 », senza scopo di lucro, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, secondo le indicazioni del Comitato « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza » di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La Fondazione « Latina 2032 » ha la propria sede principale nel comune di Latina e può costituire altre sedi, delegazioni o uffici sul territorio della provincia di Latina, al fine di promuovere al meglio le proprie finalità e attività creando la necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

3. La Fondazione « Latina 2032 » è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Atto costitutivo e statuto della Fondazione « Latina 2032 »)

1. Sono organi della Fondazione « Latina 2032 »:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) l'Organo di controllo.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione « Latina 2032 ».

3. L'atto costitutivo deve comunque prevedere:

- a) la denominazione dell'ente;
- b) l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- c) l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- d) la sede legale;
- e) il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica;
- f) le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- g) la nomina dei primi componenti degli organi di cui al comma 1;
- h) le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- i) la durata dell'ente, se prevista.

4. Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della Fondazione « Latina 2032 », anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 6.

*(Patrimonio della Fondazione
« Latina 2032 »)*

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione « Latina 2032 » è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024.

2. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

Art. 7.

(Contributo straordinario al Comitato promotore per il « Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza »)

1. Per le iniziative e le celebrazioni previste nella presente legge è attribuito al Comitato di cui all'articolo 3 un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5 e 6, pari a 1.200.000 euro per il 2024 e a 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da

ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo di utilizzare parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 58 (pom.) del 06/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, nelle sedute della Commissione che saranno convocate nella prossima settimana, l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 854 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici), dell'atto del governo n. 59 (Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy, nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento), dell'atto del governo n. 65 (Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno 2023, relativo ai contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi), dell'atto del governo n. 66 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2019-2020, con riferimento alla regione Emilia-Romagna) e dell'atto del governo n. 67 (Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2021-2023, con riferimento alla regione Puglia). Inoltre, comunica che in tali sedute riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 238 sul sostegno alla realizzazione del Pistoia Blues Festival e del Festival internazionale Time in Jazz, n. 562 sulla promozione dei cammini come itinerari culturali e n. 28 sul sostegno e lo sviluppo della comunità educante. Inoltre, informa che si attiverà con la Presidenza della 10ª Commissione permanente, al fine di proseguire, possibilmente già a partire dalla prossima settimana, lo svolgimento delle audizioni relative al disegno di legge n. 236 (sul profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico) assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 7ª e 10ª. Infine, segnala che l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di riprendere, a partire dalla settimana successiva alla prossima, l'esame degli altri provvedimenti e delle procedure già in corso prima della pausa estiva, nonché di avviare l'esame dei seguenti disegni di legge secondo un ordine di priorità che sarà stabilito in successive riunioni dell'Ufficio di Presidenza: n. 492, a firma dei senatori Pirondini ed altri, sull'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale; n. 507, dei senatori Verducci ed altri, sulla "mappa della memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia; n. 545, della senatrice Bucalo ed altri, in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti; n. 568, a firma dei senatori Pirondini ed altri, su promozione, tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale

della danza; n. 579, della senatrice Cosenza, sull'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nelle scuole; n. 637, a firma del senatore Occhiuto, sulle imprese culturali e creative; n. 762, del medesimo presidente ed altri, su semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione; n. 785, dei senatori Calandrini ed altri, per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"; n. 788, in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali, approvato dalla Camera dei deputati; n. 821, a firma del senatore Zanettin, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.2. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 61 (pom.) del 19/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la definizione dei requisiti e degli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), nonché dei presupposti e delle modalità per la sospensione e la revoca dell'accreditamento ([n. 59](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 settembre scorso, nel corso della quale il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva.

Constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore illustra uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo, pubblicato in allegato.

Accogliendo la richiesta pervenuta da alcuni senatori per le vie brevi, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla seduta già convocata per domani.

Nessuno intervenendo in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(637\)](#) OCCHIUTO. - *Disciplina delle imprese culturali e creative*

(Discussione e rinvio)

Il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di sette articoli ed è diretto a promuovere la crescita e lo sviluppo delle imprese culturali e creative.

Dà conto dell'articolo 1, il quale definisce i requisiti che consentono agli enti privati, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa.

In particolare, agli enti privati è richiesto di avere quale oggetto sociale e di esercitare, in via prevalente o esclusiva, attività di creazione, valorizzazione e gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti, tra l'altro, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alle biblioteche e al patrimonio culturale, alla progettazione di design e di architettura, nonché alla organizzazione di eventi concernenti le suddette attività.

Agli enti privati che intendano acquisire la qualifica di impresa culturale e creativa è, altresì, richiesto di svolgere attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione

europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché l'ente sia soggetto passivo di imposta in Italia.

Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2, il quale prevede l'istituzione, nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, di un'apposita sezione nella quale sono iscritte le imprese culturali e creative. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è affidato il compito di trasmettere annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle imprese culturali e creative iscritte in tale sezione.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità, per le imprese culturali e creative, di adottare ed utilizzare la dicitura «Impresa culturale e creativa» o «ICC».

Ad un decreto interministeriale, adottato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro della cultura, è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in commento.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia che esso provvede all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, del Fondo per lo sviluppo delle attività culturali e creative, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinato alle imprese culturali e creative che siano iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese e che perseguano determinate finalità, tra le quali la promozione di nuova imprenditorialità e di misure per la crescita del settore, nonché la promozione di forme di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le università e gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali.

L'articolo 4 riconosce alle imprese culturali e creative iscritte nelle sezioni speciali del registro delle imprese un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. La definizione delle modalità per la concessione del credito d'imposta è demandata a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 5 consente allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli altri enti pubblici di concedere a titolo gratuito alle imprese culturali e creative, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono. Agli enti pubblici è, inoltre, consentito dare in concessione o in locazione, per le medesime finalità, beni immobili di loro proprietà che richiedano interventi di restauro. Le imprese culturali e creative - specifica il relatore - si assumono l'onere di effettuare gli interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile nell'ipotesi di cessione a titolo gratuito, nonché gli interventi di recupero, restauro e ristrutturazione nel caso di locazione.

L'articolo 6 prevede l'adozione di un Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative, la cui elaborazione è affidata a un Comitato di esperti nominati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il Piano è, quindi, adottato con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, dopo essere stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

In relazione al Piano strategico, il relatore precisa che lo stesso è tenuto a conformarsi a determinate finalità, tra le quali l'incentivazione di percorsi di formazione - anche manageriale, finanziaria e gestionale - dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante la stipula di intese con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Menziona, infine, l'articolo 7, il quale apporta modificazioni all'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, indirizzate a prevedere e disciplinare la gestione di attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica anche mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati.

Intervenendo sull'organizzazione dei lavori, il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente di aver presentato, in qualità di primo firmatario, il disegno di legge n. [585](#), recante la disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale, assegnato alla Commissione in sede referente, in quanto recante una delega legislativa al Governo in materia di armonizzazione delle disposizioni

vigenti in materia di sostegno al settore. Chiede che la Presidenza si attivi al fine di individuare una modalità procedurale che consenta alla Commissione di esaminare il proprio disegno di legge.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che l'esame del disegno di legge n. 585, essendo assegnato in sede referente non può essere congiunto all'esame del disegno di legge in titolo, fa presente che i contenuti dell'iniziativa a prima firma del senatore Verducci potranno in parte essere valorizzati in sede di presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Avverte peraltro che procederà d'ufficio ad abbinare l'esame di eventuali disegni di legge che i senatori vorranno presentare sul tema, se assegnati in sede redigente, con l'esame del disegno di legge in titolo.

Fa peraltro presente che la Commissione nel prosieguo dell'*iter* terrà altresì conto delle disposizioni relative proprio alle imprese culturali e creative, recate nel disegno di legge n. 1341, di iniziativa governativa, sulla valorizzazione, promozione e tutela del *made in Italy*, attualmente all'esame della Camera.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Discussione e rinvio)

Il relatore **CASTIELLO** (M5S) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, richiamando, innanzitutto, la relazione illustrativa, nella quale, dopo aver ricordato che il disegno di legge prende spunto da una proposta presentata nella XVIII legislatura a prima firma della senatrice Montevicchi (Atto Senato n. 2661), si pone in evidenza come il tema della tutela e della promozione artistica della danza abbia interessato, nel corso del tempo, forze politiche di ogni schieramento, a conferma del carattere trasversale della finalità del provvedimento in esame.

Fa presente, quindi, che il disegno di legge, composto di cinque articoli, introduce misure a tutela e a salvaguardia della capacità produttiva della danza, del balletto, dei corpi di ballo e del «professionismo» dei danzatori (oltre che di tutte le altre figure professionali coinvolte), mediante l'incremento delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a sostegno della danza.

Passa poi a dare conto dell'articolo 1, il quale dispone che le fondazioni lirico-sinfoniche (sia quelle disciplinate dal decreto legislativo n. 367 del 1996, sia la fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli di Bari, istituita dalla legge n. 310 del 2003), assumono la denominazione di «fondazioni lirico-sinfoniche-coreutiche».

Con la nuova denominazione - sottolinea il relatore sulla base di quanto specificato nella relazione illustrativa - si intende esplicitare la pari dignità della danza con le altre arti e professioni nonché ribadire che anche le attività di promozione e produzione di danza sono finalità di rilevante interesse nazionale.

L'articolo 2, mediante novella all'articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996, introduce tra le finalità delle suddette fondazioni la diffusione della danza in aggiunta alla diffusione dell'arte musicale (già prevista dalla vigente disposizione), nonché l'educazione della collettività alla danza, in aggiunta all'educazione musicale della collettività, già prevista dal testo vigente.

L'articolo 3 stabilisce criteri per la valutazione dell'attività delle fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche. In particolare, il comma 1 prevede che, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), gli indicatori di rilevanza della produzione risultino «premiati» per le fondazioni lirico-sinfonico-coreutiche che producono balletto con un proprio corpo di ballo stabile. Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro della cultura la revisione dei criteri e dei punteggi attribuiti in sede di ripartizione del FUS in misura proporzionale e uguale tra gli organici artistici.

L'articolo 4 dispone che le fondazioni dotate, nel proprio organico funzionale, di un corpo di ballo sono tenute a mantenerlo o a ripristinarlo nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione (comma 1). Inoltre, l'articolo impone alle fondazioni prive, alla data di entrata in vigore della legge, di un proprio corpo di ballo di presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali di bilancio delle fondazioni medesime. Lo

studio di fattibilità reca specifici elementi informativi, indicati al comma 3. Infine, il comma 4 prevede che ciascuna fondazione provveda alla costituzione di un proprio corpo di ballo in proprio o in sinergia con un'altra fondazione, anch'essa priva di un corpo di ballo alla data di entrata in vigore della legge (fino a un massimo di due fondazioni consociate tra loro), sulla base di criteri e utilità collegati alla prossimità territoriale e alla progettualità realizzativa.

Fa menzione, infine, dell'articolo 5, il quale incrementa il FUS di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinando le nuove risorse alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo, e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, volto a celebrare il centenario della fondazione del Comune di Latina (allora denominato Littoria).

Specifica che il provvedimento è finalizzato a promuovere l'immagine della città in ambito nazionale e a livello internazionale attraverso la realizzazione di iniziative e progetti culturali, da perseguire mediante una fattiva collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole. Più in particolare, individua una serie di azioni celebrative che puntano alla valorizzazione dell'offerta culturale, architettonica e artistica, nonché ambientale e territoriale, con ricadute positive dal punto di vista del turismo.

Le azioni, oltre a promuovere la città di Latina, mirano anche a rafforzare la sinergia in atto fra la stessa e le altre città nuove del '900 dell'Agro pontino.

Il compito di coordinare le iniziative e di monitorarne lo svolgimento è assegnato ad un apposito Comitato nazionale, composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio (o da loro delegati). Per le celebrazioni è previsto un contributo straordinario in favore di detto Comitato pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032.

Il disegno di legge in esame dispone altresì l'istituzione della Fondazione "Latina 2032", con il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi del provvedimento, che è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Alla costituzione di detta Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

(Discussione e rinvio)

Il presidente [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), assente per impegni istituzionali, illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso si compone di cinque articoli ed è finalizzato - come dichiarato nella relazione illustrativa - "al rilancio dell'ecosistema artistico italiano, per consentire ai professionisti dell'arte del nostro Paese di competere alla pari con i loro colleghi europei".

Dà, quindi, conto dell'articolo 1, che definisce le finalità della proposta, la quale, nell'ottica del rilancio economico del settore dell'arte e dell'antiquariato, introduce disposizioni di semplificazione della disciplina sulla circolazione dei beni culturali e prevede la riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) su oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione.

L'articolo 2 apporta modificazioni al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, intese ad armonizzare la regolamentazione italiana rispetto alla normativa europea. Tra esse segnala: l'adeguamento a settanta anni, in luogo dei vigenti cinquanta, della data di anzianità dei beni e degli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica, ai fini dell'autorizzazione preventiva all'esportazione del bene; l'allineamento alla normativa europea per

quanto riguarda la fissazione delle soglie di valore al di sotto delle quali non è richiesta la licenza di esportazione per la circolazione del bene fuori dal territorio dell'Unione europea; l'estensione da quaranta a sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali e l'introduzione del cosiddetto "silenzio-assenso" qualora non sia stato opposto il diniego, con l'obiettivo di assicurare tempi congrui e certi al procedimento medesimo.

L'articolo 3 dispone l'esenzione dall'IVA per le vendite, fino all'importo di 20.000 euro, di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione importati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, di valore inferiore o uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall'autore o dai suoi eredi o legatari.

L'estensione dell'aliquota ridotta - ricorda il relatore sulla base di quanto si legge nella relazione illustrativa - consentirà una più ampia fruizione dei beni culturali e, conseguentemente, fornirà un sostegno alla produzione contemporanea di opere di arte e agli stessi artisti.

L'articolo 4 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge, quantificati in 42,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Fa cenno, infine, all'articolo 5, che fissa la data di entrata in vigore della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 59

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, premesso che esso individua i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità di sospensione e di revoca dell'accreditamento;

premessi altresì che, nello specifico:

le regioni, nell'ambito di piani territoriali triennali di intervento, costituiscono gli ITS Academy con riferimento alle aree tecnologiche stabilite a livello nazionale dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito e ai rispettivi ambiti di articolazione (articolo 2);

il riconoscimento delle Fondazioni, presupposto ai fini dell'accreditamento quale ITS Academy, avviene in forza della conclusione dell'*iter* costitutivo delle Fondazioni e con l'acquisizione della personalità giuridica, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede (articolo 3);

le Fondazioni devono altresì rispettare determinati requisiti e standard (definiti all'articolo 4) per l'accreditamento ad operare in qualità di Fondazioni ITS Academy nelle specifiche aree tecnologiche di riferimento;

con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare una Fondazione a fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate a livello nazionale, in deroga alla condizione che, nella medesima provincia, non siano presenti ITS Academy operanti nella medesima area, e/o a fare riferimento a più di un'area tecnologica anche se nella medesima regione sono presenti altri ITS Academy che operano nella medesima area (articolo 5); sono altresì richiesti il possesso di determinati requisiti di solidità finanziaria ed organizzativa da parte delle Fondazioni (all'articolo 6), nonché il possesso di alcuni specifici requisiti di onorabilità da parte del legale rappresentante, degli amministratori e dei direttori responsabili amministrativi (articolo 7); tenuto conto che:

l'articolo 9 prevede che la Fondazione si avvale di risorse professionali specificamente dedicate, anche se non in modo esclusivo, che prestano attività per la medesima Fondazione, nelle aree di attività relative alle diverse funzioni indicate nell'allegato A al medesimo schema di decreto, per almeno

ottanta giornate lavorative annue;

l'articolo 10 stabilisce che spetta alle regioni la verifica del mantenimento dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli ITS Academy ad operare sulle aree tecnologiche di riferimento, nonché del rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi;

l'articolo 11 dispone che le Fondazioni ITS Academy sono sottoposte a sospensione dell'accREDITAMENTO in specifiche ipotesi, come ad esempio la presenza di evidenze di irregolarità e/o la non piena conformità rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente schema;

l'articolo 12 stabilisce che le regioni definiscono le procedure per la sospensione dell'accREDITAMENTO degli ITS Academy, prevedendo, fra l'altro, che sia assegnato alle Fondazioni interessate un termine perentorio per presentare osservazioni e sanare, ove possibile, la situazione di irregolarità, al fine di evitare la revoca dell'accREDITAMENTO;

l'articolo 13 prevede, nello specifico, i casi di revoca dell'accREDITAMENTO mentre l'articolo 14 regola le procedure per la revoca;

l'articolo 15 stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito può segnalare eventuali anomalie e/o irregolarità nel funzionamento di un ITS Academy alla regione di riferimento, richiedendo l'attivazione di procedimenti amministrativi finalizzati ad accertare la sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO e a verificare l'assenza dei casi di sospensione e di revoca. In caso di inerzia da parte della regione, il Ministero dell'istruzione e del merito attiva direttamente procedimenti amministrativi di verifica;

l'articolo 16 reca la disciplina della fase transitoria;

valutati positivamente i richiamati contenuti dello schema di decreto in esame;

preso atto dell'intesa sull'atto in titolo sancita in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

ritenuto che l'approvazione del provvedimento riveste carattere di urgenza, considerato che costituisce un importante tassello nell'attuazione della riforma del sistema degli ITS previsto nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,

esprime parere favorevole.

1.3.2.1.3. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 63 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che esso reca interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, misure in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità minorile, disposizioni volte a potenziare l'offerta di educazione ed istruzione, nonché norme concernenti i dispositivi di comunicazione elettronica (intese in particolare alla tutela dei minori).

Soffermandosi sulle disposizioni di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, che i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano. Per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio, i commi 6 e 7 dell'articolo 1 prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, proposti dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania.

L'articolo 2, comma 1, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sottoscriva un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi. La finalità indicata è quella di promuovere e rafforzare i percorsi di sostegno agli studenti del Comune di Caivano.

Il Presidente relatore dà indi conto dell'articolo 10, comma 1, che autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei

docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud». Il comma 3 autorizza la spesa di euro 25 milioni destinata alle istituzioni scolastiche statali, anche per progetti di rete, delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, individuate sulla base dei dati relativi alla fragilità negli apprendimenti, come risultanti dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale. Il comma 5 incrementa, a decorrere dall'a.s. 2023/2024, di euro 6 milioni il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa per contenere e prevenire fenomeni di dispersione nelle istituzioni scolastiche in aree a forte rischio di abbandono, introducendo alcune misure incentivanti di ordine economico e di ordine premiale ai fini della carriera scolastica in favore dei docenti a tempo indeterminato presenti nelle zone più disagiate per garantirvi la continuità didattica. Il comma 6, oltre a recare la copertura degli oneri predetti, dispone che, per l'a.s. 2023/2024, le risorse aggiuntive assegnate dal comma 5 al richiamato Fondo sono oggetto, in via eccezionale, di una specifica e separata sessione negoziale della contrattazione collettiva nazionale integrativa per l'individuazione dei criteri di riparto.

L'articolo 11, al fine di assicurare il rispetto del *target* del PNRR - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1 «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», autorizza un ulteriore piano per asili nido per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni.

L'articolo 12, commi da 1 a 3, modifica il Codice penale in materia di reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, trasformando il predetto reato da contravvenzione in delitto, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio. L'articolo 12, comma 4, reca novelle a disposizioni del decreto-legge n. 48 del 2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 2023) in materia di assegno di inclusione. Nello specifico - prosegue il Presidente relatore - introduce, in primo luogo, la fattispecie dell'esclusione dal diritto al beneficio del nucleo familiare in caso di mancata documentazione sulla regolare frequenza della scuola dell'obbligo dei componenti minorenni del nucleo medesimo e, in secondo luogo, la fattispecie della sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Segnala, indi, che l'articolo 14 reca disposizioni concernenti l'alfabetizzazione digitale e mediatica a tutela dei minori.

Conclude osservando che, con il provvedimento in esame, le problematiche inerenti alla scuola sono decisamente poste al centro dell'agenda politica del Paese. Inoltre, l'esame del provvedimento costituisce un'importante occasione per ridurre il divario esistente tra il Nord e il Sud del Paese e per contrastare efficacemente ogni marginalità.

Infine, le disposizioni illustrate rappresentano un primo importante tassello nella sperimentazione di misure che, successivamente, potrebbero essere estese anche alle periferie delle città del Centro e del nord Italia, anche tenendo conto del cospicuo aumento di risorse che il ministro Valditara è riuscito ad assicurare.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) sottolinea la particolare importanza delle finalità del decreto-legge, le cui disposizioni mirano a contrastare il disagio giovanile e minorile.

Nell'osservare che l'impianto dell'articolato avrebbe potuto più opportunamente essere arricchito con misure più specificatamente volte a contrastare la violenza di genere, pone l'accento su alcuni fattori di criticità, quali la mancanza di risorse aggiuntive con carattere di stabilità (sotto questo aspetto, l'imminente Nota di aggiornamento al documento di programmazione economica e finanziaria rappresenterà un chiaro indice delle reali intenzioni politiche del Governo) e l'eccessivo sbilanciamento su soluzioni di natura prettamente punitiva, che potrebbe peraltro non rivelarsi realmente risolutivo (ad esempio, il ricorso a pene detentive non costituisce di per sé un efficace incentivo al rispetto dell'obbligo scolastico per i figli).

Tenuto conto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento e

deliberato l'effettuazione di un ciclo di audizioni e considerato il rilievo delle disposizioni di diretto interesse della 7ª Commissione, auspica che la Presidenza intenda assicurare tempi di esame congrui, rinviando ad altra seduta la presentazione dello schema di parere.

Accogliendo la richiesta della senatrice D'Elia, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) si dichiara disponibile a rinviare la conclusione dell'esame e di valutare eventuali suggerimenti da parte dei Gruppi in sede di predisposizione del parere.

Propone, quindi, di fissare per venerdì 29 settembre alle ore 12 il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Interviene brevemente anche il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), associandosi alle osservazioni della senatrice D'Elia ed esprimendo apprezzamento per la scelta di stabilire un termine per le osservazioni. Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(238) LA PIETRA. - *Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz*

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 13 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine fissato alle ore 12 di mercoledì 20 settembre, sono stati presentati 5 emendamenti al disegno di legge (pubblicati in allegato). Dà conto dei pareri resi dalla Commissione affari costituzionali (non ostativo con una osservazione) e dalla Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Avverte che gli emendamenti presentati dalla relatrice sono volti a recepire i richiamati pareri. Fa infine presente che la relatrice designata è impossibilitata a partecipare all'odierna seduta e che pertanto, d'intesa con la stessa, svolgerà le funzioni di relatore.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ricorda che il finanziamento delle iniziative musicali di cui al disegno di legge risulta impropriamente posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Gli emendamenti 1.3 e 2.2 individuano, pertanto, una copertura economica differente.

Gli altri emendamenti sono dati per illustrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente [MARTI](#) cede la parola al rappresentante del Governo per l'espressione del parere sugli emendamenti.

La sottosegretaria BORGONZONI invita il senatore Pironcini a riformulare gli emendamenti 1.3 e 2.2 in un ordine del giorno. Esprime invece parere favorevole sulle restanti proposte.

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, si esprime in senso conforme.

Ha quindi luogo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*), il senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) ed il presidente [MARTI](#), al termine del quale lo stesso senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.3 e 2.2, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/238/1/7 (pubblicato in allegato).

Il presidente [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) e la senatrice [DELIA](#) (*PD-IDP*) aggiungono le proprie firme all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/238/1/7, dopo essere stato accolto dal Governo, stante la richiesta del proponente, previa verifica del numero legale, è posto ai voti ed accolto all'unanimità.

Si procede pertanto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.1 è approvato dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento relativo all'articolo 2.

La Commissione approva l'emendamento 2.1.

Il presidente [MARTI](#) constata che si è conclusa la votazione degli emendamenti.

Considerato che le uniche proposte approvate sono quelle della relatrice con cui sono state

testualmente recepite le osservazioni e le condizioni espresse sul testo, rispettivamente, dalla Commissione Affari costituzionali e dalla Commissione Bilancio, propone di soprassedere all'invio delle stesse proposte alle medesime Commissioni e di procedere senza indugio alla votazione degli articoli del disegno di legge, come modificati, e al conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Con distinte votazioni, sono posti ai voti e approvati l'articolo 1 e l'articolo 2, come modificati dall'approvazione degli emendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge come modificato nel corso della discussione, autorizzandola altresì a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente e ad apportare le correzioni di carattere formale e di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il [PRESIDENTE](#) registra con favore che su tutte le votazioni la Commissione si è espressa all'unanimità.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Discussione e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), in sostituzione del relatore designato, senatore Rosso, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferisce sul disegno di legge in titolo, che si compone di due articoli: l'articolo 1, che riconosce il Teatro Olimpico di Vicenza quale monumento nazionale, e l'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come ricordato nella relazione illustrativa, rileva che il Teatro Olimpico, progettato nel 1580 dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio (ed eseguito dal figlio dopo la scomparsa di quest'ultimo), è il primo e più antico teatro stabile coperto dell'epoca moderna che si caratterizzava per essere ispirato all'arte classica e, nello specifico, ai teatri romani descritti da Vitruvio. A commissionarne la realizzazione fu la Commissione dell'Accademia Olimpica, di cui fanno parte importanti personalità vicentine nell'ambito della cultura, fra cui lo stesso Palladio.

Il Teatro venne inaugurato il 3 marzo 1585 con la rappresentazione dell'Edipo re e, per l'occasione, venne realizzata dall'architetto Vincenzo Scamozzi una scenografia basata su sovrastrutture lignee che, lungi dall'essere rimosse al termine della rappresentazione, sono divenute parte integrante del Teatro, a motivo della loro straordinaria bellezza.

Dopo numerose rappresentazioni di grande successo, l'attività del Teatro si interrompe per via della censura imposta dalla Controriforma e il Teatro rimane a lungo un luogo di mera rappresentanza. Solo nella seconda metà dell'Ottocento vengono nuovamente ospitate, seppur in modo occasionale, rappresentazioni classiche, mentre è solo al termine della Seconda guerra mondiale che riprende in modo intenso l'attività teatrale.

Entrando nel merito dei contenuti del disegno di legge in titolo, la dichiarazione di monumento nazionale del Teatro, di cui all'articolo 1, è diretta a riconoscere, dal punto di vista legislativo, l'indiscutibile rilievo culturale del medesimo Teatro, con particolare riferimento sia allo straordinario valore storico e architettonico dell'opera palladiana, sia all'attività artistica che in esso si è svolta e continua a svolgersi.

La dichiarazione di monumento nazionale recata nel provvedimento in titolo - osserva l'oratore - si pone in alternativa a quella disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004), di cui all'articolo 10, comma 3, del Codice. Tale dichiarazione riguarda i beni di interesse culturale che rivestono un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale.

Il relatore segnala che vi sono state già talune dichiarazioni di monumento nazionale approvate con disposizioni di rango legislativo. Ricorda, in particolare: la legge n. 64 del 2014, che ha dichiarato monumento nazionale la Basilica Palladiana di Vicenza; la legge n. 207 del 2016, recante dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza; la legge n. 213 del 2017, che ha dichiarato monumento nazionale la Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine; la legge 5 luglio 2019, n. 65, con la quale è stato dichiarato monumento nazionale il ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano»; la legge n. 20 del 2022, con cui la richiamata dichiarazione è stata

riservata al monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano.

Infine, ricorda che la Commissione ha recentemente esaminato il disegno di legge n. 486, recante dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) esprime un convinto apprezzamento nei confronti del disegno di legge, che si propone, attraverso la dichiarazione di monumento nazionale, di valorizzare adeguatamente il Teatro olimpico di Vicenza.

Nello specifico, sottolinea la particolare valenza artistica del Teatro, al cui interno sono presenti anche le pregiate opere lignee di Vincenzo Scamozzi.

Al riguardo, preannuncia l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, sottolinea l'importanza del sostegno *bipartisan* ricevuto dall'iniziativa, che risulta infatti sottoscritta sia da senatori di maggioranza che di opposizione.

Pone quindi in evidenza l'unicità artistica del Teatro olimpico di Vicenza, che giustifica pienamente, a suo avviso, l'iscrizione del medesimo tra i monumenti nazionali.

Anche la senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), dopo aver ringraziato la Presidenza, la Commissione ed il Governo per la sensibilità mostrata riguardo ai contenuti del provvedimento, sottolinea la particolare valenza culturale ed artistica del Teatro olimpico di Vicenza, superbo esempio dell'ingegno palladiano. Il disegno di legge si colloca peraltro sulla scia di analoghe iniziative *bipartisan* presentate nelle scorse legislature, tra cui spiccano quelle relative alla basilica palladiana di Vicenza ed al ponte vecchio di Bassano del Grappa.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), nell'esprimere un convinto apprezzamento sul disegno di legge, auspica che possano altresì essere rimosse le barriere architettoniche che, ad oggi, limitano la fruibilità del monumento.

Preannuncia infine l'intenzione di aggiungere la propria firma al provvedimento.

La senatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime il proprio compiacimento per l'ampia convergenza politica registrata sul disegno di legge.

La senatrice [SBROLLINI](#) (Az-IV-RE), intervenendo per un'integrazione dell'intervento già svolto, si associa alle considerazioni del senatore Guidi, invitando la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre una disposizione, o quanto meno un impegno nei confronti del Governo, al fine di rendere i monumenti e i beni artistici pienamente fruibili dalle persone diversamente abili.

Il presidente [MARTI](#) auspica che siano presentanti specifici emendamenti sul punto, muniti di una coerente copertura finanziaria.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), nel ribadire il sostegno della propria parte politica al disegno di legge, osserva che esso contiene - al pari di altri precedenti interventi legislativi - misure di natura particolare, aventi ad oggetto un singolo bene artistico.

Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, inquadrare il fenomeno nell'ambito di un intervento sistematico, che detti dei criteri omogenei applicabili a tutti i monumenti presenti sul territorio nazionale.

Invita quindi a congiungere all'esame del provvedimento iscritto all'ordine del giorno quello del disegno di legge n. 887, a sua prima firma e recante disposizioni generali in merito alla dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri di tradizione italiani e delle Fondazioni lirico-sinfoniche, non appena lo stesso sarà assegnato alla Commissione.

Il senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE) dissente dalle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osservando che la straordinarietà culturale ed architettonica del Teatro olimpico di Vicenza giustifica pienamente un intervento legislativo *ad hoc*.

Il senatore [CASTIELLO](#) (M5S), pur riconoscendo l'indiscutibile valore storico ed artistico del Teatro olimpico, si associa alle considerazioni del senatore Pirondini, rilevando che la scelta di approvare leggi-provvedimento in materia pone un problema di metodo legislativo. L'eccessivo proliferare, nella normativa primaria, di disposizioni settoriali e particolari rischia infatti di minarne i connotati

essenziali, ossia la generalità e l'astrattezza.

Conclude invitando a considerare l'opportunità di inquadrare il fenomeno all'interno di un disegno di legge organico recante una specifica delega al Governo. Sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dal Parlamento, sarebbe così demandato all'Esecutivo l'esame concreto dei singoli casi e la conseguente attribuzione della qualifica di monumento nazionale.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Castiello, ritenendo auspicabile un approccio organico, in luogo di interventi *ad hoc*.

Il presidente [MARTI](#) nel condividere i contenuti del provvedimento in titolo che mira alla valorizzazione di una struttura unica, di assoluta valenza culturale ed artistica, dichiara la propria disponibilità, una volta concluso l'esame del disegno di legge in titolo, a promuovere un'approfondita riflessione sull'opportunità di un approccio metodologico sistematico basato su una programmazione strutturata.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), pur comprendendo le ragioni sottese alle osservazioni formulate dal senatore Pirondini, osserva che, di fronte alla natura unica e alla straordinaria valenza culturale ed estetica del Teatro olimpico di Vicenza, eventuali questioni di natura generale e di metodo legislativo non possono che passare in secondo piano. Auspica pertanto una celere approvazione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, che tutela un patrimonio della società dal valore eccezionale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) fa presente che nella scorsa legislatura il Parlamento ha approvato il disegno di legge, a sua prima firma (poi diventato legge n. 20 del 2022) recante la dichiarazione di monumento nazionale dell'ex campo di prigionia di Servigliano. In quel caso, la scelta legislativa si impose trattandosi di un bene che, pur non rilevante dal punto di vista artistico e architettonico, risulta di assoluta importanza morale e storica. Occorre, in proposito, assicurare allo stesso quella tutela da possibili forme di speculazione edilizia che non sarebbe stato possibile assicurare per via amministrativa. Sulla scia di quel provvedimento, si aggiunsero altre iniziative volte a riconoscere lo *status* di monumento nazionale per via legislativa.

Ciò premesso, ritiene che sulla materia (così come del resto anche su altri interventi, come nel caso del sostegno ad iniziative culturali) sia auspicabile prediligere un approccio generale e sistematico, con l'individuazione di specifici criteri.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si associa alle considerazioni formulate dal senatore Guidi. Osserva quindi che sarebbe comunque opportuno approvare subito il disegno di legge in esame (sottoscritto, peraltro, anche da rappresentanti dei Gruppi di opposizione), rimandando ad un secondo momento eventuali valutazioni sull'opportunità di una normativa generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), intervenendo ad integrazione del proprio intervento, precisa che le osservazioni espresse non sono in alcun modo riconducibili ad intenti di natura ostruzionistica, ferma restando la condivisione della propria parte politica nei confronti dell'iniziativa legislativa.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che le questioni emerse nel corso del dibattito appaiono complementari. La definizione di un quadro normativo generale, tuttavia, dovrà essere affrontata in una sede diversa, nell'ambito di un confronto strutturato con il Governo.

Constatando l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara infine conclusa la discussione generale. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 12 di martedì 3 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), invitando la Presidenza a valutare l'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di discutere la richiesta in sede di Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 settembre, alle ore 9,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [238](#)

G/238/7/1

[Pirondini](#), [D'Elia](#), [Marti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival e per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz"

premessi che:

l'iniziativa legislativa ha il pregio di rendere stabile il contributo statale volto a sostenere iniziative culturali di assoluto rilievo internazionale, quali il Pistoia Blues Festival e il Festival Time in Jazz; essa ripropone i contenuti del disegno di legge 1228, esaminato dalla 7ª Commissione del Senato nella scorsa legislatura e approvato dal Senato in prima lettura con un'ampia maggioranza (su 211 votanti, i voti favorevoli sono stati 198, gli astenuti e nessun voto contrario);

preso atto dell'opportunità che il finanziamento dei richiamati eventi musicali, che è posto a carico del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), non sottragga, in prospettiva, risorse alle altre importanti iniziative finanziate dal medesimo Fondo,

invita il Governo:

in sede di definizione della manovra economica per il 2024, a incrementare le risorse del FUS; più in generale, ad individuare ulteriori risorse al fine di promuovere anche altre iniziative musicali di analogo rilievo internazionale.

Art. 1

1.1

La Relatrice

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».

1.2

[Pirondini](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2022" con le seguenti: "dall'anno 2023".

1.3

[Pirondini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 2

2.1

La Relatrice

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'anno 2022» con le seguenti: «dall'anno 2023».

2.2

[Pirondini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.3.2.1.4. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

65ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale sono state svolte la relazione introduttiva, nonché la discussione generale ed è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge in titolo (pubblicato in allegato) nel quale dichiara di aver tenuto conto delle osservazioni pervenute dai Gruppi.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), pur rilevando che una delle osservazioni presentate dal proprio Gruppo è stata recepita, dichiara il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta illustrata.

Chiarisce, al riguardo, che in essa non hanno trovato accoglimento ulteriori importanti osservazioni, tra le quali, in particolare, la proposta di estendere a un intero triennio l'autorizzazione di spesa per il potenziamento del personale docente, nonché la proposta di ricorrere a fonti di finanziamento alternative al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Ribadisce, infine, la contrarietà del suo Gruppo alla disposizione del provvedimento che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per il reato di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori.

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S), dopo aver manifestato apprezzamento per l'accoglimento delle osservazioni formulate dal proprio Gruppo, dichiara un voto di astensione sulla proposta di parere del Presidente relatore, anticipando l'intenzione del Gruppo Movimento 5 Stelle di intervenire sul provvedimento in fase emendativa presso le Commissioni di merito.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazioni di voto, accertata la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni concernenti le aree tecnologiche, le figure

professionali nazionali di riferimento degli ITS Academy e gli standard minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali ([n. 80](#))

(Parere al ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 14, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 99. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, che, come richiamato dall'articolo 1 (oggetto e le finalità del provvedimento), individua, nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione triennale dell'offerta formativa e delle priorità definite nei rispettivi documenti di programmazione economica, in relazione ai percorsi formativi di ciascun ITS *Academy*: le aree tecnologiche di riferimento; le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale; gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola, classificati in termini di macro-competenze in esito; i diplomi rilasciati a conclusione dei percorsi formativi. In proposito, osserva che il provvedimento in esame costituisce un importante tassello nell'attuazione della legge n. 99 del 2022, recante "Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore".

L'articolo 2 reca l'individuazione delle aree tecnologiche, portandone il numero complessivo da 6 a 10, con le seguenti nuove denominazioni: Area n. 1 - Energia, Area n. 2 - Mobilità sostenibile e logistica; Area n. 3 - Chimica e nuove tecnologie della vita; Area n. 4 - Sistema agroalimentare; Area n. 5 - Sistema casa; Area n. 6 - Meccatronica; Area n. 7 - Sistema moda; Area n. 8 - Servizi alle imprese e agli enti senza fini di lucro; Area n. 9 - Tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; Area n. 10 - Tecnologia dell'informazione, della comunicazione e dei dati.

Come previsto dal comma 3 dello stesso articolo 2, ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate dal precedente comma 1, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area. Possono essere stabilite eventuali deroghe, d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale. Ai sensi del comma 4, gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di una delle richiamate aree tecnologiche, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Passando all'articolo 3 che disciplina le figure professionali nazionali di riferimento, il presidente relatore fa presente che: le figure professionali nazionali di riferimento dei percorsi formativi, correlate a ciascuna delle aree tecnologiche e ai relativi ambiti, sono definite nell'Allegato 1 al decreto in titolo (comma 1); al fine di assicurare il raggiungimento di livelli qualitativi omogenei e la spendibilità in ambito nazionale e dell'Unione europea delle competenze acquisite e dei titoli di studio conseguiti, le figure professionali sono corredate della nomenclatura e classificazione delle unità professionali, nonché del [Quadro europeo delle qualificazioni](#) (comma 2); il profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune ai percorsi di tutte le aree tecnologiche, è definito all'Allegato 2 (comma 3). Esso fa riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (E.Q.F. - *European Qualifications Framework*) ed è connotato da conoscenze, abilità specialistiche e competenze professionali che consentono di intervenire nei processi di produzione, gestione, controllo di beni e servizi e di innovazione, sviluppati in contesti di lavoro tecnologicamente avanzati e sostenibili; le figure professionali possono essere ulteriormente declinate in profili, a livello territoriale, dalle Fondazioni ITS *Academy* in relazione alle specifiche competenze ed applicazioni tecnologiche richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, in ogni caso riferibili alle specifiche esigenze di situazioni e contesti differenziati (comma 4). In tale caso, gli *standard* nazionali minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali, classificati in termini di macro-competenze in

esito, in relazione a ciascuna figura professionale, nonché alle competenze relative al profilo culturale generale delle figure professionali nazionali di riferimento, comune a tutti i percorsi, devono essere integralmente rispettati, senza alcuna detrazione di parti o elementi, o modifiche; i richiamati profili sono proposti annualmente dall'ITS *Academy* alla regione per la loro approvazione e l'inserimento nella programmazione regionale dell'offerta formativa (comma 5).

L'articolazione nei profili a livello territoriale - prosegue il presidente relatore - è espressa in termini di competenze ovvero di aggregati di competenze i quali, in particolare, devono: a) essere esercitabili in contesti e situazioni lavorative diverse; b) essere indipendenti da assetti strutturali, funzionali e organizzativi delle imprese; c) non essere coincidenti con profili contrattuali nei termini di categorie, livelli di inquadramento ovvero rapporti di lavoro; d) essere atti a descrivere apprendimenti comunque acquisiti dalle persone, in contesti formali, non formali o informali, senza riferimenti a requisiti individuali (comma 6). La proposta di aggiornamento delle aree tecnologiche e delle figure professionali nazionali di riferimento per ciascuna area è posta in capo al Comitato nazionale ITS *Academy* (di cui al medesimo articolo 10 della legge), che la esercita con cadenza almeno triennale. Illustra poi l'articolo 4, il quale disciplina i percorsi formativi triennali di sesto livello EQ. Nello specifico, il comma 1 prevede che, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, lettera b) - in materia di requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* - i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5, il quale prevede i requisiti di accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy*. In particolare, dispone che l'accesso ai percorsi formativi degli ITS *Academy* è consentito ai giovani e agli adulti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio (comma 1): diploma di scuola secondaria di secondo grado; diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente al certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei

corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore. Prevede (al comma 2) altresì che, [per consentire la realizzazione di un' offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in](#) età lavorativa, sia assicurato il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale. Tale diritto è esercitabile anche da coloro che, già in possesso di un titolo di studio di quinto livello EQF, intendano acquisire un diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Il riconoscimento di crediti è applicabile anche per facilitare la partecipazione degli adulti occupati, anche nella forma dell'apprendistato di alta formazione e ricerca (comma 3). La verifica del possesso delle competenze di base tecniche, tecnologiche e di lingua inglese, necessarie al fine di garantire una proficua partecipazione alle attività formative dei percorsi, viene effettuata dalle Fondazioni ITS *Academy* che, su proposta del Comitato tecnico scientifico, predispongono le prove di accertamento (comma 4). Le Fondazioni ITS *Academy* definiscono altresì i moduli propedeutici per l'accesso ai percorsi formativi secondo i criteri indicati dal Comitato tecnico scientifico (comma 5).

Il presidente relatore, in relazione all'articolo 6, osserva che esso disciplina i percorsi formativi "ibridi". Nel dettaglio, ai sensi del comma 1, le Fondazioni ITS *Academy* appartenenti ad aree tecnologiche differenti, che insistono sul medesimo territorio regionale, possono collaborare al fine di erogare e gestire percorsi formativi ibridi, i quali si caratterizzano per l'inserimento di alcune unità formative atte a declinare e curvare le competenze dell'area tecnologica professionalizzante, il cui peso nel curriculum rientra in un intervallo compreso tra il 10 e il 25 per cento del monte orario complessivo del biennio formativo. A mente del comma 2, le Fondazioni redigono un accordo scritto, da inserire nella proposta progettuale da trasmettere alla regione di riferimento per la relativa approvazione, in ordine alla gestione e alle modalità di collaborazione. La titolarità del corso, nonché tutti gli effetti conseguenti, ivi compresi la gestione delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle

allieve e dagli allievi all'esito dei percorsi formativi, la consegna del diploma e la determinazione dell'eventuale profilo di articolazione della figura professionale nazionale di riferimento, rimangono in capo all'ITS *Academy* dell'area tecnologica professionalizzante e, come tale, competente al rilascio del titolo. Nell'esercizio delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa, le regioni, sulla base delle esigenze e del fabbisogno produttivo del territorio di riferimento, possono prevedere nei propri piani territoriali anche forme di collaborazione interregionale tra le Fondazioni ITS *Academy* per l'erogazione dei percorsi formativi di cui al presente articolo (comma 3). Quanto all'articolo 7, esso regola i diplomi. In particolare, ai sensi del comma 1, al superamento delle prove di verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi dei percorsi formativi ITS *Academy*, sono rilasciati, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate, corrispondente al V livello EQF, e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate, corrispondente al VI livello EQF. Secondo il comma 2, i diplomi recano l'area tecnologica, la figura professionale nazionale di riferimento e l'eventuale sua articolazione in profili, declinati a livello regionale. Tali diplomi sono rilasciati dal Ministero dell'istruzione e del merito, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. Ai sensi del comma 3, per favorire la riconoscibilità e la circolazione, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi degli ITS *Academy*, il diploma è corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma *su plement*. Il comma prevede, infine, che, in via transitoria, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sino all'adeguamento della normativa ivi vigente alla richiamata legge n.99 del 2022, si applicano gli ordinamenti provinciali in materia di alta formazione professionale e i diplomi rilasciati a conclusione di tali percorsi - nel rispetto degli standard definiti per le figure professionali di cui allo schema di decreto in titolo - hanno la stessa validità nazionale e gli stessi effetti di quelli rilasciati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo.

L'articolo 8 reca la disciplina del passaggio al nuovo ordinamento. Nello specifico, il comma 1 dispone che, fatto salvo il completamento dei percorsi formativi già avviati, le disposizioni di cui allo schema di decreto in esame si applicano a partire dall'anno formativo 2024-2025. Ai sensi del comma 2, nelle more del recepimento da parte delle regioni di quanto disposto nel presente schema di decreto nei propri piani territoriali, le Fondazioni ITS *Academy* confluiscono nelle nuove aree tecnologiche e nei rispettivi ambiti di articolazione secondo quanto previsto nella tabella di confluenza contenuta nell'Allegato 3 al presente schema di decreto.

Il presidente relatore si sofferma infine sull'articolo 9, il quale prevede una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e le province autonome, e sull'articolo 10, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante l'elenco delle proposte di istituzione e finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2023 (n. 81)

(Parere al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale. Svolgendo funzioni di relatore, in luogo del relatore designato, il senatore Melchiorre, propone l'espressione di un parere favorevole sull'atto del Governo in titolo.

Poiché non vi sono iscritti in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale è stato fissato il

termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del suddetto termine sono stati presentati 16 emendamenti, pubblicati in allegato, e che sono pervenuti, nel frattempo, i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo con osservazioni), della Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (favorevole) e della Commissione politiche dell'Unione europea (non ostativo). Non è, invece, ancora giunto il parere della Commissione bilancio e pertanto avverte che non si può procedere alla votazione nell'odierna seduta.

Dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

Interviene il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) per illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario. Chiarisce al riguardo che la *ratio* sottesa agli stessi, nonché agli altri emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che è da individuare nella volontà di valorizzare il ruolo del movimento razionalista italiano, estendendo le celebrazioni alle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia, nelle quali, come nella città di Latina, la corrente architettonica del razionalismo italiano ha trovato espressione.

Sottolinea, altresì, l'importanza di cogliere l'opportunità presentata dall'esame del disegno di legge in titolo per approfondire il rapporto dialettico, di collaborazione e contrasto, tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.

Conclude ponendo in evidenza che la proposta di istituzione di un Comitato scientifico, oggetto dell'emendamento 5.2, è finalizzata a perseguire i menzionati obiettivi di carattere scientifico.

I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) propone di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo e di fissare per le ore 12 di martedì 10 ottobre il termine entro il quale i Gruppi possono formulare proposte al riguardo. Il senatore [CRISANTI](#) (PD-IDP) dichiara di condividere tale proposta e preannuncia l'intenzione della propria parte politica di avanzare mirate richieste di audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in sede di replica, rinvia alle considerazioni svolte nel corso dell'illustrazione del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 13 di lunedì 9 ottobre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Discussione e rinvio)

La relatrice [Cecilia D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, evidenziando che esso reca contenuti ampiamente condivisi, come testimoniano le firme di senatori appartenenti a tutti i Gruppi parlamentari. Il provvedimento intende promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, anche nell'ottica di salvaguardare la memoria presso le future generazioni.

Precisa che tale finalità è perseguita, per un verso, mediante la predisposizione della cosiddetta "mappa

della memoria" di quei luoghi (prevista all'articolo 1) e, per l'altro, attraverso la promozione dei «viaggi nella storia e nella Memoria» (articolo 2).

La conoscenza di quei luoghi - prosegue la relatrice - consente di far rivivere a tutti coloro che non hanno sperimentato direttamente gli orrori del tempo, e ai loro figli, il dramma e la tragedia patiti da tanti italiani, e non solo italiani. La conoscenza degli accadimenti e la loro memoria aiutano a far sì che i grandi errori della storia non abbiano mai più a ripetersi. Costituiscono infatti occasione per indurre i giovani a riflettere su quanto siano preziosi e irrinunciabili i valori della libertà e della democrazia, e come essi debbano continuare ad essere principi fondanti dell'identità del nostro Paese. Valori che occorre difendere anche nella stagione attuale, in cui si assiste allo sviluppo di nuove forme di pregiudizio, di stereotipi, del venir meno del rispetto dell'altro. Ciò in un contesto caratterizzato da nuovi strumenti di comunicazione, ed in particolare i *social media*, che spesso rappresentano uno strumento in cui dare corso a linguaggi discriminatori e forme di odio.

Nello specifico, l'articolo 1 destina 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, alla redazione della «mappa della Memoria», cui pervenire attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita inerenti ai richiamati luoghi di prigionia (commi 2 e 3). L'obiettivo è quello, come dettagliato al comma 1, di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista (tra il 1922 e il 1945) e preservarne la memoria nelle future generazioni.

L'articolo 2 istituisce un fondo presso il Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per promuovere e incentivare i «viaggi nella storia e nella Memoria» di studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado presso i campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia. I viaggi, da effettuare nel rispetto dell'autonomia scolastica, devono riguardare le richiamate strutture realizzate nel periodo fascista. La definizione delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo e l'individuazione della tipologia di spese finanziabili è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento.

Con specifico riferimento ai Viaggi della memoria, ricorda che il Senato ha approvato lo scorso 18 gennaio, in prima lettura, il disegno di legge n. 347, d'iniziativa della senatrice Pirovano e sottoscritto in modo trasversale dai Gruppi, di cui - osserva la relatrice - la Commissione VII della Camera non ha ancora avviato l'esame.

Specifica che quel disegno di legge stanza 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i viaggi della memoria, con alcune differenze rispetto al provvedimento in esame. In tale provvedimento, i viaggi riguardano solo i campi di concentramento (non sono invece menzionati i campi di prigionia e internamento), possono avvenire anche all'estero e sono riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado (e non a tutti gli studenti di ogni ordine e grado).

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che l'articolo unico attribuisce all'Istituto dell'Enciclopedia italiana un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con l'obiettivo di garantire la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica del medesimo Istituto.

Evidenzia che - come segnalato anche nella relazione illustrativa - il provvedimento intende promuovere le attività svolte dall'Istituto, inquadrabili nell'ambito di servizi di interesse generale. Ricorda, in proposito, che l'Istituto - fondato da Giovanni Treccani nel 1925 e riconosciuto quale ente di diritto privato di interesse nazionale e istituzione culturale (legge n. 123 del 1980) - ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, ha per "oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possono comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, [nonché]

l'esercizio delle iniziative e attività editoriali e di quelle culturali in ogni forma e modalità, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale".

Fa presente che il comma 1 richiama le attività dell'Istituto che l'iniziativa legislativa intende sostenere, con particolare riferimento alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché con l'obiettivo di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni.

Fa cenno, infine, al comma 2, che reca la copertura finanziaria.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea

(Discussione e rinvio)

Il relatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, precisando che esso si compone di cinque articoli.

Dà conto dell'articolo 1, il quale attribuisce la personalità giuridica all'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, che è succeduto all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia fondato da Ferruccio Parri. Inoltre, sempre ai sensi dell'articolo 1, gli istituti associati e gli enti collegati all'Istituto costituiscono la Rete degli istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con diramazioni lungo il territorio nazionale. Le attività degli istituti associati alla Rete sono regolate da uno statuto coerente con i principi e le finalità indicate nello statuto dell'Istituto. È infine previsto che gli istituti associati e gli enti collegati si coordinino per sviluppare attività di ricerca, formazione e didattica in comune. Al fine di sostenere l'attività dell'Istituto, il disegno di legge prevede l'assegnazione allo stesso di personale docente (articolo 2) e di un contributo statale pari ad un milione di euro (articolo 3).

Nello specifico, l'articolo 2 demanda al Ministero dell'istruzione e del merito il compito di assegnare, con cadenza annuale, all'Istituto un contingente di personale docente da collocare in posizione di comando. Al riguardo, evidenzia che nell'articolo si richiama il protocollo d'intesa con il medesimo Ministero, sottoscritto nel 2020, in cui l'Istituto ha assunto l'impegno di realizzare percorsi formativi a sostegno della didattica della storia contemporanea, dell'educazione alla convivenza civile e della cultura costituzionale, mettendo a disposizione delle scuole materiali didattici, in sinergia con gli Uffici scolastici regionali del Ministero.

In tale contesto, si demanda all'istituto, recependo peraltro alcuni contenuti presenti nel richiamato protocollo, la predisposizione, per ciascun anno scolastico, di un piano di lavoro (condiviso con gli istituti associati), per la successiva approvazione del Ministero.

Gli atti d'intesa tra l'Istituto e il Ministero, di cui si prevede l'adozione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplinano le modalità di selezione del personale da collocare in comando e la sua assegnazione ai diversi istituti associati nella Rete.

Quanto al contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2023, recato all'articolo 3, esso è riconosciuto dal Ministero della cultura ed è finalizzato a sostenere l'attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliografico, nonché l'attività di ricerca. In particolare, le richiamate risorse sono destinate a progetti di ricerca a livello nazionale che coinvolgano gli istituti associati alla Rete, sulla base di linee programmatiche approvate dall'assemblea dei soci e dagli organismi dirigenti dell'Istituto.

L'Istituto è tenuto a dar conto ai richiamati Ministeri dell'attività svolta con il sostegno pubblico. A tal fine, ai sensi dell'articolo 4, presenta annualmente un rapporto sull'attività svolta in cui sono indicati il riparto del personale docente comandato e del contributo finanziario ottenuto.

La copertura finanziaria è infine recata all'articolo 5.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(568) PIRONDINI e altri. - Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 settembre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione introduttiva.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati assegnati alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 899 (Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali) e il Doc. LVII, n. 1-*bis* (Nota di aggiornamento del DEF). I suddetti provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione nelle sedute che saranno convocate per la prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) informa, altresì, che lunedì prossimo, 9 ottobre, si recherà presso un'istituzione scolastica nel comune di Bari, nell'ambito dell'iniziativa, promossa dalla Fondazione Veronesi, finalizzata a discutere di prevenzione e di corretti stili di vita con gli studenti all'avvio dell'anno scolastico. Coglie peraltro l'occasione per ringraziare i senatori che hanno aderito all'iniziativa, presenziando presso istituti scolastici in altre regioni.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) chiede alla Presidenza di valutare l'opportunità che una delegazione della Commissione possa recarsi presso la scuola di Caivano, interessata dai recenti accadimenti di cronaca, al fine di testimoniare la vicinanza delle istituzioni parlamentari.

Ritiene altresì opportuno che la Commissione prenda in considerazione la questione dell'elevato costo degli alloggi per gli studenti universitari, in primo luogo attraverso l'audizione di rappresentanti delle associazioni studentesche.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere condivisibili le iniziative, avverte che se ne discuterà nel prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in sede di definizione della programmazione della Commissione.

La senatrice [BUCALO](#) (FdI) preannuncia l'intenzione di rappresentare, in sede di Ufficio di Presidenza, l'opportunità che la Commissione possa approfondire, attraverso audizioni mirate, le criticità lavorative in cui versano gli organisti.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

- esso reca un complesso di interventi urgenti nel territorio del Comune di Caivano, in materia di sicurezza, di prevenzione della criminalità minorile, di educazione ed istruzione;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 1 recano, nello specifico, disposizioni relative ad interventi urgenti per il risanamento, il ripristino, il completamento, l'adeguamento, la ricostruzione e la riqualificazione del centro sportivo ex Delphinia del Comune di Caivano;
- per fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile presenti nel territorio del medesimo Comune, i commi 6 e 7 del medesimo articolo prevedono che il Ministero dell'università e della ricerca finanzi specifici progetti finalizzati alla costruzione o rigenerazione di

edifici e spazi nell'area del Comune, da destinare ad attività educative e formative, realizzati dalle istituzioni universitarie che hanno sede in Campania;

- l'articolo 2, comma 1, demanda al medesimo Ministro la redazione di un accordo di programma con una o più università statali aventi sede in Campania, volto alla predisposizione di specifici percorsi di orientamento universitario finalizzati al supporto sociale, culturale e psicologico degli studenti presso le scuole secondarie di secondo grado site nel territorio comunale di Caivano e nei comuni limitrofi;
- l'articolo 10, comma 1, autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023 al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti;
- il comma 2 autorizza per l'a.s. 2023/2024 la spesa di circa 3,3 milioni di euro per il 2023 e di 10 milioni di euro per il 2024 al fine di potenziare l'organico dei docenti per l'accompagnamento dei progetti pilota del piano «Agenda Sud»;

valutate positivamente le finalità recate nel provvedimento;

considerata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le condivisibili misure recate nel decreto-legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- si invitano le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di estendere il termine del 31 dicembre 2023, previsto dall'articolo 10, comma 1, entro il quale le istituzioni scolastiche ivi richiamate sono autorizzate ad attivare incarichi temporanei di personale ATA a tempo determinato;
- si rileva, altresì, l'opportunità di rinviare alla contrattazione collettiva la determinazione del punteggio aggiuntivo per la valorizzazione della professionalità dei docenti che garantiscono l'interesse degli alunni e degli studenti alla continuità didattica (di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b));
- si segnala l'opportunità di proseguire nella direzione, già intrapresa, di rafforzare le misure in favore degli istituti scolastici al fine di realizzare ambienti di apprendimento innovativi, nonché di potenziare la dotazione di strutture sportive, anche nell'ottica di contrastare il degrado e favorire l'inclusione sociale;
- si rileva l'opportunità di potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere intese come luoghi di aggregazione sociale e di confronto interculturale;
- si invita ad assumere iniziative volte a promuovere una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».

1.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «luogo unico» con le seguenti: «primo esempio».

1.3

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «come luogo unico nella storia dell'architettura italiana del XX secolo», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e Sabaudia.».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso il sostegno all'attività sportiva».

2.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «patrimonio culturale» aggiungere le seguenti:

«e ambientale»;

b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, ovvero Internet, siti, App, social, atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».

2.4

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "«Festival della Città Nuove»", con le seguenti: "«Festival delle Città del Novecento»";

b) dopo le parole: "incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori," inserire le seguenti: ", con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,";

c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel resto del mondo".

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».

2.6

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente: «m-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a giovani di età inferiore ai quaranta anni finalizzato al finanziamento di progetti di promozione culturale».

Art. 3

3.1

[Calandrini](#), [Marcheschi](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro del turismo, o da un suo delegato,» inserire le seguenti: «dal Ministro per lo sport e i giovani, o da un suo delegato,»

3.2

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, dal Presidente della provincia, o da un suo delegato, da un rappresentante dei gruppi politici di minoranza del Consiglio comunale di Latina».

3.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Comitato attua la misurazione di impatto: identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e

valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace.

3-bis. Il Comitato garantisce inclusione, accessibilità e sostenibilità delle iniziative del Centenario.

3-ter. Il Comitato prevede la promozione anche della tradizione locale, delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, tese a preservare e valorizzare l'identità culturale della città.

3-quater. Il Comitato prevede la conservazione e tutela del patrimonio storico anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future.

3-quinquies. Il Comitato promuove la ricerca ed il reperimento della documentazione storica anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

3.4

Il Relatore

Sopprimere il comma 6.

Art. 5

5.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta».

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista».

5.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la nomina di un Comitato scientifico».

1.3.2.1.5. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 68 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

indi della Vice Presidente

COSENZA

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti e per la cultura Sgarbi.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI, rispondendo all'interrogazione 3-00172 della senatrice Bucalo sulla destinazione dei risparmi di spesa alle gratifiche dei dirigenti scolastici e dei direttori generali amministrativi, fa presente che l'attuale Esecutivo, sin dal primo giorno del suo insediamento, ha perseguito l'obiettivo di garantire a tutto il personale del mondo della scuola il giusto riconoscimento per la dignità del lavoro svolto quotidianamente.

Dopo tale premessa, ricorda che l'articolo 1, comma 557, della legge di bilancio per il 2023, in materia di adozione di nuovi parametri sul dimensionamento scolastico, è volto a dare attuazione alla "Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico" prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Si tratta - prosegue il sottosegretario - di una riforma che muove dall'esigenza, indicata dal Piano, di efficientare l'organizzazione scolastica sotto il solo profilo amministrativo (dunque senza alcuna chiusura di plessi scolastici), eliminando le distorsioni connesse alle reggenze e, soprattutto, adeguando i parametri preesistenti, eccessivamente rigidi, al dato, più obiettivo, della popolazione studentesca su base regionale.

Pone, quindi, in evidenza che, grazie all'intervento del Governo, nell'ambito della citata riforma è stato previsto che i risparmi di spesa connessi a tale azione, invece di rimanere nella indistinta disponibilità dell'erario, fossero reinvestiti in modo strutturale a favore del sistema scolastico, per valorizzarne le professionalità.

Così, tra le finalità del Fondo ove sono confluiti i predetti risparmi, vi è proprio quella di incrementare il Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, anche con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali ed amministrativi.

Informa poi che il Ministero e le organizzazioni sindacali della dirigenza scolastica hanno sottoscritto di recente l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) per l'individuazione delle fasce di complessità, per l'anno scolastico 2023/2024.

Con il nuovo contratto, proprio facendo leva sulle risorse derivanti dalle previste economie del

dimensionamento, è stato dato ordine ad un sistema regolato, fino ad oggi, in modo diversificato tra le varie regioni, facendo venire meno le differenziazioni retributive inique e ingiustificate tra i dirigenti scolastici.

In questo modo è stato possibile ottenere un miglioramento delle retribuzioni grazie all'incremento della posizione di parte variabile, legata alla complessità delle istituzioni scolastiche, garantendo, allo stesso tempo, che nessun dirigente scolastico subisca decrementi retributivi rispetto alla situazione attuale.

Aggiunge, da ultimo, che il Ministero sta lavorando concretamente alla possibilità di utilizzo, per gli anni a venire, dei risparmi derivanti dall'applicazione della riforma sul dimensionamento, anche a beneficio dell'attività svolta dai direttori dei servizi generali ed amministrativi (DSGA), attraverso ulteriori strumenti.

Conclude sottolineando che quanto esposto conferma l'impegno del Ministero a voler assicurare ai dirigenti scolastici il giusto riconoscimento del loro ruolo dirigenziale anche attraverso un innalzamento dei livelli retributivi, in considerazione degli impegni strategici che la categoria è chiamata ad assumere per garantire il buon funzionamento del sistema scolastico nazionale.

La senatrice [BUCALO](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta del Sottosegretario, con particolare riguardo all'impegno che il Governo si è assunto con riferimento alle figure fondamentali dei DSGA, tenendo in considerazione la notevole mole e complessità del lavoro da essi sostenuto.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde, quindi, all'interrogazione 3-00626, a prima firma della senatrice Malpezzi, sulla diffusione a scuola di conoscenze e buone prassi in merito ai cambiamenti climatici e ai disastri naturali, evidenziando in primo luogo che il Ministero è convintamente impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza presso le istituzioni scolastiche, al fine di sostenere buone prassi e consentire agli studenti e al personale scolastico di gestire ed affrontare con più consapevolezza i rischi derivanti dai disastri ambientali.

Ciò premesso, nell'ambito delle attività previste in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile, annovera proprio l'adesione del Ministero alla campagna nazionale "Io non rischio", che organizza percorsi esperienziali e attività laboratoriali, ad opera dei volontari della Protezione civile, su tematiche inerenti ai rischi naturali e alle norme di comportamento, ad oggi attuate anche con la cooperazione di alcuni Uffici scolastici regionali.

Al riguardo, segnala che con il contributo della regione Calabria, attraverso il coinvolgimento degli istituti comprensivi della città metropolitana della regione, è stata avviata una sperimentazione del progetto direttamente con gli insegnanti, consentendo loro di sviluppare un percorso educativo autonomo, nello spazio dedicato all'educazione civica. Informa che, per l'anno scolastico 2023/2024, è in programma l'estensione della sperimentazione ad altre regioni che intenderanno intraprendere tale percorso.

Aggiunge che il Dipartimento della protezione civile - su indicazione del Ministro dell'istruzione e del merito - ha avviato, nel 2023, un progetto che mira a sensibilizzare prioritariamente gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

L'obiettivo era quello di disporre, per l'anno scolastico 2023/2024, di un "numero zero" di un prodotto sviluppato avendo come riferimento il fumetto.

Informa che, dando seguito a tale iniziativa, è stato realizzato dallo stesso Dipartimento il primo numero del fumetto dal titolo "L'attimo decisivo", finalizzato ad avvicinare gli alunni alle buone pratiche di protezione civile. Tale fumetto è stato distribuito nei giorni scorsi direttamente agli istituti scolastici del primo ciclo di istruzione ed è stato consegnato agli alunni in occasione della celebrazione della "Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali" delle Nazioni Unite, che costituisce il fulcro della settimana della Protezione civile.

Comunica che è intendimento del Ministero e del Dipartimento della protezione civile, per i prossimi anni scolastici, sviluppare tale progetto al fine di coinvolgere anche le scuole secondarie di secondo grado.

Infine, nell'ambito delle iniziative promosse, in collaborazione con il richiamato Dipartimento, in tema di sicurezza ed educazione ambientale, ricorda altresì: l'attuazione del Progetto formativo nazionale

"La cultura è... Protezione Civile", che prevede, tra l'altro, l'avvio in fase sperimentale di un progetto triennale nella regione Basilicata nell'ambito di una rete di ventitre scuole polo; il sostegno alle iniziative legate al mondo della scuola: campi scuola "Anch'io sono la protezione civile"; sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO); visite guidate nella sede del Dipartimento della protezione civile; utilizzo nei percorsi di educazione civica del testo gratuito "La protezione civile in Italia"; partecipazione al progetto EDURISK e a progetti di rilevanza internazionale.

Conclude dando piena assicurazione che è convinto interesse del Ministero - come testimoniato dalla sintetica illustrazione di alcune tra le migliori prassi adottate dalle scuole - promuovere e rafforzare le iniziative, quali quelle citate dalla senatrice interrogante, che vadano nella direzione della diffusione della cultura della prevenzione nell'ambito dei temi propri della Protezione Civile.

La senatrice [RANDO](#) (PD-IDP), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta ricevuta, reputando che, in relazione ai temi della prevenzione e della formazione, l'azione del Governo dovrebbe essere inquadrata in una progettualità strutturata, piuttosto che affidarsi a singoli ed episodici progetti, degni comunque di apprezzamento.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina di Sergio Castellitto a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 23](#))

Proposta di nomina di Pupi Avati a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 24](#))

Proposta di nomina di Giancarlo Giannini a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 25](#))

Proposta di nomina di Cristiana Massaro a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 26](#))

Proposta di nomina di Andrea Minuz a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 27](#))

Proposta di nomina di Santino Vincenzo Mannino a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 28](#))

Proposta di nomina di Mauro Carlo Campiotti a membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ([n. 29](#))

(Pareri al ministro della Cultura, ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), il quale, tenuto conto dell'indiscutibile competenza ed esperienza dei candidati, propone l'espressione di un parere favorevole su tutte le proposte di nomina.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) preannuncia che il Gruppo del Partito Democratico non prenderà parte alla votazione, astenendosi dal ritirare le schede, in segno di protesta nei riguardi del metodo, posto in essere dall'attuale Governo, di procedere alla sostituzione della *governance* di enti, interrompendone la proficua attività in corso di svolgimento, con ingiustificabile anticipo rispetto al termine di scadenza del mandato.

Puntualizza che la scelta di non partecipare al voto non ha a che vedere con il profilo dei candidati selezionati, ma trova le sue ragioni esclusivamente nel dissenso rispetto al metodo seguito dal Governo che, rileva criticamente il senatore, torna a ricorrere nuovamente con riferimento alle nomine del Presidente e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Lamenta che, nel caso specifico, il rinnovo della *governance* della Fondazione sia stata legittimata tramite una disposizione surrettiziamente introdotta nel cosiddetto "decreto-legge Giubileo" (decreto-legge n. 75 del 2023), a suo giudizio, con l'esclusivo obiettivo di occupare posti nel mondo culturale italiano.

Conclude esprimendo la sua preoccupazione per le notizie, che circolano insistenti, in merito a pesanti tagli di risorse che il prossimo disegno di legge di bilancio sarebbe in procinto di disporre a carico del settore del cinema.

Anche il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) anticipa la non partecipazione alla votazione da parte del proprio Gruppo.

Pur manifestando stima e rispetto per i nomi proposti e le relative professionalità, dichiara di non condividere il metodo governativo, che ritiene stia diventando una prassi, di non attendere la scadenza del mandato prima di procedere ad una nuova nomina.

A suo giudizio, tale metodo risponde al solo obiettivo di estendere la rappresentanza politica di parte negli enti culturali.

Dopo aver dichiarato il voto favorevole sulle proposte di nomina in titolo, il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE), in risposta alle preoccupazioni del senatore Verducci, fornisce brevemente rassicurazioni sul fatto che il disegno di legge di bilancio non interverrà con tagli di rilievo ai finanziamenti destinati al settore della cultura.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alle votazioni a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di nomina in titolo.

A tutte le votazioni partecipano i senatori: [ANCOROTTI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Melchiorre), [BUCALO](#) (FdI), [COSENZA](#) (FdI), Anna Maria [FALLUCCHI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Iannone), [GERMANA'](#) (LSP-PSd'Az) (in sostituzione del senatore Romeo), [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE), [MARCHESCHI](#) (FdI), [MARTI](#) (LSP-PSd'Az), [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), [PAGANELLA](#) (LSP-PSd'Az), [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e [SPERANZON](#) (FdI).

Le proposte di nomina nn. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 sono approvate all'unanimità con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto.

IN SEDE REDIGENTE

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, sono stati presentati 30 emendamenti, pubblicati in allegato. Informa che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo con osservazioni, nonché la Commissione politiche dell'Unione europea (parere non ostativo con osservazione), la Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare (parere favorevole) e la Commissione affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale (parere favorevole), mentre non si sono ancora espresse la Commissione bilancio e la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Comunica che il relatore Paganella, in considerazione di criticità, prevalentemente di carattere finanziario, presenti nel testo del disegno di legge, ha elaborato un nuovo testo del disegno di legge in esame (pubblicato in allegato). Esso intende, per un verso, superare le predette criticità e, per l'altro, recepire alcuni contenuti delle proposte emendative sia di maggioranza, sia di opposizione già presentate, al fine di pervenire ad un testo ampiamente condiviso. In proposito, informa che il nuovo testo è frutto di interlocuzioni con i Ministeri interessati, ed in particolare con quello del turismo.

Propone infine di assumere tale nuovo testo a base del seguito della discussione e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti ad esso alle ore 12 di venerdì 20 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che alla scadenza del termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti sono stati presentati un emendamento e un ordine del giorno, pubblicati in allegato, che

sono stati dati per illustrati. Avverte che, poiché sul disegno di legge non si sono ancora espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, non si può procedere alle votazioni. Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta 4 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - sono stati illustrati gli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta.

Preso atto che non sono ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non è possibile procedere alle votazioni nell'odierna seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(637) OCCHIUTO. - Disciplina delle imprese culturali e creative

(882) VERDUCCI e altri. - Disciplina del sostegno e dello sviluppo del settore creativo e culturale

(Discussione del disegno di legge n. 882, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 637 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, preliminarmente all'avvio della discussione generale, si svolgerà un ciclo di audizioni, come precedentemente deliberato. Tenuto conto dell'elevato numero di richieste di audizione pervenute dai Gruppi alla scadenza del termine fissato per oggi, alle ore 12, la Presidenza si riserva di compiere, d'intesa con il relatore, una selezione dei soggetti che saranno chiamati in audizione in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di coloro ai quali sarà chiesto solo di fornire un contributo documentale.

Comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse anche al di fuori di tale sede.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) dà indi la parola al relatore Rosso per la illustrazione del disegno di legge n. 882.

Il relatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) illustra le disposizioni del disegno di legge, a prima firma del senatore Verducci, specificando che esso è diretto - come si legge nella relazione illustrativa - a definire il perimetro e le finalità delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo delle imprese creative e della cultura, nonché a creare un contesto normativo e un'organizzazione pubblica funzionali, strutturali e di sistema per il segmento produttivo del settore.

Passa, quindi, a dare conto del contenuto dei dieci articoli di cui si compone la proposta. L'articolo 1 reca la definizione del settore creativo e culturale, nel quale sono ricomprese le attività che hanno per oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, a carattere materiale o immateriale, che sono il frutto di processi artistici, culturali o creativi. La filiera produttiva individuata coinvolge tutte le fasi che compongono la filiera produttiva delle diverse attività creative, culturali e artistiche, anche qualora esse siano congiunte o connesse o si avvalgano dei processi creativi, culturali e artistici.

L'articolo 2 individua le imprese del settore creativo e culturale nei soggetti e negli enti privati che svolgono stabilmente, in via principale e continuativa, una o più delle suddette attività e che hanno sede in Italia, in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia.

L'articolo 3 detta disposizioni per l'istituzione, da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), al quale le imprese medesime sono tenute ad iscriversi anche ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalla proposta in esame.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla normativa relativa alle *start up* innovative (decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012), estendendone gli effetti alle *start up* del settore creativo e culturale iscritte al suddetto registro. Inoltre, l'articolo estende la

disciplina del credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato recata dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, alle imprese del settore creativo e culturale, provvedendo ad integrare le norme di cui al citato decreto-legge con i titoli di studio e i corsi di laurea magistrali che afferiscono al settore creativo e culturale.

L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo e culturale, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale Fondo viene a sostituire il Fondo per le piccole e medie imprese creative di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Le risorse assegnate al Fondo sono destinate, tra l'altro: a promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, nonché a favorire l'accesso al credito delle imprese; a promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi; a favorire e sostenere la realizzazione di iniziative e di attività tra le imprese del settore creativo e culturale, le università e gli enti di ricerca; a favorire e sostenere l'internazionalizzazione e le esportazioni, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato sia interno che estero.

La ripartizione delle risorse del Fondo è demandata a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 6 introduce un credito di imposta a favore degli *sponsor* per le sponsorizzazioni di carattere tecnico, puro o misto, destinate alla realizzazione e alla promozione di manifestazioni, eventi, spettacoli, festival, rassegne, rappresentazioni, anche con finalità di educazione, di divulgazione, di facilitazione e di sostegno dell'accesso dei fruitori alla cultura e alla creatività.

Il credito di imposta riconosciuto è del 45 per cento dell'importo o del valore della sponsorizzazione, risultante e certificato dal contratto di sponsorizzazione stipulato tra le parti.

L'articolo 7 istituisce un credito di imposta sugli investimenti per ricerca, sviluppo e produzione alle imprese del settore creativo, in percentuali differenziate in ragione del costo crescente degli investimenti.

L'articolo 8 detta disposizioni per la semplificazione dell'affidamento in comodato, concessione o locazione, a soggetti iscritti nel registro delle imprese creative e culturali, di immobili di proprietà pubblica che vengano destinati ad attività culturali e creative.

Sono, altresì, previsti benefici in ordine agli oneri derivanti dalle eventuali opere di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, dei quali i soggetti affidatari degli immobili si fanno carico.

La relazione illustrativa specifica che i suddetti benefici perseguono il duplice obiettivo di garantire la realizzazione delle attività culturali e creative e di restituire immobili inutilizzati o addirittura dismessi alla vita delle comunità e dei territori.

L'articolo prevede, inoltre, l'affidamento in concessione o in locazione anche di immobili di proprietà pubblica che non necessitino di interventi di ristrutturazione e riqualificazione, qualora destinati alle attività creative e culturali come definite dalle norme del presente disegno di legge.

L'articolo 9 stabilisce la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche degli oneri sostenuti dai contribuenti, anche in riferimento ai familiari fiscalmente a carico, per specifiche categorie di prodotti e di servizi creativi e culturali elencati al comma 1, tra i quali i biglietti di ingresso e abbonamenti per l'accesso agli istituti e ai luoghi della cultura, alle manifestazioni creative e culturali, alle esposizioni e agli spettacoli di cinema. Sono, inoltre, detraibili le spese per l'acquisto di beni e servizi editoriali. Al riguardo, nella relazione illustrativa, si chiarisce che "si tratta di una scelta di principio, determinata prima di tutto dalla convinzione che la spesa culturale, alla stregua delle spese sanitarie, debba appartenere al novero di quelle direttamente connesse all'esercizio dei diritti sociali e civili della persona".

L'articolo 10 istituisce l'agenzia «Italia Creativa», alla quale sono attribuite, tra l'altro, le funzioni di progettazione, gestione e attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno e lo sviluppo del settore creativo e culturale, nonché di progettazione, gestione e attuazione di programmi, azioni e interventi

per l'internazionalizzazione, l'esportazione e il rafforzamento delle imprese del settore creativo e culturale.

Il relatore pone in evidenza, conclusivamente, che l'iniziativa legislativa verte su materia analoga a quella del disegno di legge n. 637, di cui la Commissione ha già iniziato l'esame.

Precisa, al riguardo, che le due proposte condividono diverse misure, tra cui l'istituzione di un registro delle imprese culturali e creative, l'istituzione di un fondo ad esse dedicato, l'utilizzazione di immobili pubblici per lo svolgimento di attività culturali e creative.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge appena illustrato con il disegno di legge n. 637 del senatore Occhiuto.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 882 a quella del disegno di legge n. 637.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre.

Il **PRESIDENTE** comunica che in data odierna si è svolto un breve ciclo di audizioni al quale hanno preso parte il Gruppo Apollo, la Federazione italiana mercanti d'arte (FIMA), nonché l'avvocato Massimo Sterpi, il dottor Franco Noero, il dottor Vincenzo De Bellis e il professore Lorenzo Casini, esperti. Ricorda che le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione. Agli altri soggetti indicati dai Gruppi verrà chiesto di fornire un contributo scritto, al quale è accordato il medesimo regime di pubblicità.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono iscritti in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale, proponendo di fissare alle ore 12 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il **PRESIDENTE** dichiara chiusa tale fase procedurale e, su richiesta della relatrice D'Elia, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di martedì 24 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(67) Anna ROSSOMANDO e altri. - Riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli istituti della storia della Resistenza e dell'età contemporanea
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 4 ottobre, nel corso della quale è stata svolta la relazione introduttiva.

Il **PRESIDENTE**, constatato che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale. Su richiesta del relatore Verducci, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 ottobre.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sulla valorizzazione del distretto del contemporaneo di Roma ([n. 187](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) informa che in data odierna si è avviato il ciclo di audizioni sull'affare in titolo, con l'intervento del professor Umberto Vattani, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Avverte che le documentazioni acquisite nel corso di tale audizione, al pari delle altre documentazioni che saranno eventualmente acquisite successivamente, saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

Art. 1

1.1

[Cosenza](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i cammini» inserire le seguenti: «, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine,».

1.2

[Rosa](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «ed elementi» inserire la seguente: «paesaggistici,»;

b) al comma 2, dopo le parole: «la tutela e la valorizzazione» inserire le seguenti: «dei paesaggi,».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del patrimonio» inserire la seguente: «paesaggistico,».

1.3

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali» inserire le seguenti: «, ambientali, paesaggistici».

1.4

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, dopo le parole: «la promozione e l'incentivazione delle attività connesse all'agricoltura nei territori interessati» inserire le seguenti: «e in quelli rurali marginali delle aree interne».

1.5

[Rando](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «per persone diversamente abili» con le seguenti: «per persone con disabilità».

Art. 2

2.2

[Croatti](#), [Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'inserimento nella Mappa, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

- b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;
- c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;
- d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;
- e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;
- f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

2.3

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

2.4

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

2.5

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale per i cammini di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

2.6

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

- a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti dal decreto di cui al comma 8;
- b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto una buona parte dei requisiti;
- c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

2.7

Il Relatore

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Art. 3

3.3

[Aloisio](#)

Al comma 1, le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:

«la cabina di regia nazionale per i cammini, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone). La cabina di regia di cui al primo periodo è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dal Parlamento, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e

speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

3.4

[Versace](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e per la transizione digitale» con le seguenti: «, per la transizione digitale e per le politiche in favore delle persone con disabilità».

3.5

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» con le seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica».

3.6

[Marti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «della sovranità alimentare e delle foreste,» aggiungere le seguenti: «dell'istruzione e del merito,».

3.7

[Aloisio](#)

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «segnaletica», inserire le seguenti:

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione,».

3.8

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, lettera h), numero 1), dopo la parola: «ambientali» inserire la seguente: «, naturalistici».

3.9

[Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

«m-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

3.10

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della carbon footprint».

3.11

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

3.12

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

Art. 4

4.4

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e di quello turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».

4.5

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «rappresentanti delle associazioni» aggiungere le seguenti: «, delle Università».

4.6

[Rando, D'Elia, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «associazioni a tutela dei disabili» con le seguenti: «associazioni a tutela delle persone con disabilità».

4.7

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte anche normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte anche normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».

4.8

[Versace](#)

Al comma 3, dopo le parole: «il Ministro del turismo», inserire le seguenti: «, il Ministro per le disabilità».

4.9

Il Relatore

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «e si avvale di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;*
- b) promozione e comunicazione;*
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;*
- d) valore culturale e paesaggistico».*

Art. 5

5.1

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali, rispettivamente, il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».

Art. 7

7.1

[Marti](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «sentito il Ministero della salute e la Cabina di regia, promuove»

con le seguenti: «sentiti il Ministero della salute e la Cabina di regia, può promuovere» e dopo le parole: «di ogni ordine e grado,» inserire le seguenti: «nel rispetto della loro autonomia,».

NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE (NT) E ADOTTATO DALLA COMMISSIONE
PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. [562](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove e valorizza i cammini, anche comprensivi delle vie d'acqua fluviali e marine, quali itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, senza l'ausilio di mezzi a motore, articolati in tappe giornaliere, che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, di valorizzazione degli attrattori culturali, storici, artistici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi nonché di sviluppo turistico dei territori interessati.

2. La promozione e la valorizzazione dei cammini è finalizzata ad assicurare: la fruizione dei luoghi su cui si svolgono, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità per le persone con disabilità; lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici nazionali e internazionali; l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo 2

(Banca dati dei cammini d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la «banca dati dei cammini d'Italia», di seguito denominata «banca dati», che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inseriti nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto interministeriale di cui al comma 4 del presente articolo:

a) i tratti presenti sul territorio italiano dei cammini riconosciuti quali itinerari culturali europei dal Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013;

b) i cammini interregionali che interessano il territorio di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) i cammini riconosciuti da una regione o da una provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale.

3. Il Ministero del turismo provvede all'inserimento nella banca dati dei cammini di cui al comma 2, assegnando contestualmente la qualifica di «cammino d'Italia».

4. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 3, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, sono definite:

- a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;
- b) gli *standard* di qualità a cui i cammini indicati dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;
- c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e l'eventuale cancellazione dalla banca dati dei cammini non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto.

5. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di istituire e disciplinare cammini e itinerari di interesse regionale e locale.

Articolo 3

(Cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. Al fine di agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare, con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituita, presso il Ministero del turismo, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia, di seguito denominata «cabina di regia».

2. Il decreto di cui al comma 1 individua i compiti e le funzioni della cabina di regia. In particolare, la cabina di regia, sentito il tavolo permanente per i cammini d'Italia di cui all'articolo 4:

- a) definisce gli *standard* di qualità dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2;
- b) definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati dei cammini d'Italia;
- c) definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia di cui all'articolo 5 e ne monitora l'attuazione;
- d) approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La cabina di regia è composta da due rappresentanti del Ministero del turismo, due rappresentanti del Ministero della cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed è presieduta dal Ministro del turismo o da un suo delegato. Alla cabina di regia possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche posti all'ordine del giorno.

4. Il Ministero del turismo, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico e amministrativo alla cabina di regia, anche avvalendosi di esperti esterni all'amministrazione, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Ai componenti della cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese, ad eccezione di quelle relative alle missioni, o emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento, ivi inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti della cabina di regia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Tavolo permanente per i cammini d'Italia)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero del turismo, con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro della cultura e con il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, il tavolo permanente per i cammini d'Italia, di seguito denominato «tavolo permanente».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Al tavolo permanente partecipano i componenti della cabina di regia di cui all'articolo 3, i rappresentanti delle associazioni, ivi incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle Università, degli enti del terzo settore e degli operatori ed organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei cammini e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Articolo 5

(Programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia)

1. La cabina di regia, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), sentito il tavolo permanente di cui all'articolo 4, predispose il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d'Italia (di seguito «programma»), indicando le priorità degli interventi e definendo la strategia unitaria di promozione e di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

2. Gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.

Articolo 6

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sui cammini che dà conto delle attività svolte dalla cabina di regia di cui all'articolo 3 e dello stato di attuazione degli interventi previsti nel programma di cui all'articolo 5.

Articolo 7

(Campagne di promozione dei cammini)

1. Al fine di promuovere i cammini inseriti nella banca dati di cui all'articolo 2, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Articolo 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale

2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 della presente legge, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserve speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

G/840/1/7

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

La 7ª Commissione permanente, in sede di discussione del disegno di legge recante Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana (A.S. 840), premesso che:

il disegno di legge intende concedere un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore dell'Istituto della Enciclopedia italiana;

detto Istituto è un istituto di diritto privato di cui è tuttavia riconosciuto l'interesse nazionale per le funzioni svolte, e attinge a diverse fonti di finanziamento: già, ad esempio, il comma 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per le medesime funzioni dichiarate, aveva riconosciuto all'Istituto un contributo *una tantum* pari a 1 milione di euro;

considerato che:

il finanziamento in oggetto intende viepiù garantire «continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale»;

tuttavia l'entità del finanziamento richiesto divaricherebbe ancor più la forbice dell'ircocervo giuridico che l'istituto rappresenta, facendo di fatto di un istituto di diritto privato d'interesse nazionale una sorta, se pur sottaciuta, di «partecipata statale»;

valutato che:

nel venir meno del tradizionale modello umanistico e nel solco della «grande trasformazione» che investe l'universo del sapere ad ampio raggio, al libro, quale privilegiato vettore nella diffusione della cultura, si sono affiancate nuove fonti d'informazione e conoscenza che hanno generato mutamenti - sia di tipo più apparentemente superficiale e cosmetico, sia più profondi, di tipo interno, sostanziale, tipologico - rispetto alla scrittura, alla lettura e alla trasmissione stessa dei saperi;

non si può ignorare che, ormai, nella coscienza del pubblico, entrino sempre più frequentemente opere dei generi più disparati che presuppongono un ideale specifico di bellezza, "diversa" però da quella associata a forme di sapere tradizionale considerate fino a poco tempo addietro "insostituibili", nonché un nuovo senso del ritmo e un inedito rapporto con la conoscenza. Linguaggi estetici lontani collaborano tra loro e si sostengono l'un l'altro, fino ad abbandonare una dimensione finalizzata e contenuta, per confluire in un ambito della comunicazione molto più allargato;

valutato altresì che:

occorrerebbe, in primo luogo, far piena luce sulla precisa natura che questa sorta di ircocervo

giuridico - qual è l'Istituto della Enciclopedia italiana - ha ormai finito per assumere, ovvero in cosa precisamente abbia svolto e svolga, o in che modo ancora dovrebbe svolgere, affinché le venga riconosciuta appieno quella «funzione pubblica» di cui si pregia, e dunque in che modo e a chi debba rispondere del proprio operato, al netto di un piano editoriale che dovrebbe necessariamente tener conto non solo della digitalizzazione bensì della parcellizzazione e dell'ibridazione stessa dei «saperi» che vi sottostà, nonché della sempre più evidente e accentuata «deperibilità» di ciò che s'ha in uso già da tempo definire «sapere enciclopedico»;

impegna il Governo:

- a implementare misure di controllo affinché, in merito a tutte le attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisca annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto, anche in relazione al piano editoriale e all'attività culturale;

- a riferire altresì sulla facoltà assunzionale e sulle tipologie contrattuali della forza-lavoro impiegata, valutando l'opportunità che quota parte del contributo di cui al comma 1 sia destinata all'assunzione, ovvero alla stabilizzazione del personale attualmente in carico con contratti parasubordinati da trasformare in contratti a tempo indeterminato.

Art. 1

1.1

[Pirondini](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In merito alle attività finanziate di cui al comma 1, l'Istituto della Enciclopedia italiana riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto».

1.3.2.1.6. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 70 (pom.) del 24/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2023

70ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

indi del Presidente

[MARTI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura, Sgarbi.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale per l'analisi e le politiche pubbliche (INAPP) il dottor Emmanuele Crispolti, primo ricercatore, responsabile della struttura sistemi formativi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa.

La [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva su povertà educativa, abbandono e dispersione scolastica: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 luglio.

La [PRESIDENTE](#) introduce la procedura informativa in titolo.

Ha quindi la parola il dottor CRISPOLTI, primo ricercatore e responsabile della struttura sistemi formativi dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), il quale svolge il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

La [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono senatori iscritti a parlare per richieste di chiarimento, ringrazia il dottor Crispolti per il contributo offerto e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 13,25.

AFFARI ASSEGNATI

Valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma ([n. 187](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 10)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che sull'affare assegnato in titolo l'Ufficio di Presidenza ha audito il professor Vattani, in qualità di presidente del Comitato scientifico del progetto "Roma. Distretto contemporaneo", illustra una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato). L'atto di indirizzo è diretto ad impegnare il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso un'interlocuzione con la regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il richiamato progetto volto a valorizzare il cosiddetto distretto del contemporaneo.

Il sottosegretario SGARBI esprime un orientamento favorevole rispetto allo schema di risoluzione, che si fa carico dell'esigenza, condivisa anche da Roma capitale, di valorizzare le testimonianze dell'arte contemporanea di Roma. Ciò premesso, esprime riserve in ordine alla denominazione del progetto, circoscritto al solo settore contemporaneo, tenuto conto che l'area urbana interessata presenta invece significativi legami con l'architettura degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Tali considerazioni indurrebbero, a suo avviso, a prediligere una diversa denominazione del richiamato progetto, in cui siano valorizzati i termini moderno e contemporaneo.

Rileva infine che l'iniziativa, pur meritoria, deve necessariamente tenere conto della difficoltà di intercettare rilevanti flussi turistici interessati all'architettura moderna e contemporanea, tenuto conto che vi sono città (si pensi a New York e Parigi) che presentano un patrimonio di maggiore interesse sotto tale profilo.

La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) propone una riformulazione dell'atto di indirizzo illustrato dal presidente relatore. Nello specifico, chiede che l'ultimo capoverso delle premesse sia modificato al fine di precisare che l'offerta culturale della Capitale ad oggi è "conosciuta per" le testimonianze dell'antica Roma, e non che la stessa sia esclusivamente "rivolta alle" medesime testimonianze. Ciò al fine di tener conto delle molteplici iniziative assunte nel tempo, al fine di valorizzare anche l'offerta culturale contemporanea nella città di Roma.

Il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*) riformula l'ultimo capoverso della proposta di risoluzione nel senso indicato dalla senatrice D'Elia e il dispositivo, onde tener conto delle considerazioni del Sottosegretario.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole allo schema di risoluzione, sottolinea il rilievo della valorizzazione del distretto del contemporaneo in Roma e richiama, in proposito, l'intervento svolto dal professor Vattani nel corso della sua audizione. Ritene, al riguardo, che sia importante riconoscere le molteplici dinamiche storiche e artistiche della città di Roma e assumere iniziative per la loro promozione. Nello specifico, reputa che l'elemento qualificante del progetto, di cui giudica importante mantenere la denominazione "Roma. Distretto contemporaneo", sia la finalità di qualificare l'area affinché divenga, anche in una visione prospettica, un polo urbano dell'arte contemporanea competitivo con le principali realtà internazionali.

Preso atto che non vi sono altri senatori iscritti in dichiarazione di voto, il presidente relatore [MARTI](#) (*LSP-PSd'Az*), dopo aver dato riscontro a una richiesta di precisazione del senatore [CRISANTI](#) (*PD-IDP*) in ordine all'estensione dell'area urbana interessata all'affare assegnato in esame, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato), nel testo riformulato, che la Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE REDIGENTE

(840) MARTI. - Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia italiana

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il relatore [PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra l'emendamento 1.2, pubblicato in allegato, il cui contenuto, condiviso con il Governo, è finalizzato a superare alcune criticità relative alla copertura degli oneri del provvedimento in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sul disegno di legge si è espressa la Commissione affari costituzionali con un parere non ostativo, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Non si può, pertanto, procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo del relatore alle ore 12 di venerdì 20 ottobre e che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte infine che, non essendo ancora giunti i pareri delle Commissioni consultate, non si può procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(762) MARTI e altri. - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stato fissato il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 23 ottobre.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 17 emendamenti, pubblicati in allegato.

Comunica, altresì, che la Commissione affari costituzionali ha espresso un parere non ostativo sul disegno di legge, mentre la Commissione bilancio non si è ancora espressa. In assenza di tale parere, non è possibile procedere alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) presenta e illustra 8 emendamenti, pubblicati in allegato, segnalando che essi rivestono un rilievo prettamente formale.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che, non essendo ancora giunti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione per le questioni regionali, non si può procedere alla votazione degli emendamenti. Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(507) VERDUCCI e altri. - Disposizioni sulla redazione della "mappa della Memoria" per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei "viaggi nella storia e nella Memoria" presso i campi medesimi

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 17 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che, alla scadenza del termine di oggi, non sono stati presentati né ordini del giorno né emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede consultiva, l'Atto Senato n. 912 (Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili).

Tenuto conto del ristretto termine per l'espressione del parere (otto giorni dall'assegnazione), propone che il provvedimento sia esaminato dalla Commissione nelle ulteriori sedute convocate nella corrente

settimana.

Conviene la Commissione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, come stabilito poc'anzi, l'ordine del giorno delle sedute della Commissione della settimana corrente è integrato con l'esame del disegno di legge n. 912.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 187

La 7a Commissione permanente del Senato,

premesse che:

l'area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni all'interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l'Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l'asse di Via Guido Reni è sorto l'Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto "Roma. Distretto Contemporaneo" svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale: è emersa l'esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione "Distretto del Contemporaneo" al fine di riconoscerne vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, della creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente rivolta alle testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi;

impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto "Roma. Distretto Contemporaneo".

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 187

(Doc. XXIV, N. 10)

La 7a Commissione permanente del Senato,

premesse che:

l'area urbana delimitata dal Flaminio, dal Foro Italico e dalla Farnesina racchiude un patrimonio straordinario dal punto di vista ambientale, culturale e della storia di Roma;

in tale area è infatti presente un consistente nucleo di importanti opere di architettura realizzate a partire dalla prima metà del Novecento fino ad oggi;

negli ultimi decenni, all'interno o accanto ad alcuni dei principali edifici, si sono sviluppati nuovi poli di attrazione culturale e centri di attività, che costituiscono componenti essenziali della capacità di Roma di inserirsi nel circuito delle grandi Capitali europee. Nei pressi del complesso del Foro Italico, in cui sono presenti il Coni, Sport e Salute e l'Auditorium della RAI, è sorto un sistema culturale di grande respiro che ha il suo punto focale nel Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) e che si caratterizza per la presenza della Galleria Nazionale di Arte Moderna, nonché delle numerose Accademie ed Istituti di Cultura stranieri di Valle Giulia. Lungo l'asse di Via Guido Reni è sorto l'Auditorium Parco della Musica, importante polo culturale, che ospita anche la Festa del Cinema di Roma. Accanto al Ministero degli affari esteri, che a sua volta ospita una delle più importanti collezioni di arte contemporanea italiana, vi è la sede della Scuola nazionale di Amministrazione e in tale area vi sono sedi di facoltà di Architettura e del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza. Di fronte al MAXXI sta per nascere il Museo della Scienza, mentre lungo le sponde del fiume sono presenti numerosi circoli sportivi e ricreativi;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione dell'Ambasciatore Umberto Vattani, Presidente del Comitato Scientifico del progetto "Roma. Distretto Contemporaneo", svolta dinanzi all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nel corso della quale: è emersa l'esigenza di riconoscere e denominare la richiamata area con la locuzione "Distretto del Contemporaneo" al fine di riconoscerne vocazione e prospettive;

è stato evidenziato che tale area può costituire il punto di partenza per un programma di azioni volte a valorizzare, oltre che preservare, l'area con interventi di riqualificazione urbana (anche con riferimento alla Casa delle Armi e allo Stadio Flaminio), di installazione di nuove opere d'arte, di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, di sistemazione e cura degli spazi aperti d'uso pubblico, nonché con la creazione di un diverso e più stretto rapporto con il fiume;

è stata riconosciuta l'opportunità di promuovere tale sforzo progettuale, che mira a potenziare e diversificare l'offerta culturale della Capitale, ad oggi quasi esclusivamente conosciuta per le testimonianze dell'antica Roma e dei monumenti rinascimentali e barocchi, impegna il Governo ad assumere iniziative di competenza al fine di sostenere, anche attraverso una interlocuzione con la Regione, la Città metropolitana e Roma capitale, il progetto richiamato in premessa, che mira a valorizzare il patrimonio architettonico e artistico moderno e contemporaneo presente nell'area urbana del Flaminio, del Foro italico e della Farnesina.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [840](#)

Art. 1

1.2

Il Relatore

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [562 NT](#)

Art. 1

1.1

[Versace](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alla disposizione di cui al primo periodo, la circolazione motorizzata è prevista per i mezzi di soccorso, controllo, sorveglianza e

manutenzione, nonché per i mezzi indispensabili per consentire l'accessibilità alle persone con disabilità».

1.2

[Cosenza](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Lungo i cammini di cui alla presente legge è vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici».

Art. 2

2.1

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, e le loro dirette confluenze viarie di riconosciuto interesse culturale, locale o regionale».

2.2

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo:

«I cammini sono riconosciuti di interesse locale anche sulla base di criteri relativi alla lunghezza complessiva del percorso stesso e del potenziale sviluppo economico per il territorio cui afferiscono».

2.3

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) i cammini religiosi, individuati con apposita delibera della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 3, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI): sono considerati cammini religiosi i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale».

2.4

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'inserimento nella «banca dati» di cui al comma 1, i cammini devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) quantità degli accessi: il percorso deve essere facilmente accessibile da diversi punti del territorio italiano;

b) pubblicazione di una guida: deve essere disponibile una guida completa e aggiornata del percorso;

c) capienza turistica (posti letto) in tutte le tappe: il percorso deve garantire una capienza turistica sufficiente in tutte le tappe;

d) disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo": il percorso deve garantire la disponibilità di accoglienza a basso costo o "a donativo" in almeno il 50 per cento delle tappe;

e) anni di attività: il percorso deve essere attivo da almeno un anno;

f) iniziative di animazione: il percorso deve prevedere iniziative di animazione relative ai "contenuti" del cammino».

2.5

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) i cammini possono essere classificati in tre livelli:

a) cammini che soddisfano appieno tutti i requisiti previsti;

b) cammini che sono in fase di perfezionamento e che hanno già raggiunto buona parte dei

requisiti;

c) cammini allo stato nascente che hanno ancora bisogno di sviluppo».

Art. 3

3.1

[Aloisio](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:

«, anche utilizzando la segnaletica europea del Club Alpino Italiano attraverso apposita convenzione».

3.2

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) nell'assunzione di ogni decisione, tiene conto preliminarmente delle normative europee e nazionali in relazione alla valutazione del minor impatto ambientale, alla tutela faunistica, alla riduzione del consumo di suolo e al calcolo della *carbon footprint*».

3.3

[Aloisio](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) propone al Consiglio d'Europa, ovvero agli organi e alle istituzioni preposte alla certificazione degli itinerari culturali europei e con gli analoghi organismi presenti negli Stati membri dell'Unione europea, incontri periodici volti ad approfondire le migliori pratiche a livello internazionale».

3.4

[Aloisio](#)

Al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«La cabina di regia, che relaziona annualmente il proprio operato presso la simbolica Certosa di Trisulti situata nel comune di Colleparado (Frosinone), è presieduta dal Ministro della cultura o da un suo delegato ed è composta da quattro membri eletti dalle Camere, quattro membri eletti dalle Regioni italiane a statuto ordinario e speciale, un membro eletto dalle Province autonome, un membro eletto dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. La cabina di regia, così composta, elegge al proprio interno, un coordinatore con funzioni anche di portavoce».

3.5

[Sironi](#), [Aloisio](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ministero della cultura,» inserire le seguenti:

«due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

3.6

[Occhiuto](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri,» inserire le seguenti: «un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca,».

Art. 4

4.1

[Marti](#)

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole da: «sentito il Ministro della cultura» fino a: «disabilità» con le seguenti: «sentiti il Ministro della cultura e il Ministro per le politiche in favore delle persone con disabilità, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.2

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 3, dopo le parole: «culturale e turistico,» inserire le seguenti: «rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute,».

4.3

[Sironi, Aloisio](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative» con le seguenti: «e ha la facoltà di elaborare proposte normative e amministrative da sottoporre alla cabina di regia».

4.4

[Croatti, Aloisio](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, anche avvalendosi di esperti in materia di cammini, scelti relativamente all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche quali:

- a) sicurezza e accessibilità;
- b) promozione e comunicazione;
- c) innovazione e sviluppo sostenibile;
- d) valore culturale e paesaggistico».

Art. 5

5.1

[Croatti, Aloisio](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito del programma, anche al fine di valutare l'impatto dei progetti finanziati, nonché di verificare che i finanziamenti producano effetti percepibili e duraturi, il Ministro della cultura individua le priorità di sviluppo dei cammini prevedendo obiettivi verificabili, quali il numero di pellegrini che hanno percorso il cammino, il livello di soddisfazione dei pellegrini e l'impatto economico del cammino sul territorio».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [762](#)

Art. 2

2.1

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e d).

2.2

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.3

[Crisanti, D'Elia, Rando, Verducci](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.4

[Romeo](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

"2-bis): dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Sono esclusi dalla presente normativa e sono quindi di libera circolazione i beni librari a stampa, di valore inferiore ad euro 1.000, che siano presenti in almeno due esemplari nelle biblioteche nazionali e che non abbiano annotazioni

manoscritte dell'autore o segni identificati di appartenenza".

2.5

[Crisanti](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 11, comma 1, lettera h), è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2024, la soglia di cinquanta anni di cui al primo periodo è incrementata di tre anni per ciascun anno, fino al raggiungimento della soglia di settanta anni"».

2.6

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso "3", sopprimere i periodi terzo e quarto.

2.7

[Claudio Borghi](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso «3.», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al primo periodo, dopo la parola: "presentazione", aggiungere la seguente: "telematica";*

2) *al secondo periodo, dopo la parola: "approfondimenti" aggiungere le seguenti: ", tra i quali la visione dal vivo del bene";*

3) *al terzo periodo, aggiungere , in fine le seguenti parole: ", nel cui caso l'interessato potrà produrre, per qualsiasi fine, un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la formazione del silenzio assenso".*

2.8

[Crisanti](#)

Al comma 1, lettera d), al capoverso "3.", terzo periodo, sostituire la parola: «Decorso» con le seguenti: «Qualora l'attestazione relativa al valore del bene risulti da perizia, decorso».

2.9

[Claudio Borghi](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) all'allegato A, lettera A, il numero 13 è sostituito dal seguente: "collezioni ed esemplari aventi interesse paleontologico, etnografico o numismatico non rientranti nella categoria di cui al numero 1) del presente allegato A"».

2.10

[Marti](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 91, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. L'onere della prova che la data del ritrovamento delle cose di cui all'articolo 10, nel sottosuolo o sui fondali marini, sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 364 del 30 giugno 1909 è in capo allo Stato.»

2.11

[Crisanti](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il termine di cui all'articolo 68, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i primi due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per provvedere è di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda; per i successivi due anni il medesimo termine è di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda».

2.0.1

[Malan](#), [De Priamo](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Terzi Di Sant'Agata](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale nonché dalla normativa dell'Unione Europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità che sono definite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministero della cultura adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

2.0.2

[Murelli, Centinaio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis

(Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)

1. Fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali anche di carattere bilaterale, nonché dalla normativa dell'Unione europea, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura attraverso l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni

culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995, ratificata ai sensi della legge 7 giugno 1999, n. 213, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possono essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT.

2. Il Ministero della cultura può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i beni culturali di cui al comma 1, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, il Ministro della cultura adotta, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno o più decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, nei quali siano definiti, a condizione di reciprocità, per ogni mostra o esposizione:

a) la garanzia di restituzione di cui al comma 2;

b) la lista descrittiva definitiva e la relativa provenienza dei beni oggetto della garanzia di restituzione a cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, previa verifica del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dichiarazione dei prestatori sulla legittima proprietà da oltre settanta anni ovvero, per le acquisizioni più recenti, dichiarazione che fino a quel momento non sia stato fatto valere un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della garanzia di restituzione;

c) il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in esposizione in Italia, comunque non superiore a dodici mesi;

d) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto o ai soggetti che li hanno resi disponibili.

4. Il decreto di cui al comma 3 acquista efficacia sessanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora non siano state presentate azioni di rivendicazione».

Art. 3

3.1

[Claudio Borghi](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: "con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto."

3.2

[Crisanti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41»;

- alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche qualora l'imposta sul valore aggiunto si applichi secondo il regime previsto dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41».

Art. 5

5.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le quali entrano in vigore a decorrere dal 1°

gennaio 2026».

5.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [785](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Lo Stato» con le seguenti: «La Repubblica» e le parole: «come luogo unico» con le seguenti: «quale luogo di particolare rilievo»;*

b) *sopprimere le parole: «della redenzione della terra.».*

Art. 2

2.100

Il Relatore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:*

«1. Ai fini di cui all'articolo 1, è riconosciuto un contributo per il finanziamento, nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2023 e l'anno 2032, dei seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:»;

b) *alla lettera a), sostituire le parole: «della cultura architettonica del XX secolo, dei riflessi e delle influenze sul bacino del Mediterraneo» con le seguenti: «della cultura architettonica italiana del XX secolo e dei suoi riflessi sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, nonché»;*

c) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio»;

d) *sostituire le lettere c) e d) con le seguenti:*

«c) la valorizzazione delle "Città di fondazione del Novecento dell'Agro pontino", cosiddette "Città di fondazione", nell'ambito del progetto "Sistema integrato delle Città di fondazione", finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale»;

e) *alla lettera e), sostituire le parole: «"Città di Fondazione dell'Agro Pontino", secondo criteri di sostenibilità di sviluppo fondati sulla corretta gestione delle risorse e sulle strategie integrate dei processi» con le seguenti: «Città di fondazione dell'Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi»;*

f) *alla lettera g), sostituire la parola: «marchio-logo-tipo» con la seguente: «logo»;*

g) *alla lettera h), dopo la parola: «scuole» aggiungere la seguente: «secondarie»;*

h) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) l'istituzione del "Festival delle Città di fondazione" al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un'ottica europea e internazionale, sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del

Mediterraneo».

i) *alla , lettera l), sostituire le parole:* «finalizzate a una migliore fruizione» con le seguenti: «finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse»;

l) *alla lettera m), sopprimere la seguente parola:* «anche».

Art. 3

3.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore del Centenario di Latina quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza, di seguito denominato: "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro del turismo, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Presidente della regione Lazio e dal sindaco di Latina, o da loro delegati»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza» e: «di relazioni»;

c) *al comma 3, sopprimere le parole:* «pratiche di intervento e di»;

d) *al comma 4, sopprimere le parole:* «1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza»;

e) *al comma 5, sostituire le parole:* « con mezzi elettronici» con le seguenti: «sul sito internet del Comitato» e la parola: «conoscere» con la seguente: «conoscerne»;

f) *sopprimere il comma 6;*

g) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Istituzione del Comitato promotore del Centenario di Latina».

Art. 4

4.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole:* «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza» e «, comma 3»;

b) *al comma 2, sopprimere le parole:* «di relazioni».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Al comma 3, lettera i), sopprimere le parole: «, se prevista».

Art. 7

7.100

Il Relatore

Alla rubrica, sostituire le parole: «Contributo straordinario in favore del Comitato promotore per il "Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"» con le seguenti: «Contributo straordinario in favore del Comitato».

Art. 8

8.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dagli articoli 5 e 6» con le seguenti: «articoli 6 e 7» e le parole: «

allo scopo di utilizzare parzialmente» *con le seguenti*: «allo scopo parzialmente utilizzando».

TIT. 1

Il Relatore

Al titolo, sostituire le parole: «"1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"»
con le seguenti: «"quale città del Novecento, città delle acque, città dell'accoglienza».

1.3.2.1.7. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 127 (pom.) del 21/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2024

127ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario MAZZI, nel rispondere all'interrogazione 3-00990 della senatrice Fallucchi sul sito di "Herdonia" ad Ortona, in provincia di Foggia, rivolge un ringraziamento all'interrogante per il quesito posto, che consente di fornire elementi recentissimi sull'azione di tutela, promossa dal Ministero della cultura, in favore di uno dei siti archeologici più rilevanti della Puglia settentrionale.

Ricorda che il processo di acquisizione piena al patrimonio culturale nazionale è stato aggravato da un lungo contenzioso con la proprietà privata del bene, in relazione alla corresponsione del premio di rinvenimento per gli scavi condotti dal 1962 al 2000 e a causa delle procedure di esproprio di alcune particelle di massimo rilievo del sito, in cui ricadono l'area del foro, la basilica, il *macellum* e le terme di Herdonia.

A seguito dell'emanazione del decreto di pubblica utilità - prosegue il Sottosegretario - i proprietari privati non hanno accettato la proposta di indennità di esproprio; quindi, si è dovuto procedere secondo l'*iter* previsto dalla legge in assenza di accordo.

Informa poi che, di recente, la Direzione generale competente ha comunicato che, per quanto attiene a tale procedura di espropriazione, sono stati compiuti passi in avanti significativi: ad inizio aprile si sono concluse le attività del collegio nominato per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, a maggioranza, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e la relazione di stima è stata notificata agli interessati da parte della Soprintendenza territoriale. Fa presente che seguiranno i successivi passaggi amministrativi nei termini di legge che condurranno all'emanazione del decreto di esproprio.

Precisa che, sino ad oggi, nonostante le criticità evidenziate, connesse al lungo contenzioso con la proprietà privata del bene ed avente ad oggetto sia la corresponsione del premio di rinvenimento per gli scavi condotti dal 1962 al 2000 sia le procedure di esproprio, la Soprintendenza territoriale ha svolto comunque un'azione di costante monitoraggio rispetto alle descritte particelle di proprietà privata.

Ad esempio, nel febbraio 2024, considerato il precario stato di conservazione delle strutture antiche in elevato prive di copertura e protezione, ha chiesto ai privati proprietari, in attuazione dell'articolo 30, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, di predisporre tutti gli interventi necessari al mantenimento e opportuno ripristino delle condizioni di

sicurezza e conservazione, con particolare riferimento al taglio della vegetazione.

Con riferimento, invece, alle particelle di proprietà statale, specifica, quindi, che la Soprintendenza territoriale, di concerto con il Comune di Ortona e il Segretariato Regionale della Puglia, ha posto in essere numerosi interventi di tutela e di programmazione in relazione a diversi finanziamenti pubblici di cui Herdonia ha beneficiato. Ad esempio, nell'ambito degli interventi relativi al contratto istituzionale di sviluppo di Foggia, il Comune di Ortona ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per la "Realizzazione del parco archeologico di Herdonia", finalizzato principalmente alla connessione del sito con il centro urbano. Ricorda poi che Herdonia ha avuto un finanziamento, denominato "Lavori di scavo, restauro e valorizzazione", per un importo totale di 1,5 milioni di euro nell'ambito della programmazione ai sensi della legge n. 205 del 2017.

Evidenzia, inoltre, che, per iniziativa della Soprintendenza territoriale, l'area archeologica di Herdonia è stata inserita nei finanziamenti relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in particolare, in favore di "Appia Viarum, tratto di Ortona (area archeologica di Herdonia, Ponte Rotto sul Cervaro e Ponte Romano sul Carapelle)" è stato assegnato l'importo di un milione di euro.

Nel concordare con l'interrogante circa gli effetti culturali ed economici, in primo luogo turistici, che l'attività di valorizzazione globale del sito può effettivamente produrre in favore del territorio ortonese, dà atto di un grande impegno da parte degli Uffici territoriali affinché si preservasse l'area e, al contempo, si consolidasse la consapevolezza dell'importanza storica di Herdonia.

Richiama l'attenzione, a tal proposito, sulla circostanza che, proprio lo scorso marzo, l'Ufficio territoriale del Ministero della cultura ha organizzato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale di Ortona e con l'Università degli Studi di Foggia, un evento, inserito nell'ambito della Giornata nazionale del paesaggio 2024, di presentazione delle progettualità in corso alla cittadinanza di Ortona. Si dichiara convinto che l'acquisizione dell'intero sito alla proprietà pubblica rappresenterà la svolta in un percorso unitario di progettazione.

Assicura, conclusivamente, che il Ministero della cultura si impegnerà affinché si compia un'azione finalmente piena di tutela e di promozione in termini di attrattiva per i flussi turistici europei e internazionali.

La senatrice [FALLUCCHI](#) (*FdI*) si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il Sottosegretario e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 24 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che, anche al fine di superare alcune criticità, incluse quelle di carattere finanziario, il relatore, senatore Marti, ha presentato un nuovo testo (pubblicato in allegato), e propone di adottarlo come testo base.

Propone altresì di fissare per giovedì 23 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al nuovo testo.

La Commissione concorda sulle proposte della Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 7 maggio, nel corso della quale, ricorda la [PRESIDENTE](#), è stato fissato alle ore 12 di giovedì 16 maggio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 10 emendamenti (pubblicati in

allegato) e nessun ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, il senatore [CASTIELLO](#) (*M5S*), dopo aver dichiarato di condividere le finalità del disegno di legge in esame in ragione della rilevanza culturale della civiltà benedettina, fa presente che l'emendamento 1.1, al pari delle altre proposte emendative presentate dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, è volto ad estendere la portata precettiva e incentivante del provvedimento al monachesimo basiliano.

Ricorda, al riguardo, che i monaci basiliani, nel IX secolo d.C., si sono resi protagonisti nel Mezzogiorno d'Italia, che partiva da una situazione di difficoltà e di ritardo, di un recupero culturale ed economico di assoluta importanza, che ha condotto, tra l'altro, all'introduzione della bachicoltura e alla costruzione di monasteri di rilievo internazionale.

L'emendamento 1.2 è dato per illustrato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Ha la parola la presidente [COSENZA](#) (*FdI*), promotrice del disegno di legge in esame, la quale fa presente che, nel contesto delle disposizioni di rivitalizzazione e rilancio del ruolo e delle attività delle abbazie e degli insediamenti benedettini, le proposte emendative di sua iniziativa sono orientate a fornire un elenco degli insediamenti che da subito entreranno a far parte dell'istituendo cammino "La via dell'Occidente" (emendamento 2.1), a stabilire che il suddetto elenco possa essere arricchito con decreto interministeriale e a prevedere lo svolgimento di un programma di eventi ispirato alla promozione dei valori dell'Unione europea e dell'Occidente attraverso la riscoperta dei luoghi e della storia del monachesimo benedettino (emendamento 2.3), ad istituire un circuito delle strutture monastiche delle abbazie benedettine funzionale ad attrarre nuovi flussi turistici, nonché un marchio riservato alle strutture ricettive che aderiscono al circuito stesso (emendamento 2.0.1).

Preannuncia, infine, che la proposta emendativa 3.0.1, di cui è promotrice, ha ad oggetto l'istituzione del premio "La via dell'Occidente", con l'obiettivo di perseguire i valori universali della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità.

Gli ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché quelli riferiti agli articoli 3 e 4 sono dati per illustrati.

La [PRESIDENTE](#), nel ricordare che è giunto il parere (non ostativo con osservazioni) della Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge in esame, informa che la Commissione affari sociali, sanità e lavoro si è espressa con un parere favorevole e che non sono, invece, ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Avverte che, pertanto, non si può procedere alle votazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,

NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. [785](#)

NT

Il Relatore

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032

Articolo 1

(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico e sociale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Articolo 2

(Obiettivi delle iniziative)

1. Ai fini dell'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgersi nel territorio del comune di Latina e nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale ed internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle "Città di fondazione dell'Agro pontino", cosiddette "Città di fondazione", nell'ambito del progetto "Sistema integrato Città di fondazione" finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale delle Città di fondazione dell'Agro pontino, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi;

f) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

g) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

h) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

i) l'istituzione del «Festival delle Città di fondazione», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo;

l) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui alle lettere precedenti;

m) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

n) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Articolo 3

(Istituzione della Fondazione «Latina 2032»)

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata Fondazione, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.

2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati gli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

4. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

5. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Articolo 4

(Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»)

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Articolo 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [939](#)

Art. 1

1.1

[Aloisio, Castiello, Pirondini](#)

Al comma 2, dopo le parole: «insediamenti benedettini», inserire le seguenti: «e dei monaci basiliani».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo le parole: «insediamenti benedettini», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e dei monaci basiliani».

1.2

[Cosenza](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: "dicasteri" con la seguente: "ministeri".

Art. 2

2.1

Cosenza

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Ai fini della promozione e valorizzazione culturale, nazionale e internazionale, e dei progetti e programmi UNESCO indirizzati all'identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, è istituito il cammino «La via dell'Occidente». Per le finalità di cui al primo periodo fanno parte del cammino, la cui mappatura è accessibile sui siti *internet* istituzionali del Ministero del turismo e del Ministero della cultura, con informazioni, accessibili almeno nelle lingue italiana e inglese, utili a generare interesse negli utenti, i seguenti insediamenti benedettini e le loro diramazioni, presenti nelle regioni italiane:

1. Abbazia territoriale della Santissima Trinità (Cava de' Tirreni (Sa), Campania);
2. Abbazia Santuario Di Santa Maria di Montevergine (Mercogliano (Av), Campania);
3. Abbazia di San Guglielmo al Goletto (Sant'Angelo dei Lombardi (Av), Campania);
4. Abbazia di Pomposa (Codigoro (Ra), Emilia Romagna);
5. Abbazia di Nonantola (Nonantola (Mo), Emilia Romagna);
6. Abbazia di San Pietro (Modena, Emilia Romagna);
7. Abbazia di Santa Maria del Monte (Cesena, Emilia Romagna);
8. Abbazia di San Gallo (Moggio Udinese (Ud), Friuli V.G.);
9. Abbazia di Santa Maria in Silvis (Sesto al Reghena (Pn), Friuli V.G.);
10. Abbazia di San Silvestro (Montefano (Mc), Marche);
11. Abbazia di Montecassino (Montecassino (Fr), Lazio);
12. Monastero di Santa Scolastica e Sacro Speco (Subiaco (Rm), Lazio);
13. Abbazia di Santa Maria di Farfa (Fara in Sabina (Ri), Lazio);
14. Abbazia di Santa Maria in Finalpia (Finale Ligure (Sv) Liguria);
15. Abbazia di San Fruttuoso (Camogli (Ge), Liguria);
16. Abbazia di Santa Maria Assunta in Maguzzano (Lonato del Garda (Bs), Lombardia);
17. Abbazia Olivetana di San Nicola (Rodengo-Saiano (Bs), Lombardia);
18. Abbazia di San Giacomo Maggiore (Pontida (Bg), Lombardia);
19. Abbazia Mater Ecclesiae in San Giulio (Isola di S. Giulio (No), Piemonte);
20. Abbazia dei SS. Pietro e Andrea (Novalesa (To), Piemonte);
21. Abbazia di San Michele della Chiusa (Sant'Ambrogio di Torino (To) Piemonte)
22. Abbazia Santuario di S. Michele Arcangelo (Foggia, Puglia)
23. Abbazia di San Vito martire (Polignano a Mare (Ba), Puglia);
24. Abbazia Madonna della Scala (Noci (Ba), Puglia);
25. Abazia monastero *di Ognissanti di Cuti* (Valenzano, (Ba)
26. Abbazia di San Leonardo in Lama Volara (Manfredonia (Fo) Puglia)
27. Abbazia Santuario di Santa Maria a Mare (Isole Tremiti, (Fo) Puglia)
28. Abbazia benedettina di San Pietro di Sorres (Borruta (SS), Sardegna)
29. Abbazia e monastero di San Martino delle Scale (de Scalas) (Monreale (Pa), Sicilia);
30. Abbazia di Monte Oliveto Maggiore (Asciano (Si), Toscana);
31. Abbazia di Camaldoli e Sacro Eremo (Camaldoli (Ar), Toscana);
32. Abbazia di S. Michele Arcangelo (Passignano (Fi), Toscana)
33. Abbazia di Novacella (Bressanone (Bz), Trentino A.A.);
34. Abbazia di Monte Maria/Marienberg (Malles Venosta (Bz), Trentino A. A.);
35. Abbazia di San Cassiano (Narni (Tr), Umbria);

36. Abbazia di San Benedetto al Subasio (Assisi (Pg), Umbria);
37. Monastero Santi Severo e Martirio (Orvieto (Tr), Umbria);
38. Abbazia di San Pietro in Valle (Ferentillo (Tr), Umbria);
39. Abbazia di Praglia (Teolo (Pd), Veneto);
40. Abbazia e monastero di San Giorgio Maggiore (Venezia, Veneto)."

2.2

Croatti

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono considerati "cammini religiosi" i percorsi che si sviluppano in luoghi di culto, di spiritualità o di devozione religiosa e pastorale, come individuati con apposita delibera dalla Cabina di regia nazionale per i cammini, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana (CEI)».

2.3

Cosenza

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, può essere incrementata la lista di cui al comma 1 con nuovi soggetti sulla base dei dati in loro possesso, inclusi quelli trasmessi dalle regioni e dalle diocesi, o delle richieste di inserimento pervenute dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane o dalle stesse strutture monastiche e abbazie benedettine non incluse nella lista, nonché dai monasteri cistercensi di derivazione benedettina. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, è sostenuto un programma di eventi attrattivi per il turismo culturale, nel limite di spesa previsto annualmente. Con successivo decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, sono definiti gli eventi del programma annuale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) promozione dei valori dell'Unione Europea e dell'Occidente attraverso la riscoperta dei luoghi e della storia del monachesimo benedettino;
- b) valorizzazione della Rete nazionale;
- c) distribuzione degli eventi sul territorio nazionale in modo da assicurare il coinvolgimento di soggetti di cui al comma 1 che siano espressione delle regioni sia del Nord, sia del Centro, sia del Sud d'Italia."

2.4

Cosenza

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: "ritenuti necessari per" inserire le seguenti: "la promozione,";*
- b) *dopo le parole: "internazionali del cammino" inserire le seguenti: "«La via dell'Occidente»".*

2.0.1

Cosenza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Marchio "La via dell'Occidente")

1. Al fine di promuovere il cammino "La via dell'Occidente", di cui all'articolo 2, con finalità di tutela e organizzazione omogenea del territorio, è istituito il "Circuito delle strutture monastiche delle abbazie benedettine" costituito da soggetti pubblici e privati. Il Circuito è funzionale a strutturare l'accoglienza, attrarre nuovi flussi turistici che possano essere volano di crescita occupazionale ed imprenditoriale, stimolare interventi ed investimenti coordinati volti al recupero e all'utilizzo di immobili di valore storico e architettonico, anche rurali.

2. Al fine di promuovere la realizzazione di una catena di strutture ricettive italiane di pregio è istituito il marchio "La via dell'Occidente", il cui utilizzo è riservato alle strutture ricettive, e ai loro prodotti e servizi, che aderiscono al Circuito e che sono in possesso di idonei requisiti e caratteristiche qualitative.

3. Il Ministro del turismo, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire, attraverso il tavolo di cui all'articolo 2, il regolamento del Circuito, il disciplinare del marchio "La via dell'Occidente", il suo utilizzo, i requisiti e le caratteristiche delle strutture ricettive, con particolare attenzione, per una identificazione ed affermazione della qualità italiana, agli *standard* qualitativi e architettonici delle strutture ricettive e dei loro servizi, al personale che deve essere prevalentemente italiano, alla promozione del Circuito, dell'accoglienza e del marchio al fine di favorire l'incontro con la domanda turistica degli operatori del settore."

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: "previsioni di cui agli articoli 1 e 2" con le seguenti: "previsioni di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis)".

Art. 3

3.1

Castiello, Aloisio, Pirondini

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «immateriali benedettini» inserire le seguenti: «e basiliani», dopo le parole: «ambito benedettino» inserire le seguenti: «e basiliano» e sostituire le parole: «è istituito il Marchio benedettino» con le seguenti: «sono istituiti, rispettivamente, il Marchio benedettino e il Marchio basiliano»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Marchio basiliano è costituito dall'immagine di San Basilio e dalla data 330, anno di nascita del Santo. Il Marchio basiliano può essere utilizzato solo dai monasteri basiliani, sui loro beni materiali e immateriali. Sottostante il Marchio basiliano, centralmente, ciascun monastero può apporre il proprio emblema»;

c) *al comma 3, sostituire le parole: «il marchio benedettino è inserito» con le seguenti: «i marchi benedettino e basiliano sono inseriti».*

Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in «Marchio benedettino e Marchio basiliano».

3.0.1

Cosenza

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

(Premio "La via dell'Occidente")

1. Al fine di celebrare l'importanza storica del monachesimo benedettino nella formazione di una identità dell'Unione Europea e dell'Occidente volta a perseguire i valori universali della pace, del rispetto dell'uomo e della sua dignità, e nell'affermazione del lavoro quale strumento di valore spirituale, culturale morale adatto ad accompagnare una sostenibile crescita economica, scientifica e tecnologica, è istituito il premio "La via dell'Occidente". Il premio è conferito annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri a cittadini italiani che nel corso dell'anno si sono distinti in ambito culturale, artistico, economico, sociale, politico e negli studi nel promuovere iniziative di valorizzazione della cultura dell'Occidente".

Art. 4

4.1

Cosenza

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire la parola: "medievali", ovunque ricorra, nonchè la parola: "medioevali" con la seguente: "monastici";*
- b) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "presenti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 1, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523";*
- c) *aggiungere, in fine, il seguente comma: "3-bis. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito l' "Albo erboristico della via dell'Occidente". Fanno parte dell'Albo i parchi nazionali italiani e il Parco dei monti picentini e, su loro richiesta al Ministero di cui al primo periodo, i produttori di erbe officinali, di mieli di liquori officinali e loro derivati, di prodotti della cultura erboristica e officinale e della farmacopea monastica, in particolare di quelli ricadenti nei cammini penitenziali e nel cammino dell'Arcangelo Michele. Il Ministero di cui al primo periodo predispone specifiche azioni finalizzate a far conoscere, promuovere e supportare le attività e i soggetti di cui al presente comma."*

1.3.2.1.8. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 129 (pom.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

129ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[COSENZA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REDIGENTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 maggio.

La [PRESIDENTE](#) comunica che il relatore, senatore Marti, per via di concomitanti impegni, non potrà partecipare alla seduta odierna e che pertanto lo sostituirà in tale funzione.

Informa inoltre che sono giunti i pareri della Commissione affari costituzionali (non ostativo) e della Commissione bilancio (non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) sul nuovo testo del disegno di legge. Al fine di ottemperare alla condizione posta dalla Commissione bilancio è stato presentato l'emendamento 4.1.

Fa poi presente che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha invece comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul disegno di legge.

Invita indi i presentatori ad illustrare gli emendamenti (pubblicati in allegato), a partire da quelli presentati all'articolo 1.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) illustra gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, sottolineando che essi mirano, per un verso, ad ampliare le finalità del provvedimento al fine di includere anche la dimensione ambientale (emendamento 1.1) e, per l'altro, ad inserire l'intervento normativo nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano (emendamento 1.2).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) dà conto dell'emendamento 2.5 segnalando che esso introduce il Festival delle Città del Novecento, assicura il coinvolgimento delle nuove generazioni nell'ambito delle iniziative previste dal disegno di legge in titolo e mira ad ampliare il contesto di riferimento, includendo anche le città del resto del mondo.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 2 sono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

In sede di illustrazione delle proposte emendative presentate all'articolo 3, interviene la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale si sofferma sull'emendamento 3.1, che prevede l'istituzione di un Comitato scientifico nell'ambito della Fondazione, a suo avviso particolarmente opportuno al fine di coinvolgere personalità del mondo della scienza e della cultura in grado di arricchire un tassello rilevante della storia urbanistica e architettonica del Paese.

I restanti emendamenti presentati all'articolo 3 e l'unico emendamento presentato all'articolo 4 sono dati per illustrati dai rispettivi proponenti.

La [PRESIDENTE](#), in funzione di relatrice, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 2.1, 2.4 e 2.6, favorevole, a condizione che siano riformulati, sugli emendamenti 1.2, 2.2, 2.3, 2.5 e 3.2, nonché contrario sull'emendamento 3.1.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere conforme alla relatrice.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) dichiara di accogliere la richiesta della Presidente relatrice e del Governo e riformula, pertanto, gli emendamenti 1.2 e 2.5 in nuovi testi (pubblicati in allegato).

La senatrice [ALOISIO](#) (M5S) riformula a sua volta gli emendamenti 2.2, 2.3 e 3.2 in nuovi testi (pubblicati in allegato) al fine di recepire la richiesta della Presidente relatrice e della sottosegretaria Borgonzoni.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP), preso atto del parere contrario espresso sull'emendamento 3.1, lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno n. 1 (pubblicato in allegato). Nel richiamarsi alle considerazioni svolte dalla senatrice D'Elia, sottolinea l'opportunità che la Fondazione si doti di un contesto scientifico affinché la celebrazione del centenario della città di Latina non si limiti ad essere un evento folcloristico, bensì si inquadri in un contesto di piena consapevolezza della dimensione storica.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver disposto l'accantonamento dell'esame dell'ordine del giorno appena presentato, previa verifica del numero legale, pone ai voti gli emendamenti 1.1 e 1.2 (testo 2) che, in esito a distinte votazioni, sono approvati.

Con separate e successive votazioni la Commissione accoglie inoltre gli emendamenti 2.1, 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4, 2.5 (testo 2), 2.6, 3.2 (testo 2), nonché l'emendamento 4.1.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver rilevato che su tutte le votazioni (ad eccezione di quella sull'emendamento 4.1) la Commissione si è espressa all'unanimità, fa presente che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per i prescritti pareri. Avverte che si passerà ora all'esame dell'ordine del giorno n. 1, precedentemente accantonato, ed invita il sottosegretario Borgonzoni ad esprimersi al riguardo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno a condizione che esso sia riformulato, nel senso di sostituire l'impegno rivolto al Governo con un invito allo stesso.

La senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP) accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo e riformula l'atto di indirizzo in un nuovo testo (pubblicato in allegato) che si intende pertanto accolto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(939) Giulia COSENZA e altri. - Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abbazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 21 maggio nel corso della quale la [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati illustrati gli emendamenti.

Comunica che, non essendo ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, non si procederà alle votazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [785 NT](#)

G/785NT/1/7 (testo 2)

[D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo per il disegno di legge n. 785 recante: "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032":

invita il Governo:

ad attivarsi affinché la Fondazione istituisca, senza maggiori oneri, un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la Fondazione del Comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano.

G/785NT/1/7

[D'Elia](#)

Il Senato,

in sede di discussione del nuovo testo per il disegno di legge n. 785 recante: "Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032":

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la Fondazione istituisca, senza maggiori oneri, un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la Fondazione del Comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano.

Art. 1

1.1

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «e sociale» con le seguenti: «, sociale e ambientale».

1.2 (testo 2)

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano,».

1.2

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, dopo le parole: «quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo,», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano che ha trovato espressione anche nelle città di Asmara, patrimonio dell'Unesco, e di Sabaudia,».

Art. 2

2.1

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età».

2.2 (testo 2)

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva».

2.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva».

2.3 (testo 2)

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «turistico e ambientale»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti internet, applicazioni software, social network, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio».*

2.3

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «e ambientale»;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati - come Internet, siti, App, social - atti a promuovere e divulgare il patrimonio culturale».*

2.4

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) l'istituzione di un fondo dedicato a coloro che non hanno superato i quaranta anni, finalizzato a finanziare la creazione di start-up e progetti di promozione culturale».

2.5 (testo 2)

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Festival delle Città di fondazione», con le seguenti: «Festival delle Città del Novecento»;*

b) *dopo le parole: «incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori,» inserire le seguenti: «con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,»;*

c) *sostituire le parole: «, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo.» con le seguenti: «, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo, sia alle città del resto del mondo;».*

2.5

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, alla lettera i), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «Festival delle Città di fondazione», con le seguenti: «Festival delle Città del Novecento»;*

b) *dopo le parole: «incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori,» inserire le seguenti: «con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni,»;*

c) *sostituire le parole: «, con particolare riferimento alle città dei Paesi del Mediterraneo.» con le seguenti: «, con particolare riferimento non solo alle città dei Paesi del Mediterraneo, ma anche alle città del resto del mondo;».*

2.6

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «della città di Latina» inserire le seguenti: «e dei suoi borghi».

Art. 3

3.1

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo deve comunque prevedere

la nomina di un Comitato scientifico con il compito di contestualizzare la fondazione del comune di Latina nell'ambito della corrente architettonica del razionalismo italiano e di approfondire il rapporto di collaborazione e contrasto tra gli architetti razionalisti e il regime fascista.».

3.2 (testo 2)

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Fondazione svolge altresì le seguenti attività:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;

b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese e apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali, ovvero delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

3.2

[Aloisio](#), [Pirondini](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La Fondazione:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;

b) identifica disposizioni che prevedono la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese e apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali, ovvero delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo».

Art. 4

4.1

Il Relatore

Al comma 5, dopo le parole: «devoluzione alla stessa» inserire le seguenti: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant., Sottocomm. pareri) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023**

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 11,55.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;

- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

La senatrice **MAIORINO** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è dunque rimesso alla sede plenaria.

(821) ZANETTIN e altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 114 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1ª Commissione permanente (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

114ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[BALBONI](#)

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(574) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PAROLI. - Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge

(Esame e rinvio)

Il presidente [BALBONI](#) (FdI), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale in titolo, d'iniziativa del senatore Paroli, che si compone di un solo articolo e interviene sull'articolo 77 della Costituzione.

La modifica proposta intende elevare da sessanta a novanta giorni il termine per la conversione dei decreti-legge, per permettere un lavoro più attento da parte delle Camere in sede di conversione degli stessi.

Il senatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un

disegno di legge costituzionale di analogo contenuto, che, oltre a prolungare i termini per la conversione a 90 giorni, introduce altresì il termine di 60 giorni entro il quale il provvedimento deve essere licenziato dalla Camera che lo esamina in prima lettura. Chiede pertanto che, una volta assegnato, sia discusso congiuntamente al disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che il Partito democratico non intende presentare proposte dello stesso tenore, ritenendo che si debba invece ridurre il ricorso alla decretazione d'urgenza. A suo avviso, il prolungamento dei termini per la conversione dei decreti finirà per assorbire del tutto i lavori delle Camere.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) ritiene opportuno cogliere l'occasione per svolgere un dibattito approfondito, con l'intervento del Governo, sull'uso eccessivo della decretazione d'urgenza e su eventuali rimedi a quella che è considerata unanimemente una distorsione delle prassi applicative dell'articolo 77 della Costituzione.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) ricorda che, a inizio legislatura, la maggioranza aveva annunciato l'intenzione di ridurre l'uso dei decreti-legge, forte del risultato ottenuto alle elezioni che ha garantito un'ampia prevalenza nei due rami del Parlamento. Al contrario, nell'ultimo anno si è registrato un incremento del ricorso a questo strumento.

Il [PRESIDENTE](#), nel confermare che l'iniziativa del senatore Paroli è appunto rivolta a un approfondimento della questione sollevata, comunica che eventuali altri testi, oltre a quello preannunciato dal senatore Tosato, saranno abbinati al disegno di legge costituzionale in titolo, non appena assegnati alla Commissione in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che è stato sollecitato l'avvio dell'esame del disegno di legge n. [737](#) ("Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia"), a prima firma della senatrice Pirovano.

La senatrice [PIROVANO](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea che il provvedimento, sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi, è volto a istituzionalizzare la Giornata della meraviglia, che già si svolge la seconda domenica di ottobre, per iniziativa di numerose associazioni di volontari che, a titolo gratuito, organizzano eventi di sensibilizzazione sulle sofferenze dei bambini nei teatri di guerra. Pur essendo consapevole che sarà impossibile approvare definitivamente il testo entro il 9 ottobre, ossia la data scelta per la celebrazione, ritiene che sarebbe un segnale importante quanto meno avviarne l'esame.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stato altresì sollecitato l'avvio dell'esame dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) ("Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati") e [731](#) ("Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato").

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) informa di aver già depositato un disegno di legge costituzionale sul medesimo argomento. Segnala che anche per questi disegni di legge vi è una ragione di particolare urgenza, ricorrendo il prossimo 9 ottobre il sessantesimo anniversario della strage del Vajont.

Il [PRESIDENTE](#) avverte infine che è stato sollecitato anche l'incardinamento del disegno di legge n. [451](#) ("Modifiche alla legge 14 giugno 2011, n. 101, per la nuova denominazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'uomo").

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. [737](#) già nella seduta convocata per le ore 14 di oggi, mercoledì 27 settembre e di rinviare alla prossima settimana l'incardinamento sia dei disegni di legge costituzionale nn. [427](#) e [731](#) sia del disegno di legge n. [451](#).

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il **PRESIDENTE**, essendo stata svolta l'audizione del professor Cassese nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, propone di riprendere le votazioni degli emendamenti nella seduta già convocata per le ore 14.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che dall'audizione siano emersi spunti di riflessione così importanti da ritenere necessario uno spazio di approfondimento, eventualmente in Ufficio di Presidenza, prima di procedere alla votazione degli emendamenti all'articolo 3, che riguarda appunto la determinazione dei LEP.

Il **PRESIDENTE** invita un senatore per Gruppo a pronunciarsi sulla proposta del senatore Giorgis.

Il senatore **TOSATO** (*LSP-PSd'Az*) ritiene che la proposta abbia intenti dilatori e che non vi siano motivi per rinviare ulteriormente la votazione degli emendamenti all'articolo 3. Ricorda che il provvedimento in esame è volto soltanto a definire le modalità di approvazione delle intese tra Stato e Regioni, per cui - a suo avviso - la relazione del professor Cassese non richiede approfondimenti.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) sottolinea che nella legge quadro si definiscono le condizioni generali e astratte per la definizione dei LEP.

Il senatore **DE CRISTOFARO** (*Misto-AVS*) si associa alla proposta del senatore Giorgis.

La senatrice **MAIORINO** (*M5S*) ritiene condivisibile la proposta di approfondire gli interessanti spunti di riflessione offerti dal professor Cassese.

Il senatore **LISEI** (*FdI*), nel concordare con le considerazioni del senatore Tosato, sottolinea che la relazione del professor Cassese, sebbene sia stata molto interessante, non incide in alcun modo sull'esame degli emendamenti.

Il ministro CALDEROLI ribadisce che nel testo in esame si definiscono solo le modalità di definizione dei LEP. Tuttavia, se la richiesta di approfondimento non è strumentale, si potrebbe accantonare l'articolo 3 e procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e successivi. L'eventuale discussione sugli argomenti affrontati dal professor Cassese si potrebbe, peraltro, svolgere in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore **GIORGIS** (*PD-IDP*) ritiene che, prima di votare gli emendamenti all'articolo 3, si potrebbe attendere la conclusione dei lavori del Comitato, prevista per la fine di ottobre.

Il ministro CALDEROLI obietta che l'individuazione dei LEP è connessa all'approvazione della legge, che peraltro ne disciplina soltanto le modalità di definizione, ma non può precederla.

Inoltre, data la particolare complessità del lavoro svolto dal CLEP, poiché per la prima volta, dopo la riforma del Titolo V, si sta procedendo alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, non è possibile fissare una data certa per la conclusione della sua attività.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, secondo le modalità di organizzazione del dibattito concordate, non era stata prevista una ulteriore pausa di riflessione dopo l'audizione del professor Cassese, sebbene fosse immaginabile che da questa sarebbero scaturiti elementi interessanti per la discussione. Per ragioni di opportunità, si era convenuto invece di sospendere le votazioni dopo aver concluso l'esame dell'articolo 2 e di riprenderle successivamente allo svolgimento dell'audizione.

Ritenendo di aver seguito un *iter* procedurale rispettoso della logica, del diritto, delle norme regolamentari e delle prerogative della minoranza, propone di svolgere eventualmente un dibattito prima della votazione degli emendamenti all'articolo 3, consentendo un intervento di 5 minuti per ciascun Gruppo.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*), pur apprezzando il tentativo di mediazione del Presidente, ritiene non accoglibile tale proposta.

Il **PRESIDENTE**, tenendo conto degli esiti del dibattito, pone quindi in votazione la proposta del senatore Giorgis di rinviare l'esame del provvedimento e di svolgere in Ufficio di Presidenza un approfondimento sulla relazione del professor Cassese.

La Commissione non approva.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, nell'odierna seduta pomeridiana delle ore 14, proseguirà la votazione degli emendamenti all'AS [615](#), a partire dall'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno, a partire dalla prossima seduta, è integrato con l'esame, in sede redigente, dell'AS [737](#) (*Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.

***PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785***

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 3:

- al comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il sito *web* istituzionale in cui saranno pubblicati la relazione conclusiva e il rendiconto delle spese sostenute, redatti dal Comitato promotore per il Centenario di Latina 1932-2032;
- al comma 6, risulta necessario valutare se la previsione sugli adempimenti ivi previsti risulti compatibile con l'autonomia della Presidenza della Repubblica.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 59 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2024**

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(1127) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1128) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(785) *CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"*

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il nuovo testo predisposto per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1138) *Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 5, comma 1, capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare

l'ambito di applicazione delle «altre misure di investimento» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari;

- all'articolo 8, comma 1, si invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza Stato-Regioni nell'*iter* di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione di patologie riguardanti bestiame da allevamento.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si associa alla suddetta richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(898) Licia RONZULLI. - Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- con riguardo all'articolo 5, comma 1, valuti la Commissione di merito di prevedere la consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, preliminarmente all'adozione del decreto del Ministro della salute ivi previsto;

- relativamente al comma 6 del medesimo articolo 5, si rappresenta l'opportunità di sostituire la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" con quella di "Ministero dell'istruzione e del merito";

- in relazione all'articolo 7, comma 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la composizione dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia (ONPE) con una rappresentanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- per quanto attiene all'articolo 10, si rappresenta la necessità di aggiornare la decorrenza temporale del relativo onere finanziario.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 91 (pom.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023

91ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MATERA](#) (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali.

Esso si compone di 11 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità, volte a promuovere i cammini d'Italia come itinerari percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, senza ausilio di mezzi a motore, al fine di valorizzarne caratteristiche ed elementi culturali, storici, religiosi, naturalistici ed escursionistici.

L'articolo 2, al fine di favorire la conoscenza, la tutela e la promozione dei cammini e del patrimonio storico, culturale e religioso dei territori attraversati o limitrofi, stabilisce i criteri e le modalità di redazione della Mappa dei cammini d'Italia.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono presso il Ministero della cultura rispettivamente la Cabina di regia nazionale per i cammini e il Tavolo permanente per i cammini volti, il primo, a coordinare le politiche e gli interventi attuati dalle amministrazioni, centrali e periferiche interessate, mentre il secondo ad essere sede stabile di consultazione tra i componenti della cabina di regia, gli operatori e i rappresentanti delle istituzioni che operano nel settore turistico culturale.

L'articolo 5 promuove, tramite il Ministero della cultura, studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche finalizzate alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini e stabilisce, al comma 2, che entro il 31 maggio di ciascun anno il Ministro della cultura presenti alle Camere una relazione.

Gli articoli 6 e 7 disciplinano rispettivamente la promozione di opere d'arte di giovani artisti nei cammini e le campagne di promozione dei percorsi al fine di incentivare il turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio.

Gli articoli 8 e 9 recano, per gli anni 2023 e 2024, rispettivamente: un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese di gestione e manutenzione sostenute annualmente dai titolari di redditi d'impresa e dagli enti del Terzo settore ai quali è affidata la gestione e la manutenzione dei cammini inseriti nella Mappa e la decontribuzione per i datori di lavoro dei contributi previdenziali spettanti ai lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta e la decontribuzione si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti *de minimis*. Si ricorda che la validità di tale regolamento è stata prorogata fino al 31 dicembre 2023 dal regolamento (UE) 2020/972.

L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 11 determina l'entrata in vigore.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento, ritenendo tuttavia opportuno che, nell'ambito della promozione e valorizzazione dei cammini, sia compreso esplicitamente anche il tema dell'accessibilità per le persone disabili, promuovendo la rimozione delle barriere e così consentendo la piena fruibilità, tenuto anche conto della crescente popolazione italiana in età avanzata e quindi con difficoltà di deambulazione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alla proposta del senatore Lombardo, rimarcando che molti cammini, che sono patrimonio di tutti, sono invece inaccessibili a un gran numero di persone disabili o che hanno problemi di deambulazione.

Si associa anche il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), ricordando come negli eventi del Fiabaday di domenica si è ribadita la necessità di affrontare il tema generale dell'accessibilità in modo concreto, per esempio evitando i corrimano di metallo che d'estate diventano roventi.

Il relatore [MATERA](#) (*FdI*) ritiene che tra le spese di gestione, manutenzione e valorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 possano rientrarvi anche quelle necessarie ad assicurare un'adeguata accessibilità ai cammini, ma si dichiara d'accordo alla sua esplicita previsione nel disegno di legge e quindi a inserire tale indicazione nel parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SATTA](#) (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante misure di proroga dei termini per l'esercizio di deleghe legislative, da parte del Governo, in materia di associazioni professionali militari a carattere sindacale (articolo 1), di revisione dello strumento militare (articolo 2), di fonti energetiche rinnovabili (articolo 3, lettera *a*) e di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (articolo 3, lettera *b*).

In particolare, l'articolo 1 estende di 12 mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, che riguarda le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali o distaccati individualmente.

L'articolo 2 conferisce nuovamente, per 24 mesi, la delega al Governo concernente la revisione dello strumento militare nazionale, che era già prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, e che tuttavia è scaduta il 28 agosto 2023. In particolare, la delega riguarda le discipline in tema di dotazioni organiche, riserva ausiliaria, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera *a*), proroga al 25 agosto 2024 il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021, mentre il comma 1, lettera *b*), abroga l'articolo 27, comma 3, della legge sulla concorrenza 2021, che indica in dieci mesi dall'entrata in vigore della stessa legge il termine per l'adozione, da parte del Governo, di almeno uno dei decreti legislativi per semplificare i controlli sulle attività economiche. Rimane quindi fermo al 27 agosto 2024 il termine ultimo per l'adozione dei decreti legislativi sulle semplificazioni, per rendere i controlli più efficaci, efficienti e coordinati, eliminando al contempo gli adempimenti non necessari.

[Ricorda, quindi, che le disposizioni sul personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, sulla base del Trattato sull'Unione europea, sono di competenza degli ordinamenti interni degli Stati membri. Per quanto riguarda le norme sulla semplificazione della disciplina sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla semplificazione dei controlli sulle attività economiche, ritiene che esse non pongano problemi di incompatibilità con l'ordinamento europeo e preannuncia pertanto la presentazione di un](#) parere non ostativo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(412) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

(687) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

(749) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az), relattrice, introduce l'esame dei disegni di legge in titolo, che intervengono sulla disciplina della professione di guida turistica. Di questi, il disegno di legge n. 833 è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica. Esso inoltre riprende in buona parte, salvo talune importanti modifiche e integrazioni, l'articolato del testo unificato, adottato nella scorsa legislatura dalla Commissione di merito (A.S. 1921 e A.S. 2087), che non vide il completamento del suo iter legislativo, per l'intervenuta fine della legislatura.

Si rileva anzitutto che il disegno di legge costituisce la Riforma 4.1 della Componente M1C3 del PNRR, con scadenza a fine dicembre 2023, per la definizione dello *standard* nazionale minimo per le guide turistiche. Secondo i PNRR, la riforma "non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni".

La Relattrice ricorda inoltre che, in tema di regolamentazione delle professioni, la direttiva (UE) 2018/958, attuata con il decreto legislativo n. 142 del 2020, prevede l'effettuazione di un "test della proporzionalità", da parte delle autorità nazionali, prima dell'adozione di una nuova regolamentazione che limita l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalità di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali.

Al riguardo, secondo l'analisi tecnico-normativa del Governo, allegata al disegno di legge, "le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato: dal regolamento (UE) 2021/241 sul disposizioni per la ripresa e la resilienza; dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali; e dalla direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni".

La materia delle guide turistiche era stata oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la norma nazionale che prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Tale procedura fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale, prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. Tale principio è ripreso dal disegno di legge n. 833 in esame, agli articoli 5, comma 4, per l'abilitazione conseguita in Italia, e all'articolo 6, comma 8, per l'abilitazione ottenuta per riconoscimento di titolo estero.

Lo stesso articolo 3 della legge europea 2013, al comma 3, ha inoltre rinvio a un decreto ministeriale l'individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione e dei relativi requisiti. In base a tale norma sono stati emanati i decreti ministeriali 7 aprile 2015, recante l'individuazione dei siti di particolare interesse, e 11 dicembre 2015 n. 565, recante l'individuazione dei relativi requisiti. Questi decreti sono poi stati oggetto di segnalazione da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il 21 dicembre 2016, poiché individuavano un numero eccessivamente ampio di siti e costituivano quindi una limitazione ingiustificata all'attività delle guide turistiche sull'intero territorio nazionale. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3859 del 1° agosto 2017, ha poi confermato l'annullamento - disposto dal TAR - dei citati decreti, poiché, pur essendo compatibile con il diritto europeo la riserva di alcuni siti in favore di "guide specializzate", i decreti in questione "in forma surrettizia, cercano d'introdurre un duplice

regime di abilitazioni", in quanto "la previsione di un numero di siti da tutelare, senza alcuna gradazione, implica limiti d'ingresso territoriale alla guida turistica munita della semplice abilitazione nazionale".

Il disegno di legge n. 833 si compone di 14 articoli. L'articolo 1 indica le finalità, nel quadro dell'articolo 117, comma terzo della Costituzione, che colloca le professioni tra le materie a competenza concorrente con le regioni, e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione.

L'articolo 2 indica la guida turistica come il professionista che abbia conseguito il titolo superando l'esame di abilitazione nazionale di cui all'articolo 4, oppure ottenendo il riconoscimento del titolo estero, ai sensi dell'articolo 6, o ancora essendo già abilitato dalla normativa previgente ai sensi dell'articolo 13. L'oggetto della professione di guida turistica è individuato nello svolgimento di visite guidate (anche da remoto) durante le quali siano illustrati e interpretati il valore e il significato dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità.

L'articolo 3 specifica che non è richiesto il riconoscimento del titolo estero, né l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea o occasionale, in regime di libera prestazione di servizi.

L'articolo 4 disciplina l'esame di abilitazione, indetto con cadenza annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare i titolari di laurea almeno triennale e di certificazione C1 di una lingua e B2 della seconda lingua.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, dell'elenco nazionale delle guide turistiche, in cui è iscritto chi ha superato l'esame di abilitazione, chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo estero e che è già abilitato in base alla normativa previgente.

L'articolo 6 detta norme specifiche per l'esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta a livello transfrontaliero su base temporanea e occasionale (in regime di "libera prestazione di servizi") e i casi in cui è svolta in maniera stabile nel territorio italiano ("libertà di stabilimento"). L'articolo rinvia poi a un decreto attuativo per l'individuazione delle modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, oltre che delle modalità di svolgimento della prova attitudinale in lingua italiana, necessaria per il riconoscimento del titolo estero, consistente in una prova scritta e una orale.

L'articolo 7 istituisce corsi di specializzazione tematica e territoriale, autorizzati dal Ministero, della durata minima di 50 ore, che consentono di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale. Stabilisce inoltre l'obbligo di aggiornamento professionale triennale, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni.

L'articolo 8 prevede la definizione, da parte dell'ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l'attribuzione di uno specifico codice ATECO, mentre l'articolo 9 dispone l'ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione.

L'articolo 10 attiene ai compensi professionali, mentre l'articolo 11 stabilisce l'obbligo per le guide turistiche di esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento e di fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'articolo 12 stabilisce i divieti e le sanzioni in materia di esercizio abusivo della professione di guida turistica, l'articolo 13 detta le disposizioni transitorie e l'articolo 14 le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda gli altri disegni di legge, si tratta di tre proposte di iniziativa parlamentare: il disegno di legge n. 412, a prima firma del senatore Croatti, e il disegno di legge n. 749 del senatore Garavaglia, che si compongono entrambi di 14 articoli e ripropongono il citato testo unificato, elaborato nella scorsa legislatura dalla 10ª Commissione, senza sostanziali modifiche, mentre il disegno di legge n. 687 consta di 7 articoli in cui si prevede solo un'abilitazione territorialmente specializzata.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) si sofferma sul test di proporzionalità per le professioni, previsto

dalla normativa europea, secondo cui la regolamentazione non deve andare oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo. Nel caso di specie, la normativa non deve ostacolare l'accesso alla professione da parte di cittadini di altri Stati membri, rispetto alle guide italiane.

Tuttavia, dal disegno di legge non è possibile evincere la proporzionalità delle misure, poiché si rinvia a un decreto attuativo per la determinazione della temporaneità e occasionalità della prestazione transfrontaliera che consente l'esercizio della professione senza il previo riconoscimento del titolo estero. Inoltre, si rinvia a un decreto attuativo anche per la determinazione delle modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale estera, consistente in una prova scritta e una orale, sulle stesse materie previste per l'abilitazione nazionale. La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) rimarca la necessità di affrontare il tema importante del riconoscimento dei titoli professionali, non solo nel settore turistico ma anche in molti altri settori. Ricorda, inoltre, che sono previste audizioni nella Commissione di merito e ritiene pertanto opportuno partecipare a tale approfondimento prima di formulare un parere.

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) conviene sull'importanza della problematica relativa al riconoscimento dei titoli professionali in Italia e solleva anche l'opportunità di una verifica dell'accessibilità dei professionisti italiani all'esercizio delle professioni negli altri Stati membri. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo che, in occasione del centenario della fondazione della città di Latina, è volto a promuovere l'immagine della stessa in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole.

Nello specifico, il disegno di legge prevede interventi volti alla promozione della conoscenza, della ricerca storica e scientifica, della pubblicazione di prodotti editoriali, ideazione e allestimento di mostre e produzione di eventi, finalizzati alla conoscenza della città di Latina e del suo territorio. Si mira inoltre a tutelare e valorizzare, anche con finalità di promozione turistica, i luoghi simbolo caratterizzanti il percorso storico e naturalistico di Latina dagli anni '30 del '900 ad oggi.

In particolare, l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento. Tra questi, si segnalano quelli previsti dalla lettera m) sulla realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

L'articolo 3 istituisce il Comitato promotore delle iniziative progettate, avente il compito di monitorarne lo svolgimento. Quest'ultimo è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, del turismo, nonché dal Presidente della regione Lazio e dal Sindaco di Latina (o da loro delegati).

Gli articoli 4 e 5 riguardano la Fondazione «Latina 2032», che ha il compito di perseguire le finalità e gli obiettivi della legge, secondo le indicazioni del Comitato, ed è posta sotto la vigilanza dei Ministeri della cultura e dell'economia. Per la costituzione della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6).

Infine, l'articolo 7 prevede un contributo annuale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 per il Comitato previsto dall'articolo 3 ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal provvedimento, e l'articolo 8 dispone sulla copertura finanziaria.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) comunica che sono stati presentati oggi in 7ª Commissione emendamenti volti a considerare un quadro più ampio, relativo alle città del '900 nel loro insieme, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e di urbanizzazione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(860) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati

membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la ratifica dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra. L'obiettivo dell'Accordo è di creare un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori degli Stati parte e da una progressiva convergenza regolamentare, in particolare nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell'ambiente.

L'Accordo si compone di 30 articoli. L'articolo 1 reca le definizioni. Gli articoli da 2 a 12 disciplinano gli aspetti economici dell'intesa, definendo all'articolo 2 la tabella delle rotte e i diritti e le facoltà di sorvolo e di traffico che ciascuna Parte reciprocamente riconosce all'altra. L'articolo 3 illustra i requisiti che i vettori aerei devono soddisfare per essere designati ad operare sulle rotte concordate. L'articolo 4 indica gli aspetti relativi al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio e dei permessi tecnici. Nell'articolo 5 si riconoscono i potenziali benefici derivanti dalla progressiva liberalizzazione della proprietà e del controllo dei rispettivi vettori aerei. Gli articoli da 6 a 11 dispongono il rinvio a leggi e regolamenti applicabili in materia di entrata, stazionamento e uscita dal territorio degli aeromobili, regolano gli aspetti relativi alla tutela dell'equa concorrenza, ai diritti doganali e alla fiscalità. Di

rilievo, in particolare, l'articolo 11 che reca disposizioni relative alla fissazione delle tariffe per il trasporto di passeggeri e di merci sulla base della libera concorrenza.

Gli articoli da 13 a 20 recano norme in materia di cooperazione regolamentare, definendo in particolare le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e di protezione della navigazione aerea da atti illeciti. Vengono poi dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione del traffico aereo, di riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo e di cooperazione per lo sviluppo di un'aviazione sostenibile, di responsabilità dei vettori, nonché di tutela dei consumatori.

Da ultimo, gli articoli da 21 a 30 recano disposizioni istituzionali e finali, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. L'articolo 28 reca norme in ordine alla registrazione dell'Accordo presso l'Organizzazione internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e il Segretariato delle Nazioni Unite.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria. Si precisa che l'ENAC provvederà alle attività di cui agli articoli 1, 7, 8, da 10 a 14 e 22 dell'Accordo, attingendo alle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 92 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

92ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdl), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza».

Rileva, in particolare, che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina tra il 2023 e il 2032, tra cui quelli che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati, con particolare riferimento anche all'Unione europea.

Valuta, quindi, che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché ritiene il provvedimento connotato dal ricorrente atteggiamento divisivo della maggioranza di Governo, in questo caso esemplificato dalla mancanza di volontà nell'aprire la composizione del Comitato promotore alla più ampia partecipazione delle diverse realtà istituzionali e politiche, su temi che pur sarebbero pienamente condivisibili.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica l'ampliamento del dibattito a un orizzonte più ampio rispetto all'oggetto specifico del disegno di legge. Ritiene quindi necessario prospettare l'adozione di una normativa organica, in cui porre criteri generali e vevoli non solo per singoli episodici interventi. Preannuncia, quindi, il voto di astensione del suo Gruppo nei confronti di un provvedimento che esprime un reiterato approccio non cooperativo delle forze di maggioranza.

Il relatore [SCURRIA](#) (Fdl) ricorda che la composizione del Comitato ha carattere prettamente istituzionale e non politica, ed ha il compito di mettere in atto un programma di celebrazioni, eventi, manifestazioni culturali e pratiche di intervento e di iniziative per la tutela e la valorizzazione degli spazi urbani simbolo della città di Latina, con il coinvolgimento e l'inclusione dell'intera cittadinanza locale.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone quindi ai voti lo schema di parere non ostativo elaborato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 settembre.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale.

Ricorda che esso contiene disposizioni corrispondenti alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, essendo finalizzato ad ottemperare a due sentenze della Corte di giustizia in materia di inquinamento atmosferico nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna.

Ricorda, inoltre, che sulla stessa materia è pendente anche la procedura di infrazione n. 2020/2299 e che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4a Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023.

Ritenendo, quindi, che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia il suo voto di astensione, ritenendo che, per la sua particolare conformazione orografica, l'Italia riscontri difficoltà oggettive nell'adempiere agli obblighi stringenti posti dal disegno di legge. Evidenzia, quindi, che il provvedimento interviene solo a fissare limiti più rigorosi e divieti di circolazione, senza intervenire sulle modalità inquinanti dei trasporti e delle altre fonti di emissione.

La senatrice [ROJC](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni del senatore Lombardo e preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), nel preannunciare il suo voto favorevole, evidenzia la particolarità della pianura Padana, il cui livello di inquinamento è oggettivamente in gran parte determinato dalla sua specifica condizione orografica e climatica, che favorisce l'accumulo e il ristagno delle sostanze inquinanti.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime fiducia nell'operato del Governo a favore della qualità dell'aria, consapevole che il superamento dei livelli limite dipende anche dalle condizioni atmosferiche proprie dei vari territori interessati, con l'accumulo di inquinamento in parte non prodotto localmente. Ritiene inoltre necessario investire nell'ammodernamento della rete autostradale, per favorire la transizione all'elettrico. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (*M5S*) ricorda la risoluzione sulla proposta COM(2022) 542, relativa alla qualità dell'aria, di cui è stata relatrice e che è stata approvata in Commissione con il consenso di tutte le forze politiche. Si sofferma poi sulla situazione drammatica di centinaia di famiglie di lavoratori della Magneti-Marelli, per sottolineare che i cambiamenti climatici vanno governati e accompagnati con politiche efficaci e non subiti passivamente. In tale prospettiva, il Governo dovrebbe adottare politiche lungimiranti di trasformazione del tessuto socio-economico e produttivo. Preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Il presidente relatore [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*) ricorda che la citata risoluzione è stata adottata, il 31 maggio scorso, anche sulla base delle audizioni svolte dalla Commissione, in cui è stata ben evidenziata la particolarità delle condizioni ambientali della pianura Padana, che peraltro trova riscontro in molte altre aree europee. Ribadisce le conclusioni della risoluzione, in cui si è rilevata l'incongruità, sul piano della proporzionalità, di obiettivi fissati senza una adeguata gradualità e flessibilità, con riguardo a particolarità orografiche e climatiche di specifici territori.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere da egli elaborato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali.

Rileva che il provvedimento si pone in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determina una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea. Propone quindi di esprimere un parere non ostativo, osservando, in riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento", l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Propone inoltre di rilevare l'opportunità di un coordinamento con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI", nonché di valutare i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(878) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il senatore [SCURRIA](#) (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale.

Ritenendo che il disegno di legge non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo, osservando tuttavia come sia necessario un richiamo al rispetto della normativa europea vigente, con riferimento all'affidamento a privati degli impianti sportivi, e invitando a prevedere misure specifiche per potenziare l'inclusione sociale dei giovani, mediante risorse e programmi europei.

Il senatore [SENSI](#) (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo su un provvedimento che, come molti altri di questo Governo, interviene solo quando intervengano fatti di cronaca, e non muove invece da una visione organica dei fenomeni da affrontare. Precisa, quindi, come le misure repressive e di contrasto previste dal decreto-legge siano espressive di una visione riduttiva dei fenomeni, del tutto insufficiente per arginare in modo efficace e lungimirante il disagio giovanile in molte aree del Paese.

Il senatore [LOMBARDO](#) (*Az-IV-RE*) ritiene che il Governo debba intervenire non sull'onda dell'emergenza, nel singolo contesto più emblematico, ma attraverso un'azione anche normativa più generale. Ricorda il disegno di legge del suo Gruppo sulla sicurezza dei minori in ambito digitale, per sviluppare la loro consapevolezza sull'uso dei *social media* e per prevenire i rischi che questo comporta, tenendo conto dell'età estremamente precoce dei ragazzi nel loro utilizzo, anche prolungato a diverse ore. Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

Il senatore [LOREFICE](#) (*M5S*) esprime la contrarietà del suo Gruppo ad un provvedimento che affronta un tema di così ampia portata, per di più con decretazione d'urgenza, adottando un approccio securitario in un contesto dove proliferano le diverse mafie. Ci sarebbe bisogno invece di messaggi chiari e organici, e non invece misure repressive occasionali che non producono alcun cambiamento incisivo nelle realtà interessate.

La senatrice [MURELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) si dichiara favorevole allo schema di parere proposto dal

relatore e all'impostazione del Governo, che dimostra di voler intervenire per rafforzare la sicurezza dei minori e che auspicabilmente allargherà la sua azione, a partire dall'ambito dell'educazione all'uso dei *social media*, anche con un'adeguata formazione dei docenti ed educatori che devono essere maggiormente coinvolti a tale fine.

La senatrice [PELLEGRINO](#) (*FdI*) osserva come il decreto-legge in esame, ad una lettura non superficiale, abbia un'impostazione non solo di natura repressiva, ma preveda anche l'incremento di 6 milioni di euro del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al fine di incentivare la presenza dei docenti nelle zone più disagiate, o l'obbligo del *parental control* per filtrare i contenuti sui dispositivi mobili, o ancora gli obblighi informativi per i produttori dei dispositivi. Ritiene, quindi, il decreto un buon inizio, a cui potranno seguire ulteriori misure e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ([COM \(2022\) 732 definitivo](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) (*FdI*), relatore, ricorda che la proposta di direttiva COM(2022) 732, in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime, è stata esaminata in modo approfondito a partire dallo scorso marzo, tenendo conto anche delle osservazioni, nel complesso positive, espresse dal Governo nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ci si è soffermati, in particolare, sull'articolo 18-*bis*, che prevede l'obbligo per gli Stati membri di prevedere come reato l'uso di servizi oggetto di sfruttamento umano nella consapevolezza che chi presta tali servizi è vittima di un reato di tratta, evidenziando l'esigenza che, in sede di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, siano fissati adeguati principi e criteri direttivi sulla necessità di prevedere le opportune disposizioni volte non solo a delineare in modo preciso il reato in questione (che riguarda solo i servizi prestati e non anche i beni prodotti), ma anche a prevedere le adeguate distinzioni in base alla natura della fattispecie e alla qualità dei soggetti imputabili.

Per quanto riguarda l'*iter* di esame presso le Istituzioni europee, il 9 giugno il Consiglio ha adottato un approccio generale, per avviare i triloghi con il Parlamento europeo, mentre quest'ultimo è ancora in fase di esame presso le Commissioni riunite LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni) e FEMM (diritti delle donne e uguaglianza di genere).

Il Presidente ricorda, infine, che il termine delle 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà, è scaduto lo scorso 22 marzo e che altre 19 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE hanno esaminato la proposta, senza sollevare criticità.

Ritiene quindi di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per le ore 9,15 di domani, giovedì 5 ottobre, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 785**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 «Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza»; considerato che esso è finalizzato a promuovere l'immagine della città di Latina in ambito nazionale e a livello internazionale, attraverso la realizzazione di iniziative celebrative e progetti culturali, da perseguire con la collaborazione tra Istituzioni, enti, associazioni culturali e scuole; rilevato che l'articolo 2 individua gli interventi e le iniziative, da svolgersi a Latina e da realizzarsi tra il 2023 e il 2032, che sono riconosciuti dalla legge meritevoli di finanziamento e in particolare quelli previsti dalla lettera *m*), che si riferiscono alla realizzazione e promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione istituzionale e tra privati con particolare riferimento anche all'Unione europea; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 870**

La 4ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale; considerato esso è finalizzato ad ottemperare alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 nella causa C-644/2018 e del 12 maggio 2022 nella causa C-573/2019, relative al superamento dei valori di particolato PM10 e di biossido di azoto NO2 nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna; rilevato che è pendente una terza procedura di infrazione, la n. 2020/2299, con cui la Commissione europea ha contestato la cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE per quanto concerne i valori limite per il PM2,5, che non è stato rispettato in diverse città italiane, tra cui Venezia e Padova, e alcune zone nei pressi di Milano; ricordato che è in corso di esame presso le Istituzioni europee la proposta di direttiva di rifusione COM(2022) 542, che dispone norme più stringenti relative alla qualità dell'aria, su cui la 4ª Commissione ha approvato, il 31 maggio 2023, la risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 8, alla quale ha risposto la Commissione europea, con la nota C(2023) 5562 del 9 agosto 2023; rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento corrispondono alla tipologia di quelle indicate come oggetto proprio del disegno di legge europea, dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012; valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 674**

La 4ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, collegato alla manovra di finanza pubblica, che prevede interventi a sostegno della competitività dei capitali; rilevato che il mercato dei capitali italiano, in percentuale al PIL, risulta sottodimensionato rispetto a quelli delle altre economie avanzate, come evidenziato dall'OCSE nel "*OECD Capital Market Review of Italy for 2020*", a causa, sia di debolezze strutturali, sia di ostacoli di natura normativa e regolamentare, come specificato nel Libro Verde del MEF, del 2022, su "*La competitività dei mercati finanziari italiani a supporto della crescita*"; considerato che il disegno di legge prevede disposizioni di semplificazione in materia di accesso e regolamentazione dei mercati di capitali (capo I), di regolamentazione delle autorità nazionali di

vigilanza (capo II), di promozione dell'inclusione finanziaria (capo III), di modifica alla disciplina del patrimonio destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (capo IV) e disposizioni finanziarie (capo V);

valutato che le citate disposizioni si pongono in linea con l'ordinamento europeo e in molti casi determinano una maggiore conformità dell'ordinamento nazionale alla corrispondente normativa dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

In riferimento all'articolo 1, che estende l'esclusione dalla disciplina dell'offerta fuori sede anche ai casi di "auto-collocamento" per i quali non si ritiene sussistente un chiaro bisogno di protezione verso l'investitore, quali l'offerta di strumenti finanziari di propria emissione superiori a 250.000 euro e le offerte di vendita o di sottoscrizione di azioni proprie con diritto di voto, si valuti l'opportunità di preservare le tutele per il risparmiatore previste dal quadro normativo in materia di *investor protection*, ivi comprese le tutele rafforzate del regime dell'offerta fuori sede.

Si valuti, inoltre, l'opportunità di coordinare le disposizioni del disegno di legge con la proposta di direttiva COM(2022) 761 sulle "strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI". Tale proposta ha lo scopo di favorire la decisione delle società di quotarsi, permettendo ai soci fondatori di mantenere il controllo anche dopo la quotazione, e prevedendo la definizione di azione a voto multiplo ma non una sua disciplina sostanziale, che viene lasciata al diritto nazionale, con la possibilità per gli Stati membri di mantenere la disciplina nazionale già vigente in aree non coperte dalla proposta di direttiva o di introdurre clausole di salvaguardia.

Si valutino, infine, i rischi sottesi al potenziamento del voto multiplo e l'opportunità di introdurre adeguate tutele per gli azionisti di minoranza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 878

La 4ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale;

considerato che il provvedimento è finalizzato al contrasto della criminalità minorile e dell'elusione dell'obbligo scolastico, nonché alla tutela dei minori vittime di reato;

rilevato che:

- l'articolo 10 persegue la riduzione della dispersione scolastica nelle scuole del Mezzogiorno con maggiori *deficit* educativi o che operano nei contesti di maggiore marginalità;
- l'articolo 11 prevede un nuovo Piano asili nido per la fascia di età 0-2 anni, con la possibilità di utilizzare prioritariamente le economie non assegnate nell'ambito dell'Investimento 1.1 della Missione 4 - Componente 1 del PNRR;
- l'articolo 15 designa quale coordinatore dei servizi digitali, in attuazione del regolamento (UE) 2022/2065 sui servizi digitali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con una disposizione che rientra nella tipologia di quelle che costituiscono l'oggetto proprio del disegno di legge europea, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, e ai criteri e alle modalità per l'affidamento in uso degli impianti del Centro sportivo ex Delphinia di Caivano, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che l'affidamento debba avvenire «*nel rispetto della normativa europea vigente*», in senso analogo a quanto prevede l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 38 del 2021, che disciplina le modalità di affidamento degli impianti sportivi nei casi in cui gli enti pubblici territoriali non intendano gestirli direttamente;

si valuti, inoltre, la possibilità di prevedere misure specifiche per il rafforzamento dell'inclusione dei giovani residenti del comune di Caivano, finalizzando a tale scopo i fondi europei della politica di coesione e attivando i programmi europei della Strategia dell'UE per la gioventù, tra cui i programmi Corpo europeo di solidarietà, SALTO ed Erasmus+.

1.4.2.3. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (ant.) del 27/09/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2023

123ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(785\) CALANDRINI e altri.](#) - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [LIRIS](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 3, che istituisce il Comitato promotore, considerato che le spese di funzionamento del Comitato sono poste, dal comma 7, a carico del contributo straordinario di cui al successivo articolo 7, che occorre valutare se sia necessario rendere la scadenza del Comitato omogenea alla durata dell'autorizzazione di spesa.

Con riguardo alla Fondazione "Latina 2032", di cui all'articolo 4, avente lo scopo di realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dagli articoli 1 e 2, segnala che per la costituzione del relativo patrimonio viene destinato, dall'articolo 5, un contributo *una tantum* di 200.000 euro nell'anno 2024, con il possibile apporto dello Stato e di altri soggetti pubblici e privati per incrementare il suddetto patrimonio: al riguardo, chiede conferma che tale contributo consenta l'operatività della citata Fondazione anche oltre il 2024.

Occorre infine, all'articolo 7, sostituire le parole: "articoli 5 e 6" con le seguenti: "articoli 6 e 7".

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(808\) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare](#)

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [CALANDRINI](#) (FdI), in sostituzione della relatrice Mennuni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che occorre chiedere conferma che dalle modifiche ivi previste, con particolare riguardo a quanto disposto dalle lettere g), i) ed l), del comma 1, non derivi un ulteriore fabbisogno di giudici assegnati alle sezioni GIP/GUP, con conseguente onerosità per ulteriori nuove assunzioni rispetto a quelle programmate dall'articolo 4. Relativamente all'articolo 3, che prevede la possibilità di attingere, per la composizione del collegio del giudice per le indagini preliminari, anche ad altri uffici giudiziari inclusi nella medesima tabella infradistrettuale, occorre avere conferma che non si determinino effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne l'articolo 4, segnala che la disposizione provvede all'assunzione di 250 magistrati cui attribuire le funzioni giudicanti di primo grado necessari in seguito alla istituzione dell'ufficio collegiale del giudice delle indagini preliminari. A tale riguardo, andrebbero forniti elementi che dimostrino la congruità del contingente aggiuntivo. Con riferimento alla quantificazione, la relazione

tecnica sembra prendere in considerazione solo le componenti fondamentali del trattamento economico e tralasciare le componenti accessorie: a tale proposito, chiede conferma dell'eshaustività delle stime. In relazione all'autorizzazione di spesa prevista a decorrere dal 2025 per l'assunzione di 250 magistrati, di cui al comma 3 dell'articolo 4, va rilevato che la norma è formulata come limite massimo di spesa, pur in presenza di un onere non rimodulabile, in quanto inderogabile. Sul punto, occorre pertanto valutare una modifica al comma 2 del medesimo articolo 4, in cui si preveda che la platea dei reclutamenti sia disposta "fino a 250" unità di personale di magistratura, anziché riferita al contingente indicato al comma 1 del medesimo articolo. Ciò appare opportuno anche in considerazione del fatto che, come ribadito in relazione tecnica, esistono due procedure concorsuali in itinere per magistrato ordinario.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 76

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell'esame al fine di acquisire gli elementi forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, in tema di esame di abilitazione, che occorre chiedere conferma della stima, formulata nella relazione tecnica, di 400.000 euro con riguardo agli oneri complessivi per l'espletamento degli esami di abilitazione, relativamente all'ipotesi di 10.000 partecipanti per il primo anno.

In relazione all'onere annuo a regime, osserva che la relazione tecnica effettua i calcoli sulla base di 3.000 candidati annui, ponendosi quindi sul livello minimo del range di richiedenti prospettato dalla stessa relazione tecnica (3.000-5.000), il che ovviamente non costituisce un'ipotesi prudenziale di calcolo, anche alla luce di quanto considerato nell'articolo 5, nel quale si stima un flusso annuo di 5.000 soggetti. Pertanto, risulta necessario avere un chiarimento sull'eshaustività delle stime.

Per quanto concerne il comma 4 del medesimo articolo 4, evidenzia che la copertura finanziaria è configurata come autorizzazione di spesa, nonostante che nella relazione tecnica i costi correlati siano stati determinati come stime: a tale riguardo, sarebbe da chiarire se l'onere possa essere contenuto nell'ambito di un tetto di spesa.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 80.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta alle osservazioni formulate, che sono resi disponibili.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, con riferimento al numero dei partecipanti all'esame nazionale di abilitazione per il 2024 (primo anno), si stima, in considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa diecimila, poiché da anni non si svolge un esame abilitativo: pertanto, si ritiene plausibile il numero evidenziato. Tenuto conto che si è prudenzialmente stimato che per ogni candidato il costo totale sia pari a 40 euro e che un quarto di tale costo, pari a 10 euro, sia a carico del medesimo candidato, si conferma che l'onere a carico del Dicastero del turismo è pari a 300.000 euro complessivi per l'anno 2024 (400.000 euro complessivi - 100.000 euro a carico dei candidati), autorizzato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e coperto ai sensi dell'articolo 14, comma 1. Con riferimento, invece, al numero dei candidati previsti a far data dal 2025, si rappresenta di aver tenuto conto, nel calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo, del range previsto tra le 3.000 e le 5.000 presenze di candidature. Infatti, al fine di calcolare, in modo prudenziale, l'onere massimo generato dalla norma a

partire dal secondo anno in avanti, è stato considerato il numero di 5.000 partecipanti, con un costo complessivo pari a 200.000 euro (se si fosse considerato il numero di 3.000 partecipanti, il costo complessivo sarebbe stato di 120.000 euro). Ciò posto, al fine di calcolare l'onere complessivo a carico del Ministero del turismo si è invece, prudenzialmente, preso in considerazione il numero di 3.000 partecipanti, con la conseguenza che, essendo la quota totale spettante a loro carico pari a 30.000 euro (tenuto conto che 10 euro sono a carico di ciascuno dei medesimi), è risultato un onere a carico del Dicastero del turismo pari a 170.000 euro (200.000 euro - 30.000 euro). Diversamente, qualora si fosse considerato - anche a tal fine - il numero di partecipanti pari a 5.000 unità, l'onere complessivo a carico del Ministero sarebbe stato pari a 150.000 euro, ossia pari alla differenza tra l'importo di 200.000 euro (costo complessivo) e quello di 50.000 euro (da porre a carico dei candidati). Pertanto, viene confermata la congruità del calcolo degli oneri, pari a 170.000 euro complessivi a decorrere dall'anno 2025. Viene altresì confermato che l'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 è contenuto nell'ambito di un tetto di spesa; in relazione all'articolo 5, viene confermato il carattere prudenziale ed esaustivo della stima dell'onere concernente la creazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la votazione della proposta di parere illustrata alla successiva seduta, al fine di dare modo di approfondire gli elementi forniti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(870) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DAMIANI** (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Non essendovi interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare (n. 57)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 9, commi 1, lettere a) e c), e 2 della legge 5 agosto 2022, n.119. Esame e rinvio)

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che il provvedimento in esame, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega n. 119 del 2022, reca specifiche modifiche al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010: esso, in particolare, incrementa di 10.000 unità l'organico complessivo dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, portato, a decorrere dal 2034, da 150.000 a 160.000 unità.

Viene previsto, all'articolo 4, che le disposizioni in esame avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, e che dalle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto di competenza, fa presente che la relazione tecnica, con specifico riguardo all'articolo 1, conferma che, nel rispetto di quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 119 del 2022, il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è realizzato entro limiti di spesa compatibili con il conseguimento dei risparmi derivanti dalle misure di revisione e razionalizzazione dello strumento militare, tra le quali quelle relative alle riduzioni d'organico, previste dalla legge n. 244 del 2012.

Su tale aspetto, in particolare, la relazione tecnica asserisce che, rispetto al modello a 150.000 unità, che consente un risparmio complessivo pari a euro 1.448.537.966, l'adozione del nuovo modello a 160.000 unità assicurerà, comunque, un risparmio a regime pari a euro 900.403.406, che risulta sufficiente ad assicurare sia la copertura degli oneri, sia la copertura dei tagli apportati al bilancio della Difesa disposti da precedenti provvedimenti a valere su tali risparmi, continuando a rendere disponibili

risorse da destinare al riequilibrio dei settori di spesa del medesimo dicastero, pari a 216.286.857 euro, secondo le finalità previste dalla legge n. 244 del 2012.

Rileva che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di valutazione che consentono di verificare che l'incremento degli organici previsto dal provvedimento in esame risulta riconducibile a regime (dal 2034) entro limiti di spesa che assicurano la realizzazione di un volume di risparmi pari a 216.286.857 euro, ma non offre elementi utili per valutare la congruità dei risparmi medesimi a realizzare le finalità a cui essi dovrebbero essere destinati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 244 del 2012, ossia assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e sostenerne le capacità operative.

Osserva inoltre che la relazione tecnica non fornisce elementi che consentano di mettere a confronto i risparmi di spesa realizzabili a legislazione vigente con quelli a legislazione variata in relazione ai singoli esercizi che intercorrono dall'anno 2024, anno di entrata in vigore del presente provvedimento, all'anno 2034, anno previsto per la realizzazione del modello professionale delle Forze armate a 160 mila unità, al netto degli oneri imputati ai risparmi medesimi da disposizioni legislative vigenti, secondo lo sviluppo temporale da esse previsto.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori dati ed elementi informativi che consentano di valutare per ciascun anno, e non solo a regime, la consistenza dei risparmi residui da iscrivere nei fondi di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, anche al fine di verificarne l'idoneità a realizzare le finalità per le quali i predetti fondi sono stati istituiti, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, che, in merito alle relazioni tecniche riferite alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, prescrive che esse devono contenere un quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al *dossier* del Servizio del bilancio del Senato n. 77 e della Camera dei deputati n. 100.

La sottosegretaria SAVINO deposita elementi di risposta che vengono resi disponibili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127. Esame e rinvio)

Il relatore [Claudio BORGHI](#) (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che dà attuazione all'articolo 11 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - Legge di delegazione europea 2021 - che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (*Eurojust*) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

Per i profili d'interesse, il comma 3 dell'articolo 11 della legge delega stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente schema è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

L'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2021 prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possano essere previste nei decreti legislativi di attuazione e recepimento, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe. È previsto che alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012.

Per quanto di competenza, in relazione agli articoli 4, 6 e 7 va in premessa evidenziato che gli oneri in esame sono riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), ovvero agli oneri

"inderogabili" della legge di contabilità e incompatibili con un meccanismo di limite massimo di spesa.

Per i profili di quantificazione, come osservato dal Servizio del bilancio, occorre un chiarimento sull'assunzione del parametro medio di 1 figlio per ogni componente da cui deriva la relativa maggiorazione dell'indennità e di cui si riscontra la correttezza del calcolo del relativo importo, pari a 1/8 dell'indennità di segretario.

Andrebbe poi confermato che la sede de L'Aia non comporta maggiorazione di rischio rispetto a quanto calcolato dalla relazione tecnica.

In relazione all'articolo 9, in considerazione dei poteri conferiti dalla norma al membro nazionale, chiede conferma della possibilità da parte degli organi ed uffici di polizia giudiziaria di utilizzare, per gli ulteriori compiti, le sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente senza necessità di risorse aggiuntive.

Per quanto concerne l'articolo 12 in merito ai commi 1 e 2, posto che le norme prevedono la costituzione di un Sistema di coordinamento nazionale dell'*Eurojust* tra corrispondenti nazionali, membri nazionali e "punti di contatto", la cui responsabilità è affidata al corrispondente nazionale dell'organismo, designato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione, che è tenuto ad assicurarne il funzionamento e a convocarne le riunioni con cadenza almeno annuale, andrebbe confermata la effettiva possibilità che tale incarico possa essere svolto avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 15 andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità in bilancio, libere da impegni, nonché, con particolare riguardo al fondo di recepimento della normativa europea, rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalità previste dalla legislazione vigente per gli stanziamenti previsti in bilancio.

Con riferimento al comma 2 e alla clausola di neutralità riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 2, 4, 6 e 7, coperti ai sensi del comma precedente, segnala che la relazione tecnica dovrebbe essere accompagnata dai dati di massima riferiti all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria per l'effettiva realizzabilità di attività e procedimenti e per lo scambio di informazioni e l'attivazione di investigazione previsti dal testo in esame.

Per ulteriori osservazioni rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 82.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(562) MARTI e altri. - Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari culturali

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(610) BALBONI e altri. - Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(279) Elena TESTOR e altri. - Disposizioni concernenti le associazioni musicali amatoriali e agevolazioni fiscali a sostegno della loro attività

(503) MARCHESCHI e LIRIS. - Misure a sostegno della musica popolare contemporanea e in materia di associazioni musicali amatoriali

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica, per cui chiede alla rappresentante del Governo di poter fornire elementi di aggiornamento al riguardo.

La sottosegretaria SAVINO si riserva di fornire elementi in una prossima seduta, impegnandosi a sollecitare l'amministrazione di merito competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 241 (ant.) del 22/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2024

241ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1128) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti sul provvedimento in titolo, che viene messa a disposizione dei senatori.

Il relatore [PATTON](#) (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 4, viene rappresentato che la disposizione definisce l'espressione "residente di un territorio", in conformità al modello di convenzione OCSE, ricorrendo al criterio risolutivo del mutuo accordo, per i casi in cui il soggetto ha la cittadinanza di entrambi gli stati ovvero di nessuno di essi: pertanto il Governo non ritiene di ascrivere effetti fiscali derivanti specificamente dalla formulazione dell'articolo 4; in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che la disposizione non apporta variazioni significative all'ordinamento interno attualmente vigente, dal momento che il termine ivi previsto coincide con quello fissato dall'articolo 162 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR); in relazione agli articoli 19 e 21, il Governo fa presente la indisponibilità di informazioni quantitative utili, tuttavia valuta che si tratti di situazioni marginali e di importi ricompresi nella fascia di non tassabilità, mentre per l'articolo 20 ritiene che il meccanismo previsto nella Convenzione non generi variazioni di fatto delle attuali regole interne, anche considerando i privilegi accordati al personale diplomatico: viene confermata di conseguenza la congruità della stima già effettuata; in relazione all'articolo 23, viene rappresentato che il metodo per evitare la doppia imposizione prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dal nostro Paese e quello misto, previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da capitale. Viene quindi evidenziato che la disposizione non si discosta da quanto previsto dalla normativa italiana generale in termini di eliminazione della doppia imposizione: il Governo conferma pertanto le stime contenute nella relazione tecnica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario FRENI rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che viene approvato all'unanimità.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre 2023.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuto un nuovo testo del provvedimento in esame.

Il senatore **MANCA** (PD-IDP) interviene preliminarmente per evidenziare come, al di là dell'importanza dell'evento celebrativo specificamente trattato inerente la città di Latina, appare inopportuno l'utilizzo della fonte legislativa per tali iniziative celebrative, in un contesto nazionale che vede un elevato numero di Comuni in Italia. Invita quindi il Governo a valutare l'utilizzo di altri strumenti, diversi dalla legge. Dopo che il Presidente ha ricordato come si tratti di un disegno di legge di iniziativa parlamentare, evidenzia come si potrebbe avviare tali tipologie di celebrazione senza interessare la fonte di natura legislativa. Ricorda a riguardo la possibilità di utilizzare gli strumenti degli ordini del giorno ovvero delle mozioni, evidenziando come il ricorso alla legge rischi addirittura di pregiudicare la stessa valenza dell'iniziativa, rendendo assai complicato il sistema normativo italiano, già soffocato da un ingente numero di norme. Conclude auspicando un'iniziativa di tipo diverso, che veda l'eventuale coinvolgimento del Ministero della cultura, al fine di rispondere più pienamente al territorio del Paese che vede più di ottomila Comuni, al fine di prevenire una ulteriore complicazione del sistema legislativo, con profili critici sul piano della qualità della legislazione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione del nuovo testo del provvedimento.

Il relatore **LIRIS** (FdI) illustra il Nuovo Testo (NT) riferito al disegno di legge in titolo, proposto dal relatore e adottato dalla 7ª Commissione, che prevede l'istituzione della Fondazione "Latina 2032", per le finalità indicate dagli articoli 1 e 2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, che provvede a tale attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La Fondazione è tenuta a redigere annualmente un rendiconto consultivo relativo all'anno precedente.

Per quanto di competenza, l'articolo 4, al comma 1, prevede un contributo alla costituzione del patrimonio della Fondazione "Latina 2032" di 200.000 euro per il 2024, di 500.000 euro per il 2025 e di 300.000 euro a decorrere dal 2026. Il comma 3 del medesimo articolo 4 dispone la destinazione di un contributo di 200.000 euro per il 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), che appaiono riconducibili a spese di conto capitale: al riguardo, è opportuno avere conferma da parte del Governo.

In relazione all'articolo 5, recante la copertura finanziaria, gli accantonamenti dei fondi speciali, rispettivamente, di parte corrente e di conto capitale relativi al Ministero della cultura risultano presentare le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire elementi in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, che prevede l'audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in merito all'esame del decreto-legge n. 60 del 2024 (d-l Coesione), già convocata per domani, giovedì 23 maggio 2024, alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (ant.) del 29/05/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2024

245ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUL LUTTO DELLA SENATRICE TESTOR

Il senatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE), interpretando i sentimenti della Commissione, esprime alla senatrice Elena Testor le condoglianze per il lutto familiare che l'ha colpita.

La Commissione si associa.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ringrazia sentitamente i componenti della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1143\)](#) Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici

, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

La relatrice [AMBROGIO](#) (FdI) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

[\(1020\)](#) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali

(Parere alla 3a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria ALBANO esprime una valutazione non ostativa su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 1.11, sulla quale si riserva di formulare l'avviso del Governo in una prossima seduta.

Il relatore [LIRIS](#) (FdI), alla luce delle valutazioni espresse dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione della proposta 1.11, il cui esame resta sospeso."

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso conforme del Governo, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione non ostativa all'ulteriore corso del provvedimento, condizionata, per i profili finanziari, all'accoglimento di una riformulazione del comma 5 dell'articolo 4, di cui dà lettura.

Riguardo ai chiarimenti richiesti dalla Commissione sulla natura delle spese di cui all'articolo 4, comma 3, conferma che i relativi oneri sono riconducibili a spese in conto capitale.

Non essendovi richieste di intervento, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore [LIRIS](#) (*FdI*) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, comma 5, dopo le parole: "devoluzione alla stessa" delle seguenti: ", fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,".

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(1133) Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 737 emendamenti e 3 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata dichiarata conclusa la discussione generale. Chiede quindi ai relatori e al Governo se intendano svolgere gli interventi di replica.

I RELATORI e la rappresentante del GOVERNO rinunciano alle rispettive repliche.

Il PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento, rinvia l'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1133](#)

G/1133/1/5

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A, è stato accolto l'ordine del giorno G/1014/1/8 (testo 3), che impegna il Governo a ripartire le risorse previste dall'articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;

la citata legge 30 dicembre 2023, n. 213 prevede all'articolo 1, commi 551 e 552, l'istituzione

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due appositi fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione, rispettivamente, di 4.655.172 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

in particolare, il fondo di parte corrente di cui al comma 551 è finalizzato all'attuazione di misure in favore degli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura mentre il fondo di cui al comma 552, di conto capitale, è finalizzato a investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale;

l'ordine del giorno G/926/111/5 presentato dai Relatori al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio, e accolto in 5ª Commissione il 18 dicembre 2023 (seduta n. 177), reca, tra l'altro, l'impegno al Governo a destinare risorse in conto capitale per alcuni interventi;

il medesimo articolo, al comma 553 demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la ripartizione delle risorse dei fondi di cui ai commi 551 e 552;

attualmente è in corso di definizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna le risorse del fondo in conto capitale di cui al citato comma 552 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché quota parte delle risorse afferenti al fondo di parte corrente previsto dal comma 551 del medesimo articolo;

ravvisata la necessità di assegnare quanto prima le residue risorse, nel limite di spesa previsto dalla specifica disposizione contenute nel presente decreto, previste dal già menzionato ordine del giorno G/926/111/5 in favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio mediante separati decreto del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

premesso quanto sopra, resta fermo che, compatibilmente con le risorse disponibili, con un apposito successivo provvedimento dovranno essere individuate modalità per inserire, tra le categorie usuranti, i lavoratori delle imprese che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

impegna il Governo:

ad adottare quanto prima, e comunque entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto del Ministero dell'interno e il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato ad assegnare quota parte delle risorse previste dal fondo di cui al comma 551 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in favore dei seguenti enti e secondo il seguente schema:

a) prevedere uno stanziamento di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative;

b) prevedere uno stanziamento di 500.000 euro per il 2024 e di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Università della Calabria, al fine di tenere corsi di formazione per sviluppare personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale (SSR) della Regione Calabria, contrastando la migrazione sanitaria dei cittadini calabresi;

c) prevedere uno stanziamento di 150.000 euro per l'anno 2024 e di 50.172 euro per il 2025 in favore dell'associazione denominata «Una goccia nell'oceano», ente del terzo settore disciplinato da uno statuto che agisce nei limiti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con sede legale a Melilli (SR), al fine di poter perseguire le attività nel settore della beneficenza prefiggendosi fini di

solidarietà sociale sia nei confronti degli associati che di terzi con l'obiettivo di promuovere messaggi di civiltà, impegno sociale e progresso;

d) prevedere un contributo straordinario di 100.000 euro per l'anno 2024 e di 50.000 per il 2026 in favore della «Fondazione Giuseppe Benedetto Dusmet», avente sede legale presso il Monastero Benedettino «G.B. Dusmet», di Nicolosi (CT), per l'istituzione della Scuola di formazione all'impegno socio-politico di cooperazione e sviluppo del mediterraneo;

e) prevedere uno stanziamento di 100.000 euro per il 2024 in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di contribuire al raggiungimento del loro scopo statutario;

f) prevedere un contributo di 50.000 euro per il 2024 in favore dell'Associazione Nazionale Grano Salus, con sede legale a Foggia;

g) prevedere uno stanziamento di 55.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'«Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Cristina»;

h) prevedere un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore dell'Associazione «Davide Rodella Onlus» di Montichiari (BS).

G/1133/2/5

[Fazzone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,

premesso che:

si è aperto un ampio dibattito in merito alla validità delle scelte operate con la legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che ha attribuito ad Arera in materia di regolazione del ciclo dei rifiuti gli stessi poteri già spettanti alla medesima in ordine al servizio di distribuzione ed erogazione del gas, dell'energia elettrica e dell'acqua;

in particolare, il dibattito trae origine dalla accentuata diversità del settore dei rifiuti rispetto a quelli tradizionalmente sottoposti al controllo di Arera, fra cui: la diversità tra i settori idrici ed energetico, dove vengono in rilievo attività caratterizzate da alta intensità di capitale, e il settore dei rifiuti, caratterizzato all'opposto da alta intensità di manodopera; la consequenziale idoneità dei primi ad essere ricondotti nell'alveo concettuale e normativo della concessione, gran parte dei servizi afferenti alla gestione dei rifiuti sono tuttora utilmente erogati in regime di appalto; la presenza nel settore dei rifiuti (diversamente che in quelli idrico ed energetico) di un numero considerevole di imprese private di medie e grandi dimensioni che rappresenta un tessuto produttivo che i provvedimenti di Arera tendono ad azzerare, favorendo la concentrazione dell'attività in capo alle società pubbliche di grandi e spesso abnormi dimensioni;

particolarmente incisive nel produrre i risultati di compressione dell'attività delle imprese private e di cancellazione del confronto concorrenziale risultano le attività di Arera volte a imporre la eterointegrazione dei contratti in essere al fine di assicurarne la conformità allo schema tipo da essa adottato e a definire un modello di bando tipo che prevede quale unica modalità di affidamento del servizio quella della concessione, sovrapponendo indebitamente la propria volontà espressa in atti amministrativi alle disposizioni di legge, in primis quelle del codice degli appalti, che invece prevedono quale modalità parimenti idonea e legittima quella dell'appalto;

risulta necessario sospendere gli effetti dei procedimenti tesi alla eterointegrazione dei contratti e alla imposizione di un bando tipo quale quelli ipotizzato da Arera nel modello sottoposto a consultazione, per non pregiudicare gli esiti del dibattito in corso sulla possibile riparametrazione dei poteri di Arera,

impegna il Governo:

a prevedere che vi sia un differimento del termine di cui alla deliberazione di Arera del 3 agosto 2023 385/2023/R/RIF, per rendere conformi i contratti di servizio allo schema tipo approvato da Arera, al 31 luglio 2025;

ad adottare quanto prima la sospensione fino al 31 luglio 2025 del procedimento avviato da Arera con deliberazione 50/2023/R/RIF del 14 febbraio 2023 per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

G/1133/3/5

[Garavaglia](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1133, di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni in materia di politiche di coesione,

premesso che:

l'articolo 12-*quinquies* del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale;

tale articolo ha introdotto la qualifica di start-up a vocazione sociale per le imprese che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

il citato articolo attribuisce una serie di benefici e incentivi contributivi e fiscali per i lavoratori assunti e specifica che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

considerato che:

l'efficacia delle misure agevolative è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

ad oggi l'efficacia delle agevolazioni è ancora sospesa per la mancata conclusione dell'iter dell'autorizzazione dell'Unione europea e il termine per fruire delle agevolazioni sta decorrendo senza che esse siano attivate;

tale condizione impedisce alle norme di dispiegare gli effetti positivi sulle realtà imprenditoriali che hanno promosso iniziative specifiche attraverso l'assunzione di lavoratori con disturbi dello spettro autistico;

impegna il Governo a intervenire in tempi rapidi per concludere l'iter autorizzativo e realizzare la piena efficacia delle norme di agevolazione per le imprese star up a vocazione sociale.

Art. 1

1.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « definisce il quadro nazionale finalizzato» aggiungere le seguenti: « a rafforzare il monitoraggio delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e»

Conseguentemente dopo il comma 4 aggiungere il seguente: « 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto al Parlamento con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»

1.2

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole: "esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione" con le seguenti: "concorrente in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, terzo comma, della

Costituzione.".

1.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014".

1.4

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, aggiungere infine "e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014."

1.6

[Damante](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Reg UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 secondo comma della Costituzione.«

1.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014» con le seguenti: «Cabina di regia di cui al comma 1»;

all'articolo 7, commi 3 e 4, dopo le parole: «Cabina di regia» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3»;

all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190» con le seguenti: «di cui all'articolo 3 del presente decreto».

1.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole: «"Fondo FSC" o».

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027» con le seguenti: «dal FSC»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire le parole: «a valere sul Fondo FSC» con le seguenti: «a valere sul FSC».

Art. 2

2.1

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «riferimento alle» con le seguenti: «l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle».

2.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « risorse idriche; » aggiungere le seguenti: « crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriale; rischi di desertificazione;»

2.3

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al Comma 1, sostituire le parole: "e la protezione dell'ambiente;" con le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria e la protezione dell'ambiente; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori;" .

2.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.5

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: ", ivi compresi gli interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,".

2.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria".

2.7

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti:

"ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria"

2.8

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « infrastrutture per il rischio idrogeologico» aggiungere le seguenti: « e per il rischio idraulico»

2.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori";

c) al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.10

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;

b) Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche";

2.11

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "infrastrutture per il rischio idrogeologico" inserire le seguenti: "ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria;*

b) *dopo le parole "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".*

2.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente», inserire le seguenti: «; messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;».

2.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche".

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.15

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;"

2.16

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche"

2.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori"

2.19

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "transizione digitale dei territori;"

2.20

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "energia;" inserire le seguenti:

"transizione digitale dei territori"

2.21

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," aggiungere la parola "turismo".

2.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo;"

2.23

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia," inserire la seguente: "turismo"

2.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire la seguente: "turismo"

2.25

[Damante](#)

Al comma 1, dopo la parola: "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la parola "energia;" inserire le seguenti: "infrastrutture scolastiche sostenibili;"

2.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sostegno allo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

2.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le 'parole "anche per la transizione verde "aggiungere: "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale».

2.30

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «transizioni digitale e verde», inserire le seguenti: «; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori».

2.31

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.32

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole "occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; nonché azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della Specializzazione Intelligente 2021-2027".

2.33

[Damante](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «messa in sicurezza della rete viaria; transizione digitale dei territori; riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche.».

2.34

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

Art. 3

3.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" aggiungere le seguenti: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014";

b) Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni.";

c) Al comma 2, dopo le parole "delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano", aggiungere le seguenti: "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire: "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" inserire le seguenti "e il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014".

3.4

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR" inserire le seguenti ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente "d-bis.) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4, nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2."

3.6

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 per l'approvazione di essi."

3.7

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole "da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

2) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "30 settembre 2024"*

3.8

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sostituire le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" con le seguenti "sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

3.9

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "e dal Presidente dell'ANCI".*

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, dopo le parole "Ministro per gli affari europei, il Sud,

le politiche di coesione e il PNRR" *inserire le seguenti* ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3,".

3.10

[Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le parole: "e gli Enti Locali",

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti parole: "e dai Presidenti dell'Anci e dell'UPI"

3.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'ANCI".

3.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'ANCI".*

3.13

[Lotito](#)

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti "e gli Enti Locali",*

b) *al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI"*

3.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le parole "e gli Enti Locali";

b) al comma 2 dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" sono aggiunte le seguenti parole: "e dal Presidente dell'UPI".

3.15

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";*

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole "e dal Presidente dell'UPI."*

3.16

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e gli Enti Locali",

3.17

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti delle Province».

3.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dell'UPI e dell'ANCI».

3.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: «, nonché dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore».

3.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.21

[Pirro](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole "in raccordo con il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e relative articolazioni".

3.22

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, alla lettera c), aggiungere, in fine, "e ne dà comunicazione alle competenti commissioni parlamentari con cadenza periodica e comunque non superiore a tre mesi".

3.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) trasmette al Parlamento, a seguito della verifica di cui alla lettera c), i risultati dell'attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari inseriti negli elenchi di cui all'articolo 4 »

3.24

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

"c-bis) riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica non superiore a tre mesi, lo stato di avanzamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 4;"

3.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

d-bis) "approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'art.4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2".

3.26

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2"

3.27

[Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) Assicurare la conformità degli interventi al principio comunitario di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

3.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "e dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti ", dai Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dai rappresentanti dei soggetti economici e sociali."

3.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «delle province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, prevedendo altresì un meccanismo consultivo del partenariato economico e sociale».

3.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e dal Presidente dell'UPI",

3.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 dopo le parole "Trento e Bolzano" aggiungere le parole "e con i rappresentanti delle forze economiche e sociali".

3.32

[Enrico Borghi](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale».

3.33

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.34

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.35

[Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e prevede la partecipazione del partenariato."

3.36

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", nonché dai rappresentanti del partenariato

economico e sociale"

3.37

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: "nonché dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale".

3.38

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.39

[Lotito](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai rappresentanti del partenariato economico e sociale».

3.40

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Partecipano ai lavori della Cabina di regia le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

3.41

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»

3.42

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle Parti Sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

3.43

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

2 bis) partecipano ai lavori della Cabina di regia le Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

Art. 4

4.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « un più efficiente utilizzo» con le seguenti: « il completo utilizzo» e le parole: «individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito» con le seguenti: « predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento»

Conseguentemente, alla Rubrica e ai commi 2 e 3, ovunque ricorra, sopprimere la parola: « prioritari»

4.2

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.3

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province"

4.4

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027", inserire le seguenti: "sentite le Province".

4.6

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "programmazione 2021-2027" inserire le seguenti "sentite le Province".

4.7

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuo», inserire le seguenti: «, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.8

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo la parola «individuo» aggiungere le seguenti: «nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del programma nazionale o regionale di riferimento, che si esprime ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,».

4.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuo» inserire le seguenti: «, previa consultazione del partenariato economico e sociale».

4.10

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo la parola: «individuo» inserire le seguenti: «, previa consultazione dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

4.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei *target*, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.12

[Pirro](#)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza di ciascun Programma deputato a specifiche funzioni come da art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del Programma."

4.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza per ciascun programma» con le seguenti: «per ciascun programma dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/1060».

4.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, previo coinvolgimento dei predetti Comitati,».

4.16

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti: "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.17

[Lotito](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse," inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità,";

2) alla lettera c), inserire infine le seguenti parole: "e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.18

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole "anche per esaurimento delle risorse,", inserire le seguenti "con priorità per le opere strategiche e di pubblica utilità";

b) alla lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole "e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)".

4.19

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «e con le risorse del PNRR» con le seguenti: «e a valere sulle risorse del PNRR».

4.20

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera d), aggiungere sostituire le parole "regionale o locale" con le seguenti: "regionale o provinciale, con particolare riferimento ai divari fra aree rurali e centri urbani";

b) al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola "dettagliati".

4.21

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

d-bis) impatto occupazionale e sociale degli interventi.

4.22

[Nocco](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente lettera:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.23

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: "f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.24

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

"f-bis. Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.25

[Damante](#)

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente "f-bis.) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) Sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.27

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

"f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;"

4.28

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2 dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.29

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata";

"m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per aumentare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché all'inclusione sociale e lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.30

[Damante](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

"m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

m-ter) interventi mirati alla formazione ed istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori";

m-quater) interventi mirati a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee".

4.31

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

"m-bis) Coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.".

4.32

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «; m-bis) valutazione dell'impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.»

4.33

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: ", e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.34

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Al comma 4 primo periodo, dopo le parole "articolo 5" aggiungere le seguenti: "e provvede a convocare la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto per l'approvazione di essi".

4.35

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima del punto inserire le seguenti parole: «, nonché i territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

7-ter. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quater. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole «garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate» e prima del punto inserire le seguenti parole: «e del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».

7-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il comma 3, viene inserito il seguente comma «4. Per le finalità di cui al comma 2 il Piano strategico della ZES è integrato con gli obiettivi dell'area Cratere 2016 entro sessanta giorni dalla data di inclusione nella ZES unica.».

7-sexies. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole « e nelle zone assistite della regione Abruzzo» e prima delle parole «, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) » inserire le seguenti parole: « nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ».

4.36

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, decreto-legge n. 124 del 2023 dopo le parole «nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome," e prima delle parole "dal presidente dell'Unione delle province d'Italia,» sono inserite le seguenti: «dal Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,».

4.37

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."»

4.38

[Damante](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto.« .

4.39

[Paroli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. All'articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto."».

4.40

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 7 aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi del Piano "Italia 5G" di realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s, la localizzazione degli impianti nelle aree bianche oggetto dell'intervento è disposta, anche in deroga ai regolamenti comunali di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla base della posizione dei pixel sul territorio nazionale come indicati dal relativo bando di gara.»

Art. 5

5.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.2

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione titolare di programma ricadente nel settore strategico del rischio idrogeologico e della protezione ambientale, che sia regione a statuto speciale o provincia autonoma, provvede all'inserimento dei dati di monitoraggio secondo modalità semplificate che garantiscano il rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riguardo alle spese per lavori eseguiti in amministrazione diretta.»

5.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente» aggiungere le seguenti: « al parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e»

5.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 2, dopo le parole: «desumibili dal sistema nazionale di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati».

5.5

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

"3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato alle Amministrazioni diverse da quelle regionali."

5.6

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027» con le seguenti: «Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027».

5.7

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole: «una specifica azione di monitoraggio» aggiungere le seguenti: «, che prevede il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati, e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,».

5.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale."

5.9

[Pirro](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3, dopo le parole "con il coinvolgimento delle Autorità di Gestione dei suddetti programmi", aggiungere le seguenti: "e del partenariato istituzionale e economico e sociale"

5.11

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di

Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno".

5.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il comma 3 bis: "Il dipartimento per le politiche di coesione e per il sud entro 30 giorni dal presente decreto provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accorso di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniranno di norma almeno due volte l'anno".

5.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 6

6.1

[Ambrogio](#), [Nocco](#)

All'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) Al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti

locali e ".

6.2

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali" e dopo le parole: "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e ".

6.3

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti:

"centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti:

"agli enti locali e ".

6.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti "centrali, regionali e locali,";*

b) *dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti "agli enti locali e".*

6.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

b) al comma 1, dopo le parole "con particolare riguardo" inserire le seguenti: "agli enti locali e".

6.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" inserire le seguenti "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";*

b) *al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"*

6.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "a valere sulle risorse rese all'uopo disponibili da detto programma" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3";

b) al comma 2 sostituire le parole "30 giugno 2024" con le parole "30 settembre 2024"

6.8

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle condizioni abilitanti» aggiungere le seguenti: «, nonché al rafforzamento dell'azione delle Province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei Comuni del

loro territorio».

6.9

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «Governance e capacità istituzionale 2014-2020» con le seguenti "Città metropolitane 2014-2020».

6.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni" inserire le seguenti "e alle medesime condizioni contrattuali";

b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4".

6.11

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «selezionato sulla base delle predette disposizioni» inserire le seguenti «e alle medesime condizioni contrattuali»;

b) in fine, inserire il seguente periodo «Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal medesimo comma 4.».

6.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "selezionato sulla base delle predette disposizioni", inserire le seguenti: "e alle medesime condizioni contrattuali" e aggiungere infine il seguente periodo: "Fermo restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni precedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4."

6.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, dopo le parole: «del predetto Programma» aggiungere le seguenti: «operativo complementare».

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «criteri di ammissibilità del Programma» inserire le seguenti: «operativo complementare».

6.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 3 e 4;

b) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma 4-bis "la sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si fa riferimento a quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura sarà a carico del Fondo Sviluppo e coesione 2021-2027 destinato all'Amministrazioni diverse da quelle

regionali.

6.15

[Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».

6.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, sostituire le parole "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026" con le seguenti "sono a tempo indeterminato".

6.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Alla fine del comma 4, sostituire le parole: "non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026", con le seguenti: "sono a tempo indeterminato".

6.18

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

6.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis) Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° giugno 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

4-ter) Il Fondo di cui al comma *4-bis* è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma *4-bis*, delle unità di personale in servizio presso le predette Amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e *17-bis*, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

4-quater) Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma *4-bis*. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4-quinquies) Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *4-bis* e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.".

6.21

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«*4-bis*. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «previo

colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.».

6.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis) Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta," sono soppresse.

6.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.»".

6.24

[Pirro](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».

6.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Alle finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in fine è inserito il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

6.26

[Russo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al fine di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, valorizzando la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, all'articolo 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «non dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, che abbia prestato servizio per almeno quattro mesi nella qualifica ricoperta,».

6.27

[Damante](#)

Al comma 5, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate," .

6.28

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.29

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 5 sono soppresse le parole "ubicati nei territori delle Regioni meno sviluppate".

6.30

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "previo espletamento di procedura concorsuale, e".

6.31

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, dopo le parole "disponibili sul mercato" aggiungere le seguenti "e selezionati con procedura pubblica per titoli e colloquio,".

6.32

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

6.33

[Fregolent](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole "senza finalità di lucro" sono soppresse».

6.34

[Malpezzi](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: « 6-bis. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: "senza finalità di lucro" sono soppresse.

6.35

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, dopo le parole: «*dipendente della pubblica amministrazione*» sono inserite le seguenti: «, *delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici economici nonché delle Società a controllo pubblico, purché in servizio all'esito di superamento di prova di esame nell'ambito di selezione pubblica*».".

6.36

[Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.»

6.37

[Lotito](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di implementarne e supportarne l'attività di monitoraggio e semplificazione, nonché anche allo scopo di verificare l'impatto della misurazione della performance dei pubblici dipendenti in termini di revisione della spesa pubblica e in materia sociale, è previsto un contributo di 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025 in favore dell'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, di cui all'articolo 6, comma 8-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 250.000 euro per il 2024 e di 250.000 euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.38

[Minasi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i segretari comunali e provinciali transitati in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 18, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali di durata almeno triennale con valutazione positiva, sono inquadrati nel ruolo dirigenziale dell'amministrazione che ha conferito l'incarico con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

6.39

[Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024."

6.40

[Barcaiuolo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, seguenti:

«6-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, nonché al fine di garantire gli adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi previsti nel PNRR per i quali gli uffici centrali e territoriali svolgono funzioni di soggetto attuatore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici e ad assumere n. 100 unità di personale, da inquadrare con contratto a tempo indeterminato nell'Area Elevate Professionalità, di cui n. 70 nella Famiglia tecnica e n. 30 nelle Famiglie amministrativo-

giudico-legale, economico-contabile-finanziaria e della vigilanza, controllo e audit, in aggiunta all'attuale dotazione organica. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 615.417 per l'anno 2024 e di euro 7.385.003 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma *6-bis*, al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è altresì autorizzato a bandire direttamente concorsi pubblici per l'assunzione di n. 300 unità di personale dell'Area Funzionari e di n. 150 unità di personale dell'Area Assistenti da destinare a compiti tecnici e specialistici e da assegnare prevalentemente agli uffici periferici.

6-quater. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dai commi *6-bis* e *6-ter* è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 500.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui ai medesimi commi *6-bis* e *6-ter* è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 670.816 per l'anno 2024 e ad euro 325.284 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, pari a euro pari a euro 1.786.233 per l'anno 2024 e a euro 7.710.827 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.41

[Minasi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale, con compiti di consulenza, studio e ricerca. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari euro 503.790 per l'anno 2024 e di euro 664.579 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

6.42

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnoli](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-bis. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

6-ter. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

6-quater. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

6-quinquies. I dipendenti di cui al comma 6-bis, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

6-sexies. Le previsioni di cui ai commi da 6-bis a 6-nonies si applicano anche al personale indicato al comma 6-bis che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6-septies. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

6-octies. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

6-nonies. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 6-bis, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

6.0.1

[Unterberger](#), [Patton](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

1. Al fine di favorire lo smaltimento del contenzioso giudiziario arretrato e pendente, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la permanenza in servizio è fissata al compimento del 73° anno di età.

2. Il trattenimento in servizio oltre il 70° anno di età è disposto su domanda degli interessati.

3. La relativa istanza deve essere presentata, anche per il personale in aspettativa e in fuori ruolo, ai rispettivi organi di autogoverno almeno sei mesi prima dal compimento del settantesimo anno di età.

4. I dipendenti di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

5. Le previsioni del presente articolo si applicano anche al personale indicato al comma 1 che, già in quiescenza, presenti domanda entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

6. I magistrati, già in quiescenza, che chiedano il rientro in servizio sono iscritti nel ruolo ad esaurimento e sono destinati, anche in soprannumero, nella sede di servizio richiesta.

7. Al predetto personale è corrisposto, previa opzione, il trattamento previdenziale già in godimento, ovvero l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.

8. Il compimento del 70° anno di età, per le categorie di cui al comma 1, impedisce la nomina ad incarichi direttivi e semidirettivi e la decadenza per gli incarichi direttivi e semidirettivi in essere.»

Art. 7

7.1

[Damante](#)

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole "e delle relazioni semestrali di cui

all'articolo 5"

7.2

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «programmi europei FESR e FSE Plus» con le seguenti: «programmi cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE Plus».

7.3

[Damante](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole " che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio".

7.4

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, le parole "che risultano conclusi" sono sostituite dalle seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.5

[Damante](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione".

7.6

[Garavaglia, Claudio Borghi, Testor, Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire le parole "che risultano conclusi" con le seguenti "che risultano in stato di attuazione"

7.7

[Liris, Sigismondi, Mennuni](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Le economie restano nella disponibilità della Regione, nel rispetto del criterio di riparto territoriale e regionale e possono essere impiegate dalle Regioni per finanziare interventi di sviluppo; solo in caso di raggiungimento degli obiettivi su detti, le regioni possono utilizzare le economie anche per il cofinanziamento dei programmi europei.»;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'entità delle economie e delle premialità sono riconosciute ai sensi del primo periodo sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2.».

7.8

[Nave](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "delle Regioni" aggiungere le seguenti "e delle Province autonome di Trento e Bolzano"

7.9

[Parrini, Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l'attuazione della politica di coesione».

Art. 8

8.1

[Basso, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: "anche realizzati da grandi imprese" con le seguenti:*

"realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e *hub* tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti";

b) *al comma 2 sostituire le parole: "realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni" con le seguenti: "pmi o imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre".*

8.2

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «anche realizzati da» inserire le seguenti: «piccole e medie imprese e da».

8.3

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "lo sviluppo", inserire la seguente: "sostenibile".

8.4

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) Ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del regolamento (UE) 2023/435.

8.5

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità";*

b) *al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."*

8.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento", aggiungere le seguenti: "e al riesame intermedio e importo di flessibilità" e al quarto periodo, dopo le parole "le modalità di attuazione operativa dell'intervento di cui al secondo periodo del presente comma", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027."

8.7

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento" inserire le seguenti "e al riesame intermedio e importo di flessibilità".

8.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e

digitale FESR 2021-2027."

8.9

[Damante](#)

Al comma 4, dopo le parole "di approvazione della Commissione europea" sono inserite le seguenti "e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamento dei programmi europei FESR e FSE Plus,"

8.10

[Speranzon](#)

All'articolo 8, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti commi:

6 bis Al fine di rafforzare la capacità di innovazione e ricerca delle imprese nel campo della intelligenza artificiale, favorendo il trasferimento tecnologico e promuovendo alleanze per l'innovazione anche con i Paesi in via di sviluppo rientranti nel Piano Mattei, è istituita una Piattaforma denominata "Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile", presso la fondazione di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli oneri pari a 1 milioni per l'anno 2024 e 3 milioni annui a decorrere dal 2025 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate alla fondazione ai sensi dell'art. 62 bis, comma 11, del predetto decreto.

6 ter Con l'obiettivo di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al comma 1, all'art. 62-bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo 62-bis è sostituita dalla seguente: «Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria»;

b) al comma 1, primo periodo, le parole "nel settore dell'automotive" sono sostituite dalle seguenti " nel campo dell'intelligenza artificiale" e le parole "Centro italiano di ricerca per l'automotive, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi alla manifattura nei settori dell'automotive e aerospaziale" sono sostituite dalle seguenti "Centro italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali";

c) al comma 5, sono infine aggiunte le seguenti parole: «nonché di organizzazioni internazionali»

d) al comma 6, secondo paragrafo, dopo le parole comunità scientifica sono aggiunte le parole «e dell'industria» e dopo il termine «nazionale» sono aggiunte le seguenti «e internazionale.».

e) al comma 8, primo paragrafo, le parole «nel settore dell'automotive» sono sostituite da «nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria».

Art. 9

9.1

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.»

9.0.1

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. Il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è abrogato.

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 2024, è abrogato.»

9.0.2

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Semplificazioni in materia di DURC)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 8-*septies*, aggiungere il seguente:

«8-*octies*. Ai fini dell'ammissione delle amministrazioni pubbliche a finanziamenti, di qualunque genere, per specifiche progettualità, alle medesime amministrazioni, in deroga ai commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, è rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (DURC), anche in presenza di eventuali cause di irregolarità rilevate ai sensi del decreto ministeriale del 30 gennaio 2015. Le amministrazioni di cui al presente comma sono, comunque, tenute a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 120 giorni, secondo le modalità di cui al comma 8.»

Art. 10

10.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « 30 dicembre 2020, n. 178,» aggiungere le seguenti: « previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione» e sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.2

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su richiesta della regione interessata".

10.3

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "legge 30 dicembre 2020, n. 178," inserire le seguenti "su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse";*

b) *al comma 2, dopo le parole "della Presidenza del Consiglio dei ministri procede" inserire le seguenti ", su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,";*

10.4

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « può essere disposta» con le seguenti: « è disposta»

10.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « può essere disposta un'assegnazione» inserire le seguenti: « pari al 20 per cento.»

10.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.»

10.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1 comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 20214 n. 190 è integrata con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.9

[Damante](#)

Sopprimere il comma 2.

10.10

[Damante](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle Regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni."

10.11

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole: « Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede,» aggiungere le seguenti: « previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione»

10.12

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione, per gli interventi oggetto di finanziamento nell'ambito del bando «Sport e Periferie 2020», che non hanno generato obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2022, ma per i quali è intervenuta proposta di aggiudicazione entro il 28 febbraio 2023, nelle more della definizione degli Accordi per la coesione con le amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione normativa, può essere disposta un'assegnazione, pari alle quote di contributo originariamente assegnate con decreto del Capo del dipartimento per lo Sport della Presidenza del

Consiglio dei Ministri 12 aprile 2022, di approvazione delle graduatorie riferite al predetto bando «Sport e Periferie 2020», in anticipazione alla programmazione di cui alla medesima lettera d), a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La delibera di cui al primo periodo definisce i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.»

10.13

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 5, sopprimere le parole: «di spese di investimento».

10.14

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 5, sopprimere le seguenti parole: "di spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5 bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'art.1 , comma 1 del DL 124/2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'art. 1 , comma 1 del DL 124/2023.

5 ter. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021 - 2027, una quota pari al 10% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue modifiche e integrazioni, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle Regioni e alle Province autonome a seguito dell'imputazione programmata della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le Regioni e le Province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014 - 2020 per almeno l'80% dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le Regioni e le Province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80% al Mezzogiorno e del 20% al Centro-nord."

10.15

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 5, sopprimere le parole "spese di investimento";*
- b) *dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:*

"5-bis. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1 , comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota

regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle Regioni ed alle Province Autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 124 del 2023."

10.16

[Damante](#)

Al comma 5, dopo le parole "a copertura del cofinanziamento regionale di spese di investimento" inserire le seguenti "e di spesa correnti".

10.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 5, sostituire le parole «senza vincoli di riparto tra i programmi» con le seguenti: «fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178».

10.18

[Damante](#), [Barbara Floridia](#), [Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: «5-bis. Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi 272-275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle Amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

a) quanto a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

b) quanto 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

5-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5-bis, sono assegnate a Regione siciliana e Regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari, al e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché a per favorire l'inclusione sociale.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati nel limite massimo di euro 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5-quinquies.

5-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina".».

10.19

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione."

10.20

[Testor](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

"5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma."

10.21

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dal punto 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma".

5-ter. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 perché non superavano i requisiti previsti ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge n. 178 del 2020 vengono assegnate e possono essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione e provincia autonoma.»

10.22

[Damante](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole "è consentito," sono inserite le seguenti "esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili".

10.23

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 1, comma 697 della legge 197/2022, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 170 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "135 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per l'anno 2025"."

10.24

[Lotito](#)

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), d) ed e) del presente decreto, nonché per garantire l'implementazione di quanto previsto dall'Accordo per la Coesione sottoscritto tra la Regione Calabria e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2024, le risorse rinvenienti da economie, riprogrammazioni e minori spese del PSC 2000-2020 della regione Calabria possono essere utilizzate per l'attuazione dell'aiuto di stato SA.108998 di cui alla Decisione finale C(2023) 6283 del 21.9.2023."

10.25

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza, previsti dagli Accordi per lo Sviluppo e la Coesione, sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative".

10.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5 - bis. I Comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle Organizzazioni sindacali e Datoriali comparativamente più rappresentative".

10.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)

1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.»

10.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis

(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole "da legge,";
- b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole "stabiliti per legge o";
- c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

10.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

("Abolizione sanzioni certificazione finale Covid)

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato.?

10.0.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

"Deroga ai vincoli di utilizzo della cassa di cui all'art. 187 TUEL, co 3-bis"

Al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento, nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 non si applicano i limiti di cui all'articolo 187, comma 3-bis; del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.

10.0.6

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 10-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021 - 2027."

10.0.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Proroga termini questionari e rendicontazioni richiesti agli enti locali)

1. Al fine di assicurare l'ordinata restituzione, da parte degli enti locali coinvolti, del questionario FC80U e delle schede di rendicontazione e monitoraggio dell'utilizzo dei fondi assegnati e vincolati al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio annuali, anche alla luce delle problematiche di avvio della nuova piattaforma telematica all'uopo allestita da Sogei Spa, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è fissato al 15 luglio 2024 e la certificazione degli obiettivi di servizio per il 2023 di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-*quinquies*), d-*sexies*) e d-*octies*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere trasmessa digitalmente alla Sogei Spa entro il 31 luglio 2024.

10.0.8

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(U tilizzo avanzi vincolati di rilevanza sociale)

1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti statali a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola e protezione civile.

Art. 11

11.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033"

Conseguentemente:

1) *Al comma 2, sostituire le parole: « Il Fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033»;*

2) *Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: « del fondo di cui al comma 1» con le seguenti: « di cui al comma 2»*

3) *Sopprimere il comma 4;*

4) *Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: « 7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:*

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.»

11.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) *al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole:* "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto" *con le seguenti:* "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge".";

c) *sostituire il comma 4, con il seguente:* "4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.";

b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.";

c) il primo periodo del comma 1 ter è così sostituito:

"1. L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036."

d) il comma 1 quater è sostituito dal seguente:

"1 quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNNR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere

corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

e) il comma 1-*quinquies* è abrogato;

f) al comma 1 *sexies* le parole "dal terzo periodo" sono sostituite da "dall'ultimo periodo";

g) al comma 2 le parole "sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo," sono sostituite con "gli".

11.3

[Garavaglia](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziare sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-*ter* della legge 5 maggio 2009, n. 42.";

b) al comma 3, lettera a), punto 1), sostituire le parole "nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti "secondo la formulazione previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.";

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale". Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale.»;

b) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

1) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

2) dell'estensione delle superfici territoriali;

3) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

4) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

5) della densità della popolazione e delle unità produttive;

6) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge

1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi.

Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

- 1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
- 2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;
- 3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
- 4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

Inoltre, individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi.»;

c) il comma 1-ter, primo periodo, è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036.»;

d) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

«1-quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

e) il comma 1-quinquies è abrogato;

f) al comma 1-sexies, le parole «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti «dall'ultimo periodo»;

g) al comma 2, le parole «sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «gli».

11.4

[Nicita](#)

Al comma 1 dopo la parola: "nazionale," inserire le seguenti: "di contrastare gli svantaggi derivanti

dalla condizione di insularità ai sensi dell'art. 119 comma 6,"

11.5

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «il Fondo di cui all'articolo 22» fino alla fine del comma con le seguenti: «all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i commi 1, 1-bis, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati e, al comma 1-ter, le parole: "Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1-quater" sono soppresse e le parole: "Fondo perequativo infrastrutturale" sono sostituite dalle seguenti: "Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e, al comma 2 e al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui al comma 1» con le seguenti: «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno».

11.6

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno» aggiungere le seguenti: « e per le Isole»

11.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

b) Al comma 3, lettera a) le parole: "l'entità delle risorse assegnate, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro" sono sostituite dalle seguenti: "l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro".

11.8

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole «Sicilia, Sardegna» e prima delle parole «e relativi a infrastrutture» inserire le seguenti: «, nonché nei territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

11.9

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "Sicilia, Sardegna" inserire le seguenti ", con priorità nei territori dei Comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"

11.10

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole «aeroportuali, idriche» aggiungere le seguenti «dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità»;

2) sostituire le parole «possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o» con le seguenti «devono prioritariamente consistere»;

b) al comma 3, lettera a), dopo il numero 7) inserire il seguente «7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati»;

11.11

Parrini, Giorgis

Al comma 2, dopo la parola: «assistenziali» inserire le seguenti: «, per la cura dell'infanzia» e

Al comma 3, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «servizi educativi, sanitari o assistenziali» con le seguenti: «servizi idrici, sanitari, assistenziali, educativi o scolastici».

11.12

Damante

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

a) quanto a 3080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.13

Pirro, Marton

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonché garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.»;

b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis» e sostituire le parole: «di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma» con le seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione».

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: «per il Mezzogiorno»

11.14

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, inserire il seguente "2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";*

b) *al comma 3) lettera c) aggiungere, in fine, il seguente numero "3-bis.) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e seguenti., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."*

11.15

[Damante](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

11.16

[Lombardo](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis:

"Al fine di sostenere e rafforzare il piano di delocalizzazione già previsto dalla struttura commissariale di Governo per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia e superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e sismici del 21 agosto 2017, si provvede all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e privata, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica, attraverso l'utilizzo di ulteriori 500 milioni di euro a valere sul fondo di cui al comma 1. Il piano ha ad oggetto anche la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali"

11.17

[Damante](#)

Al comma 3, sostituire la parola: « adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

11.18

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 3, dopo le parole : «28 agosto 1997, n. 281:» inserire le seguenti: «e consultazione delle proposte dei rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del terzo settore,».

11.19

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.20

[Pirro](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" inserire le seguenti "ovvero l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana"

11.21

[Tosato](#), [Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti parole: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.23

[Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale" aggiungere le seguenti: "o l'amministrazione di Comune capoluogo di Città Metropolitana".

11.24

[Lotito](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) alla lettera c) al punto 1) premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.25

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 lett. b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali";

b) al comma 3 lett. c) prima del punto 1) di cui all'elenco inserire il seguente: "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.26

[Nocco](#), [Liris](#)

All'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

b) al comma 3, lettera c) prima del punto 1) inserire il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.27

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole "l'amministrazione statale o regionale responsabile," inserire le seguenti "sentiti gli enti locali";

b) alla lettera c) premettere il seguente numero "01. le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.28

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: "l'amministrazione statale o regionale responsabile" inserire le seguenti: "sentiti gli enti locali".

11.29

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c), al numero 1), premettere il seguente: "01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio".

11.30

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera c) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

"3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022."

11.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3) lettera c) aggiungere il seguente punto:

3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'Avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo Investimenti di cui all'art. 1, comma 95 e ss., della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle Linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2022.

11.32

[Damante](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera c), dopo il numero 3), inserire il seguente "3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Km²); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (%); quota % di popolazione in età attiva;"

11.33

[Naturale](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo le parole "proporzionale alla popolazione residente" sono aggiunte le seguenti* ", inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente";

b) *il comma 3 è sostituito dal seguente* "3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo."».

11.34

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: "in conformità all'obiettivo" sono aggiunte le seguenti: "del 40 per cento".

11.35

[Damante](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

11.36

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 8, sostituire le parole: «nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione» con le seguenti: «nel testo vigente alla data del 7 maggio 2024».

11.37

[Damante](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.

8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

11.38

[Damante](#)

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;"

b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente: 9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE - Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina."

11.0.1

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, al comma 143, dopo il quarto periodo inserire il seguente: "I termini per gli interventi di cui al primo periodo che scadono tra il 18 ottobre 2023 e il 30 aprile 2024 sono comunque prorogati di ulteriori sei mesi".

11.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

L'articolo 38 bis, comma 1, del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 è così modificato:

a) Dopo le parole: "per la realizzazione di spettacoli dal vivo", sono aggiunte le seguenti: "anche articolati in più giornate"

b) Le parole "e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto." sono sostituite dalle seguenti: ". Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata."

11.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dall'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

12.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari entro i successivi 30 giorni.»

12.2

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 2

12.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 3

12.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti parole ", sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto"

12.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 3 dopo le parole "sentito il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto".

12.6

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia.»

12.0.1

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis - 1. Al fine di migliorare l'efficacia dei Contratti di Sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

a) una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di Sviluppo (CdS), al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei Contratti di Sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.»

12.0.2

[Russo](#), [Pogliese](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di spese di personale etero finanziate)

1. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse.

2. Le spese di personale finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato o determinato coperte integralmente da specifico finanziamento previsto da apposita normativa a carico di altri soggetti pubblici possono essere effettuate in deroga ai vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa. A tal fine gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Nei comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, le spese di personale per le assunzioni integralmente finanziate di cui al comma 2 possono essere effettuate in deroga all'art. 267e all'art. 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in deroga agli ulteriori vincoli e divieti assunzionali previsti dalla vigente normativa previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati. Per tali spese gli Enti durante la procedura di risanamento procedono all'assunzione dell'impegno di spesa corrispondente nei modi e nei termini di cui all'art. 250, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Il comma 3-*septies* dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è abrogato.

Art. 13

13.1

[Lorefice](#)

Al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 1, comma 61 della legge 27 dicembre 2017, n.205, le parole "più sviluppate" sono sostituite dalle seguenti "meno sviluppate".

13.2

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,» e aggiungere infine il seguente periodo: "L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

b) al comma 2, le parole: «80 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "130 milioni di euro per l'anno 2024".

c) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "150 milioni di euro per l'anno 2024".

13.3

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:* «1-bis. Il contributo, sotto forma di credito di imposta di cui al comma 1, è concesso altresì, secondo le medesime modalità, in relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, commi da 98 a 100, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, nonché agli investimenti infrastrutturali in beni reversibili allo Stato realizzati nella Zona Economica Speciale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata di cui al comma 1 della presente legge. In deroga a quanto disposto dal comma 100, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il contributo è concesso anche ai soggetti che operano nei settori dei trasporti e delle relative infrastrutture.»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: «2-bis. La zona franca doganale dei porti inclusi nelle TEN-T, di cui al Regolamento 1315/2013, è estesa a tutti gli interporti localizzati lungo le reti transeuropee di trasporto di cui al Regolamento 1315/2013/UE».*

13.4

[Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui al comma 1 è concesso nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

b) al comma 5, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite dalle seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

13.5

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole "80 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti "160 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025".

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: « 180 milioni di euro per l'anno 2024, in 130 milioni di euro per l'anno 2025 e in 80 milioni di euro l'anno 2026»

13.6

[Martella](#), [Manca](#)

Al comma 2, sostituire le parole: « 80 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: « 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027»

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» con le seguenti: «, in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027»

13.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.8

[Lotito](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non trova applicazione nelle zone logistiche semplificate istituite ai sensi del secondo periodo dell'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

13.9

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 3 dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti "emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,".

13.10

[Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

13.0.1

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione)

1. Al comma 61 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 dopo le parole «più sviluppate,» sono inserite le parole «e in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica - di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023 n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,».

2. Ai fini dell'istituzione delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le medesime regioni, le modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché sono definite le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni più sviluppate, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2024, n. 40 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Art. 14

14.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole "indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020"

14.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020».

14.3

[Calandrini](#), [Liris](#)

Al comma 3, lettera b) dopo l'ultimo periodo e prima della chiusura del virgolettato, è inserito il seguente periodo:

«L'Autorità competente per la VIA provvede a quanto stabilito dal periodo precedente attraverso la sottocommissione VAS che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA di competenza di quest'ultima. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR E PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-

PNIEC.»

14.4

[Lorefice](#)

Sopprimere il comma 4.

14.5

[Lorefice](#)

*Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. L'articolo 14-*quater* del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato."*

14.6

[Lotito](#)

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) al quarto periodo, le parole: «cinque unità» sono sostituite dalle seguenti: «dieci unità» e le parole: «una unità» sono sostituite dalle seguenti: «due unità»;

c) dopo l'ottavo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario, per lo svolgimento del proprio mandato, può altresì nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie, scelti tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza funzionale ai compiti cui gli stessi sono preposti. La remunerazione dei sub-commissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun sub-commissario, di 75.000 euro lordi onnicomprensivi.»;

d) al tredicesimo periodo, le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

e) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Agli oneri relativi alle spese di personale della struttura commissariale di cui al presente comma si provvede nel limite di 181.404 di euro per l'anno 2024 e di 544.213 euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

14.7

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Gli interventi previsti al comma 1 sono realizzati nel rispetto del principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

14.0.1

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni in materia di interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di rafforzare il progetto: "INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016" previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata, fino all'anno 2027, la somma pari al 2 % della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, assegnata alle Amministrazioni centrali. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a iniziative e misure

finalizzate alla ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, in coerenza con gli obiettivi e le strategie del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 e del PNC per le aree sisma 2009 e 2016, secondo principi di complementarità e di addizionalità. All'assegnazione del contributo di cui al presente comma si provvede con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede in conformità alla governance di cui all'articolo 14-*bis* comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. La cabina di coordinamento individua il cronoprogramma finanziario e procedurale nonché i programmi unitari di intervento articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede, d'intesa con la Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

14.0.2

[Nave](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alla realizzazione delle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, comma 18 della legge 22 dicembre 1984, n.887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022- 2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive ai Passaggi a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree, possono essere considerati progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.»»

14.0.3

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.0.4

[Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle Regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'art. 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.».

14.0.5

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2024, gli enti locali delle regioni insulari possono effettuare operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

14.0.6

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto per i medesimi anni.

14.0.7

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Gli enti locali delle regioni insulari che si trovino in gestione provvisoria o esercizio provvisorio possono variare il bilancio di previsione 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 50 per cento dell'accantonamento, a condizione che la restante quota non accantonata venga interamente impegnata in interventi relativi ai settori strategici di cui all'art 2 del presente decreto, ivi incluso l'aumento di personale negli enti locali, prevedendo, nei casi dei Comuni in dissesto, che le

assunzioni de quo vadano in deroga per i medesimi anni.

14.0.8

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

1. Per il periodo 2021-27, agli enti locali delle regioni insulari è riconosciuta la facoltà di ripristinare l'uso delle economie di gara a valere su risorse PNRR e FSC inerenti ad interventi rubricati "piccole e medie opere", di cui all'art. 1, Legge 160/2019

14.0.9

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis

(Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 100 milioni a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

Art. 15

15.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1.bis: " Al fine di assicurare la continuità delle attività delle imprese che forniscono in ambito locale servizi media audiovisivi attraverso la trasmissione in tecnica digitale, all'articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259, Codice delle comunicazioni elettroniche, al comma 9, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Il termine di efficacia delle autorizzazioni per la fornitura di servizi media audiovisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri decorre da quando ha inizio la possibilità effettiva e operativa di trasmissione in modalità digitale terrestre, con lo spegnimento definitivo del segnale analogico e la contestuale migrazione sul sistema di distribuzione digitale terrestre.»"

15.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «aventi ad oggetto» fino alla fine del periodo con le seguenti: «purché le suddette operazioni abbiano ad oggetto la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato e le perdite, anche ultrannuali, risultino complessivamente assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'autorità competente, il quale preveda una redditività adeguata superiore a quella dei titoli di Stato a lungo termine, con oneri a carico della finanza regionale».

15.3

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. Conseguentemente ai comuni della regione Calabria non sono dovuti i trasferimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 11 e la regione Calabria provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 novembre 2024, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di euro 4.900.000, e a decorrere dal 2025, entro il 30 aprile di ciascun

anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2024, la dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 3.750.000 euro. A decorrere dal 2025 il Fondo di cui al precedente periodo è incrementato di 8.950.000 euro annui. Alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è destinato per l'anno 2024 l'importo di 1.150.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2025, l'importo di 2.650.000 euro annui."

15.4

[Garavaglia](#), [Borghesi](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i cui obiettivi e politica di investimento siano coerenti con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le finalità del Patrimonio Destinato di cui al comma 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al comma 5 e nel Regolamento del Patrimonio Destinato di cui al comma 6, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b), del presente articolo;

c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area Euro e dalla Commissione europea;

e) l'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del quarantanove per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; il restante cinquantuno per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato."

4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 4-bis del presente articolo, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio" prevista dal comma 5-bis dell'articolo 27, del decreto

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 4-*bis* del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono le ulteriori condizioni e modalità degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.».

15.5

[Lotito](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.6

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 150 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2024, di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

15.7

[Aurora Floridaia](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-*bis*. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3, si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.".

15.8

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo la parola "autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche tramite impianti a distanza";

15.9

[Nocco](#), [Liris](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*- All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sostituire le parole "ad eccezione delle biomasse" con le seguenti «incluse le biomasse in conformità a quanto dalla Direttiva 2023/2413 c.d. RED III;»

15.10

[Paroli](#), [Lotito](#), [Rosso](#), [Zanettin](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#), [Silvestro](#), [Fazzone](#), [Galliani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, l'autorizzazione di spesa di cui al fondo indicato all'articolo 1, comma 551, della citata legge n. 213 del 2023, è ridotta di euro

1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati successivamente alla emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.»

15.0.1

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#), [Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Borghesi](#), [Cantalamessa](#), [Cantù](#), [Garavaglia](#), [Germanà](#), [Minasi](#), [Paganella](#), [Pirovano](#), [Potenti](#), [Pucciarelli](#), [Spelgatti](#), [Stefani](#), [Tosato](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Norme per favorire lo sviluppo, gli investimenti e l'attrattività delle imprese che operano nel settore strategico turistico-ricreativo e sportivo sul demanio marittimo, lacuale e fluviale)

1. Ai fini dello sviluppo del settore economico turistico-ricreativo e sportivo che insiste sul demanio marittimo, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -legge, il tavolo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 10-*quater*, comma 1, del decreto legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, trasmette la relazione con i dati acquisiti relativi alla mappatura dei servizi turistico-ricreativi che insistono sul demanio marittimo, fluviale e lacuale, alla Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 281 del 1997, per acquisire un parere consultivo da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ricevuto il parere di cui al comma 1, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta la mappatura delle aree disponibili per lo sviluppo di servizi turistici-ricreativi e sportivi e di quelle in cui attualmente già insistono servizi in concessione, indicando il dato nazionale e quello disaggregato a livello regionale, nonché le tipologie di mercato interessate, secondo criteri quantitativi e qualitativi che tengano conto della collocazione geografica, delle caratteristiche morfologiche, del valore commerciale e del pregio ambientale e paesaggistico in rapporto al bene pubblico oggetto di concessione.

3. Per le finalità di cui al comma 1, al regio decreto 30 marzo 1942, n.327, approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:

"Art 37-bis (Indennizzo del concessionario uscente per le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo)

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell'investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell'articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell'impresa insistente sull'area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 "Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo".

2. L'indennizzo di cui al comma 1, il cui importo è asseverato da una perizia redatta da un professionista abilitato nominato dal concessionario uscente, è reso pubblico in occasione della indizione della procedura comparativa di selezione. I costi della perizia di cui al periodo precedente sono posti a carico del concessionario uscente.

3. E' condizione necessaria per il perfezionamento della procedura la corresponsione

dell'indennizzo

4. L'indennizzo al comma 1 non è riconosciuto nei casi di mancato deposito della perizia nei termini di cui al comma 2, di revoca, rinuncia, sospensione e decadenza della concessione e/o mancata partecipazione alla procedura di affidamento della stessa.

5. Le procedure di affidamento in corso all'entrata in vigore della presente legge sono adeguate alle disposizioni di cui al presente articolo."

b) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Art. 49

(Devoluzione delle opere non amovibili e diritto di prelazione)

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato.

2. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può manifestare all'autorità competente un interesse alla prosecuzione dell'uso della medesima. L'Autorità competente provvede a dare evidenza pubblica al rinnovo della concessione. Qualora, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'evidenza, non siano pervenute domande concorrenti da parte di terzi, al titolare è riconosciuto l'affidamento della concessione. Nel caso di più domande concorrenti, il titolare ha diritto di prelazione a condizione che comunichi, entro 10 giorni dalla data di notifica della scelta dell'offerta, di essere soggetto alle condizioni dell'offerta più alta, al netto del riconoscimento del valore aziendale. A seguito della procedura di selezione, qualora la concessione sia assegnata a soggetto diverso dal precedente concessionario, al concessionario uscente è riconosciuto l'indennizzo di cui all'articolo 37-bis."

4. Nelle more delle procedure selettive è consentito al concessionario che intenda concorrere per il rinnovo della concessione rivalutare i beni di impresa, inclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti nell'ultimo bilancio d'esercizio applicando le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, in quanto compatibili, ad esclusione del comma 5. Una quota pari al 50% dell'imposta sostitutiva derivante dalle rivalutazioni di cui al presente comma è destinata alle Regioni per attività di riqualificazione e valorizzazione ambientale del demanio marittimo, lacuale e fluviale libero da concessioni o inconcedibile.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

15.0.2

[Calandrini](#), [Silvestroni](#), [Salvitti](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità".

15.0.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)

1. Il comma 2, dell'articolo 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che lo stesso si applica anche

alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità."

15.0.4

[Matera](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis.

(Proroga termini per aggiudicazione lavori)

1. Per i contributi assegnati ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'annualità 2020, i termini per aggiudicare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche sono prorogati al 30 giugno 2024."

15.0.5

[Matera](#), [Ambrogio](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 15-bis

(Fissazione del termine per affidamento lavori)

1. L'articolo 1, comma 857, della legge 27 dicembre 2017, 205, è sostituito dal seguente:

"857. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 30 giugno 2024. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo."."

15.0.6

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'art. 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, come modificato dall'art. 3, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".».

15.0.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Misure di semplificazione e supporto al sistema dei grandi confidi)

1. Al fine di favorire maggiore competitività al sistema dei confidi nel Sud Italia, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sostituire il comma 11-*quater* con il seguente: "11-*quater*. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".

15.0.8

[Matera](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 15-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza al 31 maggio 2024, sono prorogati al 31 luglio 2024, e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1,

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite da "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"."

15.0.9

[Calandrini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi del presente articolo, garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».

15.0.10

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti, una quota delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai contratti di sviluppo stessi.

2. In assenza di fondi disponibili, è comunque autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di cui al comma 1, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità.»

15.0.11

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16

16.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole : «dell'inserimento al lavoro» inserire le seguenti: «, nonché alla nascita di nuove imprese,».

16.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 81 del 2017, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,".

16.3

[Pirro](#)

Al comma 1, dopo le parole «e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «, in coerenza con l'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.».

16.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "e delle politiche sociali", aggiungere le seguenti ", in coerenza con il dettato della Legge 22 maggio 2017, n. 81, di cui all'art.10, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1-2 della stessa norma".

16.0.1

[De Priamo](#), [Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro.

16.0.2

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure in materia di incentivi all'assunzione di lavoratori nel settore privato)

1. Ai datori di lavoro privati destinatari degli incentivi all'occupazione è concessa la facoltà di trasferire, in busta paga, a ciascun lavoratore neoassunto l'esonero dal versamento della contribuzione previdenziale, con riferimento alla quota a suo carico, fermo restando per la parte residua la fruizione dell'agevolazione contributiva da parte del datore di lavoro."

Art. 17

17.1

[Cantalamesa](#)

Al comma 1, sostituire la parola: «localizzate» con le seguenti: «la cui sede operativa è localizzata».

17.2

[Potenti](#)

Al comma 2, dopo le parole: «apertura di partita IVA» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale».

17.3

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "o società di professionisti o studi associati."

17.4

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

17.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

17.6

Potenti

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «disoccupati» aggiungere le seguenti: «da almeno sei mesi».

17.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

b) Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.»

c) Al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.8

Pirro

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

17.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017."

17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge n. 81 del 2017".

17.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

17.12

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle libere associazioni di professionisti».

17.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. del 2017".

17.14

[Russo](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma: «5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

17.15

[Cantalamessa](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

17.16

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

17.17

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

17.18

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

17.19

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro», e sostituire le parole: «40.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

17.20

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

17.21

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'autoimpiego nelle regione del Centro e del Nord

Italia».

17.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 17-bis

(Modifiche alla disciplina dell'ISCRO)

1. All'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, le parole: " L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite con: " L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";

b) Dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del Sistema Informativo di Inclusione Sociale e Lavorativa, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.".

Art. 18

18.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo le parole "legge 3 agosto 2017, n. 123" sono aggiunte le seguenti ", di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) Al comma 7, lettera c), le parole "fino a 200.00 euro" sono sostituite dalle parole "fino a 200.000 euro".

Conseguentemente

a) All'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. La partecipazione alle attività di formazione e di accompagnamento previste dall'articolo 17, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 4, lettera a) determina l'attribuzione di una specifica premialità in caso di presentazione della domanda per l'accesso agli incentivi previsti dalla lettera c) dei medesimi articoli. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attribuzione della premialità, i termini e le modalità di attivazione, erogazione, attestazione delle attività di formazione e di accompagnamento, nonché i requisiti per l'individuazione dei soggetti attuatori delle misure di formazione e di accompagnamento di cui al primo periodo."

b) All'articolo 22, comma 3, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"L'esonero contributivo di cui al presente comma è altresì riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7".

c) All'articolo 23, comma 2, dopo le parole "adottato di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016".

d) All'articolo 24, comma 1, dopo le parole "per il Mezzogiorno e" sono aggiunte le seguenti: "dei territori ricadenti comuni colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016, nonché al fine di".

18.2

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, sostituire la parola: "localizzate", con le seguenti: "la cui sede operativa è localizzata"

18.3

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 123» inserire le seguenti: «, e, limitatamente a quanto previsto dai commi 4, lettera c), e 7 del presente articolo, nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.4

[Verducci](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « L'applicazione della predetta misura è estesa, a valere sulle risorse disponibili assegnate ai sensi del comma 10 del presente articolo, anche ai territori dei comuni delle Regioni Lazio, Marche e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché alle aree di crisi industriale della Regione Marche.»

Conseguentemente:

- *al comma 10, sostituire le parole: « 49,5 milioni di euro» con le seguenti: « 59,5 milioni di euro» e le parole: « 445, 5 milioni» con le seguenti: « 500 milioni»;*

- *Agli ulteriori maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2024 e a 54,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

a) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 29,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;*

18.5

[Potenti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "apertura di partita IVA", inserire le seguenti: "nonché, ove richiesta per l'esercizio di attività ordinistica, l'iscrizione all'Albo professionale,"

18.6

[Liris](#), [Nocco](#)

Al comma 2, dopo le parole: "società tra professionisti" aggiungere le seguenti: "società di professionisti o studi associati."

18.7

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole "società tra professionisti," aggiungere le seguenti "studi associati e Società di Professionisti".

18.8

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: « Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.»

18.9

[Liris](#), [Mennuni](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b)-bis soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»;

2) al comma 5, dopo le parole: «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,»;

3) al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

i. sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»;

ii. sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000».

18.10

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"*;

b) *al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le associazioni imprenditoriali,"*;

c) *al comma 7, lettera a), sostituire le parole: "40.000 euro" con le seguenti: "50.000 euro"; e le parole: "50.000 euro" con le seguenti: "70.000 euro"*

18.11

[Lotito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

"b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;"

2) *al comma 5, dopo le parole "sportelli regionali per le imprese," inserire le seguenti: "le Associazioni imprenditoriali,"*

3) *al comma 7, lettera a), sostituire, rispettivamente, la parola: "40.000" con la seguente: "50.000"; nonché la parola: "50.000" con la seguente: "70.000".*

18.12

[Fregolent](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento;»

b) *al comma 5, dopo le parole «sportelli regionali per le imprese,» inserire le seguenti: «le Associazioni imprenditoriali,».*

c) *al comma 7, lettera a),*

1) *al primo periodo, sostituire la parola: «40.000» con la seguente: «50.000»*

2) *al secondo periodo, sostituire la parola: «50.000» con la seguente: «70.000»*

18.13

Lorefice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.14

Nave

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «giovani di età inferiore ai trentacinque anni» con le seguenti: «soggetti di età inferiore ai quaranta anni»;*

b) *al comma 10, sostituire le parole: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025»;*

Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025»;*

b) *al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014».*

18.15

Cantalamessa, Claudio Borghi, Testor, Dreosto

Al comma 3, dopo le parole "i giovani di età inferiore ai trentacinque anni", inserire, «e con riferimento al Mezzogiorno, gli uomini fino a quaranta anni di età e le donne fino a quarantacinque anni di età»

18.16

Nave

Al comma 3, dopo le parole: «trentacinque anni di età» inserire le seguenti: «, residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento»

18.17

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

b) al comma 4 dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81»;

c) al comma 5, dopo le parole «ricostruzione sisma 2016» aggiungere, in fine, le seguenti: «, e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017 n. 81.».

18.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

b) Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'art.9 comma 1 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

c) Al comma 5, dopo le parole "ricostruzione sisma 2016" aggiungere le seguenti ", e in coerenza con il dettato dell'art.10 Legge 22 maggio 2017, n. 81.

d) Al comma 6, dopo le parole "gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'art.10 della Legge 81/2017".

18.20

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4 dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della L. 81/2017".

18.21

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni di categoria rappresentative dei comparti produttivi e a un soggetto terzo, istituito ad hoc a presidio degli interessi delle piccole-medie imprese».

18.22

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «gli sportelli regionali per le imprese» aggiungere le seguenti: «, nonché

alle libere associazioni di professionisti».

18.23

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge n. 81 del 2017".

18.24

[Russo](#), [Liris](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le iniziative di cui al comma 4, lettera a), sono erogate da organismi pubblici e privati in possesso di accreditamento regionale per la formazione professionale, con comprovata esperienza nell'orientamento imprenditoriale aderente al framework EntreComp.».

18.25

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 6, dopo la parola "vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".

18.26

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.»

18.27

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

18.28

[Pirro](#)

Al comma 6, dopo le parole «gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.»

18.29

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, lettera a), secondo periodo, sopprimere le parole: «per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016».

18.30

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, alla lettera a) dopo le parole "avvio di attività di cui al comma 2", inserire le seguenti: "che contemplino attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e attività turistiche"; e sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "il 50 per cento dell'importo consiste in un contributo a fondo perduto e la restante parte in un finanziamento agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale. Nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico, l'importo massimo del voucher è di 70.000 euro per le attività di cui al comma 2 aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, consistente per l'ottanta per cento dell'importo in un contributo a fondo perduto e per la restante parte in un finanziamento a tasso ordinario con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.31

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: "al 75 per cento", con le seguenti: "fino al 60 per cento e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso agevolato con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.32

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:

"c) un aiuto in regime *de minimis* per programmi di spesa oltre 120.000 euro e fino a 200.000 euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento per l'avvio delle attività di cui al comma 2 che rientrino nelle categorie attività manifatturiera, artigianale non alimentare, servizi alla persona e nel sistema turistico aventi sede legale e operativa nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 e per il 40 per cento con un finanziamento a tasso ordinario in otto anni con la garanzia del Medio Credito Centrale".

18.33

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «nelle aree del Mezzogiorno e nei territori delle», ovunque ricorrono, con le seguenti: «nelle regioni del Mezzogiorno e nelle».

18.34

[Nave](#)

Al comma 7, dopo le parole: «sede legale» ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «e operativa»

18.35

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «<< I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

18.36

[Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Sostituire il comma 9 con il seguente:

"9. A decorrere dalla data di effettivo avvio dell'operatività della misura di cui al presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, sono concedibili esclusivamente per le finalità, i soggetti beneficiari e le iniziative ammissibili non espressamente previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo. Le disponibilità finanziarie complessive della misura di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modifiche e integrazioni sono a tale scopo destinate al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ad eccezione:

a) delle disponibilità finanziarie destinate ad altre finalità dall'articolo 1, comma 71, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) dell'ammontare degli oneri di gestione della misura di cui al citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, così come determinati dalle relative convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il soggetto gestore.

In caso di temporaneo esaurimento delle risorse disponibili per il finanziamento della misura di cui al citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123."

18.37

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 9, sopprimere le seguenti parole «Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di

cui al presente articolo, e».

Art. 19

19.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni."

19.3

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle Associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.»

19.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.»

19.5

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 5, dopo le parole: «all'Ente Nazionale Microcredito» aggiungere le seguenti: «, nonché alle associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale».

Art. 20

20.0.1

[Liris](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il

30 settembre 2024.»

20.0.2

[Dreosto](#), [Pucciarelli](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Riapertura termini)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.4

[Misiani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura dei termini per l'espletamento delle procedure ai fini dell'indennità di malattia per i lavoratori del trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

20.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis

(Riapertura termini indennità TPL)

«1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.»

20.0.7

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. L'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente: «b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 7 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;».

20.0.8

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro stagionale)

1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa e individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n.81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

2. La lettera b), del comma 29, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituita dalla seguente:

«b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'art. 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 7 milioni

annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.9

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «*Il limite massimo di età di cui ai periodi precedenti non trova applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.*».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «*b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio."*».

20.0.10

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni a tutela dei lavoratori del numero di pubblica utilità 1500)

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e consentire la valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale che ha prestato servizio per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 20 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono assumere, a tempo indeterminato o determinato, tale personale, anche qualora non più in servizio, nel limite delle facoltà assunzionali previste. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto si provvede previo espletamento di prove selettive.

2. Al personale di cui al comma 1 è, comunque, riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».

Art. 21

21.1

[Potenti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «persone disoccupate» inserire le seguenti: «da almeno sei mesi».

21.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per i dipendenti assunti a tempo interminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

21.3

[Potenti](#)

Sopprimere il comma 3.

21.4

[Damante](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge».

21.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,".

21.6

[Pirro](#)

Al comma 4, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

21.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 4, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", aggiungere le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

21.8

[Naturale](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."*

b) *al comma 7, al terzo periodo, sostituire le parole "e al Ministero dell'economia e delle finanze" con le seguenti: ", al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR";*

Art. 22

22.1

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027».

22.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a*

tempo parziale".

b) Al comma 2, le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato", sono soppresse.

c) Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

22.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale".

22.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato", inserire le seguenti "e a tempo pieno".

22.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: «da tempo determinato a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.».

22.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

22.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "un periodo massimo di ventiquattro mesi", inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

22.8

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";

b) al comma 2, sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.";

c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire le parole "100 per cento" con "50 per cento";
- b) al comma 2 sopprimere le parole "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";
- c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma: "Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *Al comma 1, sostituire le parole: "100 per cento" con le seguenti: "50 per cento";*
- b) *Al comma 2, sopprimere le parole: "e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato";*
- c) *Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

"11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento".

22.11

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis: "le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavorator mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato".

22.12

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "non sono stati mai occupati a tempo indeterminato".

22.13

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 2, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

22.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per inter posta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendi stato."

22.15

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo le parole «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi»

22.16

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.17

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi".

22.18

[Liris](#), [Mennuni](#), [Nocco](#)

Al comma 3, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per un periodo massimo di 36 mesi».

22.19

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "è riconosciuto" inserire le seguenti: "per un periodo massimo di 36 mesi"

22.20

[Lotito](#)

Al comma 3, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

22.21

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 3, dopo le parole: "che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

22.23

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.»

22.24

Potenti

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

22.25

Naturale

Dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

22.26

Pirro, Damante

Al comma 10, dopo le parole «Ministro dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»

22.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Al comma 10, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

22.28

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

22.29

Pirro

Al comma 10, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

22.30

Parrini, Giorgis

Al comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 7, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità»;

all'articolo 24, comma 10, alle parole: «per la definizione» premettere le seguenti: «le modalità».

22.31

Lorenzin, Manca, Misiani, Nicita

Sostituire il comma 11 con il seguente: «11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

"de minimis".».

22.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5 bis e 5-ter sono sostituiti dai seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 5-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 5-bis."

22.0.2

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

(Bonus patenti per l'autotrasporto)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, i commi 5-bis e 5-ter sono sostituiti con i seguenti:

"5-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato 'Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto', con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono patente autotrasporto', pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese di trasporto su strada che, sulla base delle attività di formazione rendicontate, finalizzate all'acquisizione delle abilitazioni

professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci, procedano all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di formazione autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma *5-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo di cui al comma *5-bis* è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma *5-bis*. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma *5-bis*."»

22.0.3

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale)

1. Al fine di dare attuazione al servizio civile universale nel settore del turismo sostenibile e sociale, di cui all'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, quale misura di sviluppo civico, miglioramento delle competenze e apprendimento non formale dei giovani, il fondo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 3.500.000 annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.».

22.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis.

(Bonus Giovani per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, soprattutto quella giovanile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato "buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci".

2. Le abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci sono disciplinate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA), e consentono di formare nuovo personale per attività relative alla sicurezza ferroviaria e alla con-dotta di

locomotori.

3. Il buono per il conseguimento delle abilitazioni di cui al comma 1 è riconosciuto per una sola volta in favore dei cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni che intendono conseguire l'abilitazione presso i centri di formazione riconosciuti dall'ANSFISA o presso le imprese ferro-viarie, per un valore di 2.000 euro che non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della norma, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2% dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità del presente comma il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108."

Art. 23

23.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, al comma 180 cancellare le parole "di tre o più figli".

3. Alla legge 30 dicembre 2013 n. 2023, articolo 1, sopprimere il comma 181.

4. Agli oneri del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

23.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23

(Bonus donne)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50%, esteso al 100% per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolerà la norma.

2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sopprimere le seguenti parole: "di tre o più figli".

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 181 è soppresso.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.3

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 23

(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 180, le parole "di tre o più figli" sono soppresse;
- b) il comma 181 è abrogato".

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".

23.4

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

23.5

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "le lavoratrici di cui al comma seguente" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato";*

b) *dopo il comma 4, inserire il seguente "4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.6

[Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti «per un periodo massimo di trentasei mesi».

23.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "per un periodo massimo di ventiquattro mesi" inserire le seguenti ", aumentati a trentasei mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,".

23.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:

"aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna".

23.9

[Pirro](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali»;

2) dopo le parole: «nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.»;

3) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»;

23.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale" e dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.".

23.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

23.13

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Al comma 2, dopo le parole «Speciale unica per il Mezzogiorno» e prima delle parole «, ammissibili ai finanziamenti» inserire le seguenti: «nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 4».

23.14

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 2, dopo le parole "residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" sopprimere le seguenti: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"

23.15

[Fregolent](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.16

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: "ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea".

23.17

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea»

23.18

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e nelle aree di cui all'articolo 2» con le seguenti: «, nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2» e le parole: «annualmente individuate» con le seguenti: «annualmente individuati».

23.19

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato" inserire le parole "o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

23.20

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

23.21

[Fregolent](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

23.22

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.23

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

23.24

[Mennuni](#), [Liris](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.».

23.25

[Lotito](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

23.26

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

23.27

[Naturale](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40% degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178."

23.28

[Damante](#)

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge«.

23.29

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 7, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «, da emanare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

23.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 7, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

23.31

[Pirro](#)

Al comma 7, dopo le parole: «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

23.32

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 7, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

Art. 24

24.1

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente* «1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente* «2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.»;

c) *sopprimere il comma 3.*

24.2

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole* «al 31 dicembre 2025»;

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente* "7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla

voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".

24.3

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027».

24.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le parole "o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale".

24.6

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole "personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato non dirigenziale da tempo determinato a tempo indeterminato".*

b) *dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".*

24.7

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.8

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato".

24.9

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato».

24.10

[Lotito](#)

Al comma 1, dopo le parole "a tempo indeterminato" inserire le seguenti: "o effettuano la

trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato"

24.11

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato»

24.12

[Pirro](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro»;

b) dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.»

24.13

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "lavoro subordinato a tempo indeterminato" inserire le seguenti "e a tempo pieno".

24.14

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole «ventiquattro mesi» con le seguenti «trentasei mesi»;*

b) *al comma 7:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole "e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti "294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028";*

2) *al quarto periodo, dopo le parole "2021-207," inserire le seguenti "e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,".*

24.15

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi» con le seguenti: «per un periodo massimo di trentasei mesi».

24.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti "trentasei mesi".

24.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 sostituire le parole "ventiquattro mesi" con le seguenti: "36 mesi".

24.18

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.19

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2 sopprimere le parole "datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti".

24.20

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, sostituire e parole «occupano fino a 10 dipendenti» con le seguenti: «occupano fino a 250 dipendenti»

Conseguentemente, al comma 7:

a) al primo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, di 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e di 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

b) al secondo periodo, sostituire le parole "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026, e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027" con le seguenti: "32,7 milioni di euro per l'anno 2024, 499,3 milioni di euro per l'anno 2025, 859,2 milioni di euro per l'anno 2026, e a 336,6 milioni di euro per l'anno 2027";

24.21

[Pirro](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole "fino a «10» con le seguenti «fino a 50».

b) dopo il comma 7, inserire il seguente "7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

1) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a 150 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027 mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

24.22

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 2, dopo le parole: "che assumono presso una sede o unità produttiva" aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.23

[Lotito](#)

Al comma 2, dopo le parole "che assumono presso una sede o unità produttiva" inserire le seguenti: "o sede di lavoro".

24.24

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 2, dopo le parole: "unità produttiva", aggiungere le seguenti: "o sede di lavoro".

24.25

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.26

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 3, sostituire le parole «sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti: «sono disoccupati da almeno dodici mesi».

24.27

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole «da almeno ventiquattro mesi» con le seguenti «da almeno dodici mesi».

24.28

[Potenti](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei sei mesi successivi» con le seguenti: «nei dodici mesi successivi».

24.29

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

24.30

[Damante](#)

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge,«.

24.31

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 10, dopo le parole ", nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.32

[Pirro](#)

Al comma 10, dopo le parole «nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

24.33

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 10, dopo le parole "nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027", inserire: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

24.34

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.».

24.0.1

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche alla disciplina in materia di agenzie per la somministrazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori nei porti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: "8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio.»

24.0.2

[Zullo, Nocco](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: «ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.»

24.0.3

[Zullo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni urgenti per i lavoratori portuali)

I. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novanta mesi»;

b) al comma 7, le parole: ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 6.600.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile relativo all'esercizio finanziario 2023 dei bilanci dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio e dell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

24.0.4

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

"Art. 24-bis

(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato."

24.0.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis

(Abolizione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

1) E' abrogato il comma 7 dell'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108".

24.0.6

[Cantalamessa](#), [Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"24-bis (Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.7

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

24.0.9

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«24-bis

(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

24.0.10

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.11

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente :

«Art. 24-bis

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.0.12

[Minasi](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali.

2. In caso di conversione dei predetti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione.

3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il Turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

Art. 25

25.1

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «sono iscritti d'ufficio» con le seguenti: «sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta»;

b) sopprimere il comma 2.

25.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al Comma 1, dopo le parole "sono iscritti", sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

b) il comma 2 è abrogato

25.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "d'ufficio" con le seguenti "su base volontaria e a seguito di specifica richiesta".

25.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

25.5

[Damante](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: ", da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,«.

25.6

[Mennuni](#), [Liris](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

25.7

[Fregolent](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.»

25.8

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli Enti di Patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152".

25.9

[Pirro](#), [Damante](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "I-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio

2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento» sono soppresse".

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole "Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti ", nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro".

25.10

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sopprimere il comma 2.

25.11

[Mazzella](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole "trattamento economico e normativo" sono inserite le seguenti "unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1."

25.0.1

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

25.0.2

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Sicilia, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

25.0.3

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

25.0.4

[Lorefice](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nelle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio delle aree di crisi industriale complessa di Gela e Termini Imerese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre

forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo e nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede con la corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

25.0.5

[Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di Indennità di malattia per i lavoratori del Trasporto Pubblico Locale)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024."

25.0.6

[Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis

(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».

Art. 26

26.1

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, all'alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti "previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego."*

26.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole "del presente decreto" inserire le seguenti ", sentite le Regioni e le parti sociali,".

26.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1, dopo le parole "del presente decreto" inserire le parole "sentite le Regioni e le parti sociali".

26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1, lettera a) dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

b) *Al comma 2, dopo le parole "nazionali e internazionali" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,";*

c) *Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le seguenti ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea".*

26.5

[Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) dopo le parole «ai datori di lavoro» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»*

b) al comma 2 dopo le parole «nazionali e internazionali» inserire le seguenti: «, per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,»

c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.».

26.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "ai datori di lavoro" inserire le seguenti ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,".

26.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «le modalità di accesso» inserire le seguenti: «al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa».

26.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

26.9

[Pirro](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»

26.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis) Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85 del 3 luglio 2023.

26.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego."

26.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

"3. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa utilizza, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti e solo dopo aver acquisito il parere del *Garante della privacy*, gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento

ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite, informando che i dati sono affidati all'intelligenza artificiale e che tale monitoraggio non contenga bias discriminatori".

26.13

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti "e d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali";

b) dopo le parole "intelligenza artificiale" sono inserite le seguenti ", individuati con procedura di gara a evidenza pubblica entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto".

26.14

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, dopo le parole "gli strumenti di intelligenza artificiale per l'abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro ivi inserite" inserire le parole ", previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avviene in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea,".

26.15

[Damante](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

26.16

[Enrico Borghi](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole «presente articolo» inserire le seguenti «, ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater».

26.17

[Pirro](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente: «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa - SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».

26.18

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti: « 7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.19

[Bergesio](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.20

[Bergesio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo,

con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2.000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

26.21

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*7-bis.* Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al Programma Strategico dell'Unione Europea per il Decennio Digitale ovvero alla Strategia Europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli Enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.

7-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma *7-bis*.

7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *7-bis*, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

26.0.1

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis

(Incremento del Fondo Risorse decentrate del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di politica del lavoro e di inclusione, finanziati dai fondi nazionali ed europei, nonché per l'attuazione del PNRR, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incrementato di euro 5.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024 - 2026, nell'ambito del programma "Fondi di Riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali."

Art. 27

27.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: "e del Ministero delle imprese e del Made in Italy"

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: "delle politiche sociali" aggiungere le seguenti: "e del Ministro delle imprese e del Made in Italy".

27.2

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole ", che deve in ogni caso comprendere le parti sociali,".

27.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "la composizione" inserire le parole "che deve in ogni caso comprendere le parti sociali".

27.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le parole ", a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,".

27.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione" aggiungere le seguenti "a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata."

27.6

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «criteri di partecipazione» inserire le seguenti: «a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.»

27.7

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta."

27.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 50 lavoratori".

27.9

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "pari o superiore a 250 lavoratori" con le seguenti "pari o superiore a 100 lavoratori".

27.10

[Pirro](#), [Damante](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori";*
- b) *sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi";*
- c) *dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".*

27.11

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "250 lavoratori" con le seguenti "200 lavoratori".

27.12

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole "almeno un biennio" con le seguenti "almeno 12 mesi".

27.13

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole "da almeno un biennio" con le seguenti "da almeno un anno".

27.14

[Pirro, Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole "senza soluzione di continuità" inserire le seguenti ", nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,".

27.0.1

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Semplificazione procedure in materia di visti per i lavoratori marittimi)

1. L'articolo 40, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 è sostituito dal seguente: "Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da società appaltatrici dell'armatore di cui all'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e si applica quanto previsto dall'articolo 318, comma 2, secondo periodo del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno."

2. Il settimo periodo del paragrafo 8 dell'Allegato A del decreto interministeriale n. 850/2011 è abrogato.

27.0.2

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga del Contratto di espansione)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;
- b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno

2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.

27.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Per la promozione di attività di ricerca e studio delle problematiche del lavoro nel settore dell'agricoltura, è incrementato di 200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026 lo stanziamento di cui alla tabella 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro missione: 1 «Politiche per il lavoro» - Programma: 1.5 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione, in favore dell'Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura - ENBLIA -.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.200.000 euro per il 2024, 500.000 euro per il 2025 e 500.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

27.0.4

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 27-bis

(Interventi di welfare aziendale per i dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, in attuazione al dpcm n. 230 del 22 novembre 2023, alla riorganizzazione dei servizi e degli spazi di lavoro, anche mediante la razionalizzazione delle sedi e la sperimentazione di nuove forme di conciliazione vita lavoro. I risparmi conseguiti, previa verifica da parte degli organi di controllo, possono essere utilizzati, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dall'anno 2025, al fine di incrementare i servizi ai dipendenti negli ambiti della conciliazione vita lavoro, prevenzione sanitaria e mobilità sostenibile nell'ambito degli interventi di welfare integrativo.

Art. 28

28.1

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, i capoversi "10" e "12" sono sostituiti dai seguenti:

"10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e negli appalti privati, verifica la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del committente dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente".

28.2

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: "Negli appalti pubblici" inserire le seguenti: "di valore

complessivo pari o superiore a 5.000 euro".

28.3

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, capoverso 11, dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.4

[Fregolent](#)

Al comma 1, capoverso comma «11.», dopo le parole: «Negli appalti pubblici» inserire le seguenti: «di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro».

28.5

[Liris](#), [Ambrogio](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nei cantieri pubblici e privati, le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva, di Direzione Lavori e di Collaudo, non possono essere svolte da soggetti che ricoprono incarichi di dipendenza, ancorché in part-time ed anche se in misura minore del 50%».

28.0.1

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo aggiungere, in fine, i seguenti:

«Art. 28-bis

(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 589-quater (*Omicidio sul lavoro*). Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.

Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

«Art. 28-ter

(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 590-septies (*Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime*) Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni

gravissime.

Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.

La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

«Art. 28-quater

(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

1. Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 2, comma 1, lett. dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;*

b) *dopo l'articolo 20 è inserito il seguente: «Art.20-bis: (Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro) 1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n.300, perché ne ordini l'immediato rispetto.*

2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.

3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

c) *all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:*

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

d) *all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».*

«Art. 28-quinquies

(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;*

- b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;
- c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

«Art. 28-sexies

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *m-quater*) è inserita la seguente: «*m-quater.1)* delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-*quater*, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
- b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera *m-quinquies*) è inserita la seguente: «*m-quinquies.1)* delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-*septies*, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;
- c) all'articolo 429, comma 3-*bis*, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-*bis* del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-*bis* e 589-*quater* del codice penale»;
- f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-*bis*,» sono inserite le seguenti: «590-*septies*,»;
- g) all'articolo 552, il comma 1-*ter*), è sostituito dal seguente: «1-*ter*) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-*bis* e 590-*septies* del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

«Art. 28-septies

(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-*septies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-*quater* del codice penale,»;
- c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-*septies* del codice penale,».

«Art. 28-octies

(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

«Art. 28-novies

(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

«Art. 28-decies

(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-*quater* e 590-*septies* del codice penale come introdotti dalla presente legge.».

28.0.2

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Pirondini](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

«Art. 70.1. - *(Direzione distrettuale del lavoro)* - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

«Art. 28-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

«Art. 76-*quater*. - *(Procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale».

«Art. 28-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 371-ter. - *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)* - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

«Art. 28-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«*1-ter.* Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

«Art. 28-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 76-*quinquies.* - *(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)* - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

«Art. 28-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

«Art. 28-octies.

(Dotazioni organiche)

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere

dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

«Art. 28-decies.

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-*bis* a 16-*octies* si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."

28.0.3

[Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliera che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a *referendum* confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del *referendum*, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche

cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.

15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi

dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

28.0.4

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 del medesimo articolo.

3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a

riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

11. La Commissione:

- a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;
- c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.".

28.0.5

[Turco](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 28-bis

(Adeguamenti salariali)

1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:
 - a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

28.0.6

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.7

[Mancini](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

"Art. 28-bis

(Modifiche al decreto-legge 2 marzo 2024, n.19)

1. All'articolo 29, il comma 15 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello

qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e di favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche."

2.All'articolo 29, il comma 18 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, è sostituito dal seguente:

"18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028 , a valere sul Programma Operativo Complementare al PON SPA0, in deroga per le annualità 2027 e 2028 a quanto disposto dal DL 19/06/2020 n. 34 e s.m.i. art. 242 comma 7 subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi."

28.0.8

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di

lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

28.0.9

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto legge, è prorogato al 31 agosto 2024.

28.0.10

[Pirro, Mazzella](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Lavoro agile per lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

28.0.11

[Romeo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti sia autonomi, il corso formativo inerente alle «16 ore MICS» deve prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.".

28.0.12

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato « Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni », con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.0.13

[Lotito](#)

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

«Art. 28-bis

1. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti ad effettuare il corso formativo "16 ore MICS", delineato dal Formedil - Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, presso gli Organismi paritetici di cui all'art. 2, comma 1, lett. ee) del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso.

2. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri.

3. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le "16 ore MICS", dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.»

28.0.14

[Patton, Durnwalder, Spagnoli, Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 162, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;*
- b) *al comma 495, sostituire le parole: «30 giugno 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024».*

28.0.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente :

"Articolo 28 - bis

(Proroga utilizzo lavoratori socialmente utili)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.16

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga delle convenzioni tra Ministero del lavoro e le Regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

28.0.17

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis

(Proroga della possibilità per le amministrazioni pubbliche di assumere lavoratori socialmente utili nei limiti delle risorse stanziato)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 29

29.1

[Marti](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di garantire la realizzazione di nuovi edifici scolastici, all'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al secondo periodo, le parole: "nell'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

1-ter. All'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti" sono soppresse;
- b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le relative modalità di richiesta".

29.2

[Damante](#)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo "L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica."

29.3

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3-ter. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-bis.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3».

29.4

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «possono stipulare,» inserire le seguenti: «con decorrenza dal 16 aprile 2024,» e sostituire le parole: «15 giugno 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»

conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "30,854 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "16,854 milioni"

29.5

[Pirondini](#)

Al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno 2024" con le seguenti: "30 giugno 2026";

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "271,5 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "257,5 milioni"

29.6

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "31 dicembre"

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "74,05 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "60,05 milioni"

29.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 4, apportare le seguenti modificazione:

a) sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024", con le seguenti "fino al 30 giugno 2024";

b) dopo le parole "alle graduatorie di istituto.", aggiungere il seguente periodo "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati hanno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024.";

c) aggiungere infine il seguente periodo: "Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro".

29.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "fino al 15 giugno 2024" con le parole "fino al 30 giugno 2024".

29.9

[Pirondini](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "15 giugno" con le seguenti: "30 giugno".

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: "18,513 milioni" con le seguenti: "24,684 milioni" e le parole: "4,513 milioni" con le seguenti: "10,684 milioni"

29.10

[Marti](#)

Al comma 4, al primo periodo dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.11

[Bucalo](#), [Liris](#), [Iannone](#)

Al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "fino al 15 giugno 2024" inserire le seguenti: "e con decorrenza giuridica al 16 aprile 2024".

29.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "I contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato stipulati avranno validità giuridica a partire dal 16 aprile 2024."

29.13

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «Fondo di cui all'articolo 1, comma 601» con le seguenti: «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601».

29.14

[Castelli](#), [Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Gli interventi e i piani in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo sono estesi ai

territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti previsti dalle dotazioni e dalle relative autorizzazioni di spesa.».

29.15

[Occhiuto](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «per l'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno scolastico 2024/2025»

29.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato."

29.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) "I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, hanno diritto all'inserimento nelle graduatorie di merito e al mantenimento del rapporto di lavoro laddove già instaurato"

29.18

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 5 aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. I posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono trasformati - per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 - in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

29.0.1

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis

(Disposizioni relative alla International School of Trieste (IST))

All'art. 393 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Sono parimenti riconosciuti a tutti gli effetti i percorsi educativi della scuola per l'infanzia, nonché gli ulteriori servizi educativi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, organizzati nell'ambito della International School of Trieste».

29.0.2

[Calandrini](#), [Mennuni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 29-bis

(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo è finalizzato: a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale; b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-*bis* del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

29.0.3

[Pirro, Di Girolamo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*

(Rifinanziamento Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2023 istituito dagli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 30

30.1

[Parrini, Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro la data del 7 luglio 2024».

Art. 31

31.1

[Fregolent](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.2

[Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: "di collaborazione tra ricerca e imprese," inserire le seguenti: "garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,".

31.3

[Liris, Mennuni](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di collaborazione tra ricerca e imprese,» inserire le seguenti: «garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,».

31.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

31.5

[Pirro](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN» inserire le seguenti: «e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,».

31.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del PN" inserire le seguenti: "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

31.7

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «delle individuate fonti di finanziamento» con le seguenti: «delle fonti di finanziamento di cui al comma 2».

31.8

[Marti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di realizzare una maggior aderenza alle proposte programmatiche, in armonia con le varie componenti dell'università, all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n.240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) durata della carica di rettore per un mandato di quattro anni, rinnovabile una sola volta;"

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le modifiche statutarie di cui al comma 1, lettera d) sono adottate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al comma 6. In sede di prima applicazione, il rinnovo della carica di rettore per un mandato di quattro anni si applica anche ai rettori in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

31.9

[Bucalo](#), [Mennuni](#), [Iannone](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

"4-bis. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: "31 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2024".

4-ter. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il comma 6, dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: "La definizione del trattamento economico e giuridico dei titolari di contratto di ricerca, incluso l'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo sono stabilite in sede di contrattazione collettiva. L'importo del contratto di ricerca deve essere, in ogni

caso, individuato in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati."."

31.0.1

[Rosa](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis

(Modifica all'articolo 9 della Legge 7 giugno 2000, n. 150)

1. All'articolo 9, della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente: «5-ter. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.»».

Art. 32

32.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.2

[Spelgatti](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Al comma 1, le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti parole: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.4

[Mennuni](#), [Ambrogio](#)

Al comma 1, le parole: "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" sono sostituite con le seguenti: "ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative".

32.5

[Pirro](#)

Al comma 1 sostituire le parole "provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative" con le seguenti ", ove necessario, può procedere, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative".

32.6

[Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane" inserire le seguenti ", e previo parere della Regione competente,";

b) al comma 2, dopo le parole "ai sensi del comma 1" inserire le seguenti ", e previa

intesa della Conferenza Unificata,".

32.7

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole: « a sostenere la rigenerazione urbana» aggiungere le seguenti: « evitando ulteriore consumo di suolo»

32.8

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «investimenti 2.1 e 2.2» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «Investimento 2.1 e Investimento 2.2»» con le seguenti: «investimenti 4 e 5,».

32.9

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.»

32.10

[Damante](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto«.

32.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

32.12

[Pirro](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma» inserire le seguenti: «a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,»

32.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

32.14

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «secondo periodo,».

32.15

[Damante](#)

Al comma 2, secondo periodo, eliminare le seguenti parole: « secondo periodo,».

32.16

[Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

- a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;
- b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;
- c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;
- d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;
- e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

2-*ter*. Ai fini di cui al comma 2-*bis*, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi di rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-*bis*.

32.17

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-*bis*. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di

revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.18

[Misiani](#), [Mirabelli](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: « 2-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del disagio socio-economico e del disagio abitativo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.

2-quater. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

32.19

[Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, in caso di acquisto del diritto di superficie, anche con riferimento alle somme corrisposte in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;»

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

32.20

[Liris](#), [Nocco](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco, fino al 31

dicembre 2026 le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti per ciascun parcheggio temporaneo sono considerate attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti nonché di ripristino dello stato dei luoghi, e previa comunicazione dell'avvio dei lavori all'amministrazione comunale. Le opere di cui al primo periodo sono escluse dalle procedure di valutazione ambientale di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."

32.21

Martella

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:"2-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter .

2-ter . Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 novembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

32.0.1

Misiani, Lorenzin, Manca, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

32.0.2

Fregolent

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.»

Art. 33

33.1

[Damante](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto «.

33.2

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti».

33.3

[Lotito](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti»

33.4

[Liris](#), [Mennuni](#)

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole».

33.5

[Martella](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole "all'autoconsumo delle", inserire le seguenti: "micro e piccole"

33.6

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole «all'autoconsumo delle», inserire le seguenti: «micro e piccole»

33.7

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « con priorità per quelli destinati alle piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, evitando ulteriore consumo di suolo.»

33.8

[Damante](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole «, nel rispetto della funzione produttiva.».

33.9

[Nicita](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: "b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde"

33.10

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 2, dopo le parole "dei criteri di ammissibilità della spesa" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

33.11

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma".

33.12

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «aree di cui al comma 1» con le seguenti: «aree industriali, produttive e artigianali di cui al comma 1, lettera a),».

33.13

[Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852."

33.0.1

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-bis. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenti agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-quater. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-quinquies. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

- a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- b) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;
- c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'«Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*

(Disposizioni in materia di investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di sostenere il processo di transizione energetica delle imprese, all'articolo 38, comma 5, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "a eccezione delle biomasse", sono inserite le seguenti: "che non rispettano

i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti".»

33.0.3

[Russo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.4

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo."»

33.0.5

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: "4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.»

33.0.6

Lotito

Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e quelli definiti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nonché sostenere la crescita economica e l'attrazione di investimenti nelle aree indicate all'articolo 33 comma 1 della presente legge, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20% rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95% della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo." ».

33.0.7

Misiani, Basso, Nicita, Lorenzin, Manca, Martella

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo intelligenza naturale)

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1, che sono interamente destinate alla copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.

3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando a tal fine una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociale, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2, la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge.

7. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 8.

8. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026."

33.0.8

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la

remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari 550 milioni di euro per l'anno 2024, a 750 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e a 300 milioni di euro per l'anno 2032"

33.0.9

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2028, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella

ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

14. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 15.

15. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.10

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Credito destinazione futuro)

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema

di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

33.0.11

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Voucher Italia digitale)

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle

microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9.

9. Entro il 30 settembre 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

33.0.12

[Ambrogio](#), [Liris](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)

1. A fronte della diminuzione delle presenze turistiche, nei periodi dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 e dal 1° novembre 2023 al 31 dicembre 2023, nei comuni montani degli Appennini, le somme non utilizzate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, per una quota pari a euro 14.687.659,24, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per l'anno 2024, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo e destinate in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

2. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nei periodi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 e dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2022.

3. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

33.0.13

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.

3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il crono-programma.

Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.

4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.

5. Il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.

7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessate, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.

10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 15 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

33.0.14

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis

(Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro, per l'anno 2024, per garantire la copertura degli extracosti per la messa in opera degli interventi di

prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 38 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come rifinanziato dall'articolo 26, comma 6-*quater* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ; quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

33.0.15

[Romeo](#), [Centinaio](#), [Pirovano](#), [Stefani](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 33-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socio-economico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;

b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 per la messa in sicurezza del percorso di visita della Certosa di Pavia;

c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare «Ex Matteo Rota» di Via Garibaldi a Bergamo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."

33.0.16

[Melchiorre](#), [Nocco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 33-bis

(Rafforzamento della operatività istituzionale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari)

1. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale del territorio di riferimento, è disposto, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.«

Art. 34

34.1

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «adottato», inserire le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,»

34.2

[Pirovano](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.4

[Damante](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole "le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

b) *dopo le parole "luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti "*, sentita la Conferenza Unificata,";

c) *dopo le parole "valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale;" inserire le seguenti "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;"*.

34.5

[Lotito](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "con decreto del Ministro della Cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

b) al secondo periodo, dopo le parole "interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della Cultura" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Unificata";

c) al secondo periodo, dopo le parole "un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale" inserire le seguenti: "un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale".

34.6

[Lorenzin](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", inserire le seguenti: "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3"

34.7

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 1 dopo le parole "con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR", aggiungere le seguenti parole "sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3".

34.8

[Damante](#)

Al comma 1, dopo le parole "le politiche di coesione e il PNRR," inserire le seguenti "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,".

34.9

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR» aggiungere le seguenti: «, sentiti i partner socioeconomici e istituzionali così come regolato dall'Accordo di Partenariato Italia 2021-2027».

34.10

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma» con le seguenti: «nelle regioni meno sviluppate, alle quali è rivolto il Programma».

34.11

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35» con le seguenti: «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili, i cui componenti siano di età inferiore a 35 anni».

34.12

[Pirondini](#), [Aloisio](#), [Castiello](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35;», inserire le seguenti: «la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;».

34.13

[Nicita](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "ambito culturale;" inserire le seguenti: "un progetto per la promozione di eventi di rievocazione storica e partecipazione sportiva, quali i Palii e le competizioni, per l'inclusione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali;".

34.14

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In coerenza con i contenuti e obiettivi specifici del Programma nazionale cultura 2021-2027, priorità III, per la realizzazione di una sede distaccata a Messina del MAXXI (Museo Nazionale

delle arti del XXI secolo), denominata MAXXI MED e destinata ad essere Polo della creatività contemporanea nel Mediterraneo, si prevede un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore della Fondazione MAXXI, a valere sulle risorse di cui al comma 2.»

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole "488 milioni di euro", con le seguenti "489 milioni di euro"

34.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Al comma 2, dopo le parole "nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma" inserire le seguenti: "a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma"

34.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma."

34.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Semplificazioni in materia di spettacolo dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo"*, sono aggiunte le seguenti: *"anche articolati in più giornate"*;

b) le parole *"e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."* sono sostituite dalle seguenti: *"Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata." »*

34.0.2

[Claudio Borghi](#), [Testor](#), [Dreosto](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

"Art. 34-bis

(Iniziative per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero)

1. Al fine di promuovere l'arte moderna italiana all'estero tramite la rete delle sedi degli istituti italiani di cultura all'estero, è istituito, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il triennio 2024-2026, un Fondo denominato «Fondo per la promozione dell'arte moderna italiana all'estero» con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro annui, destinato ad attività di promozione e iniziative suscettibili di diffondere.

2. Con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Cultura, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

34.0.3

[Occhiuto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis

1. Al fine di garantire l'urgente copertura del fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità amministrative, il raggiungimento degli obiettivi PNRR e del Programma Nazionale Cultura, valorizzando la specifica professionalità acquisita nell'assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio dagli esperti di particolare e comprovata specializzazione, titolari di incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il Ministero della cultura è autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a stabilizzare nei propri ruoli, previo colloquio selettivo e valutazione dei titoli posseduti e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, i suddetti esperti di particolare e comprovata specializzazione che abbiano prestato attività di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso gli uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei periodi compresi tra il 1° luglio 2021 ed il 31 dicembre 2022 e tra il 1° aprile 2023 ed il 31 dicembre 2023. Tale requisito di anzianità è conseguibile sommando l'attività prestata con incarichi di collaborazione conferiti a seguito di procedure selettive pubbliche di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e di cui all'articolo 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, anche presso differenti uffici periferici delle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal Programma Nazionale Cultura, nonché sommando la durata di differenti contratti, purché tutti riguardanti attività riconducibili alla medesima area o categoria professionale e riferiti, comunque, a periodi distinti. All'esito delle predette procedure selettive, il Ministero della cultura, a titolo di assunzione, procede all'inquadramento nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali, tenuto conto dei requisiti d'accesso previsti per ogni area di inquadramento professionale. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà di assunzione del Ministero della cultura maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico.»

Art. 35

35.0.1

[Liris, Mennuni](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard TETRA sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di Polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie TETRA e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 37 milioni per l'anno 2024 e 35 milioni per l'anno 2025».

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

Art. 36

36.1

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 3 e 4, per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio."»

36.2

[Dreosto](#), [Claudio Borghi](#), [Testor](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse.".

36.3

[Lotito](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 11 comma 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole "di norma" sono soppresse"».

36.4

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis - All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"».

36.5

[Damante](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio,

costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".

36.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis - All'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.7

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-ter Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi"

36.0.1

[Pirro](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 36-bis.

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto«;

b) all'articolo 33, comma 1:

1) alla lettera c), le parole "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 luglio 2024";

2) alla lettera g), le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2024" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32".

36.0.2

[Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.

2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.

3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.

4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.

5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.

6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.»

Art. 37

37.1

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

«Art. 37

(Disposizioni di natura finanziaria)

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, la lettera l) è sostituita dalle seguenti:

«l) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

l-bis) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

l-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

l-quater) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.»»

37.2

[Lotito](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, il credito d'imposta previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in favore delle

imprese esercenti l'attività della pesca è prorogato per il secondo semestre 2024, con le modalità ivi previste. I termini per la comunicazione sull'importo del credito maturato e per la utilizzabilità dello stesso sono fissati rispettivamente al 30 settembre e al 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.3

[Gasparri](#), [Paroli](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 6,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,58 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

37.0.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lett. f), numero 2), è aggiunto infine il seguente periodo: *"I termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto."*;

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"31 luglio 2024"*;

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole *"31 maggio 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole: *"30 settembre 2024"* ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Non si provvede a revoca se, alla scadenza di cui al comma 31-bis, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32."*

37.0.2

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 37-bis

(Proroga termini piccole e medie opere)

Al Decreto-Legge 2 marzo 2024 n.19 convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

1. All'articolo 32, comma 1, lett. f), punto 2) aggiungere infine il seguente periodo: *"Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto"*«

2. All'art.33 comma 1 lettera c) le parole *"30 aprile 2024"* sono sostituite dalle seguenti parole:

"31 luglio 2024".

3. All'art.33 comma 1 lettera g) le parole "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 settembre 2024" e alla fine aggiungere il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31 bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"

37.0.3

[Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Trattamento fiscale della vendita dei tartufi da parte dei cavaatori occasionali)

1. All'articolo 34-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. Il soggetto passivo IVA, che acquista i tartufi presso i soggetti di cui al comma 1, deve emettere auto-fattura e versare la relativa imposta, con diritto alla detrazione nei modi e nelle forme di cui all'articolo 19 del presente D.P.R. Nell'autofattura, dovranno essere indicati la quantità e la qualità del prodotto, il prezzo della cessione, la data di raccolta e la provenienza.»

37.0.4

[Gasparri](#), [Lotito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis

(Modifiche relative alla disciplina dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno per Roma Capitale)

«1. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:

a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";

b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";

c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"

d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

legge.»

37.0.5

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnoli](#), [Unterberger](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

Art. 38

38.1

[Parrini](#), [Giorgis](#)

Al Titolo II, sopprimere la partizione: «Capo I - Ulteriori disposizioni in materia di investimenti».

38.2

[Parrini](#), [Giorgis](#)

All'articolo, premettere la seguente partizione: «Titolo III - Disposizioni finali».

1.4.2.4. 9[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.4.1. 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 68 (ant.) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(795\)](#) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver brevemente riepilogato l'iter del provvedimento, constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale. Dichiarata pertanto conclusa la predetta fase procedurale.

Ricorda quindi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno era stato originariamente fissato per lo scorso 3 ottobre, alle ore 12.

Nel rammentare che il Gruppi erano già stati avvisati per vie informali, propone quindi di posticipare il predetto termine per la giornata di domani, giovedì 5 ottobre, sempre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) si riserva di esplicitare la posizione della propria parte politica in sede di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(833\)](#) Disciplina della professione di guida turistica

[\(412\)](#) CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(687\)](#) CENTINAIO e BERGESIO. - Disciplina della professione di guida turistica

[\(749\)](#) GARAVAGLIA. - Disciplina della professione di guida turistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter dei disegni di legge in titolo, ricorda che nella giornata di domani avranno luogo, in sede di Ufficio di Presidenza, le audizioni di rappresentanti delle principali associazioni, secondo le richieste dei Gruppi.

Tiene a precisare che l'elenco delle audizioni è stato limitato ai soggetti più rappresentativi, mentre eventuali, ulteriori soggetti, proposti dai Gruppi ovvero da singoli commissari, potranno comunque far pervenire contributi scritti. Considerata la scarsa partecipazione registrata alle ultime audizioni tenute

dalla Commissione, occorre dunque stabilire criteri di razionalizzazione dei lavori.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con i rilievi formulati dal Presidente, domanda se eventuali contributi scritti fatti pervenire da altri soggetti siano comunque accessibili a tutti i commissari.

Il presidente [DE CARLO](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Anche il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) concorda con quanto poc'anzi rilevato dal Presidente, precisando che la propria parte politica si adopererà per garantire la presenza dei propri commissari alle audizioni svolte dalla Commissione.

Il presidente [DE CARLO](#) (*FdI*) propone, in qualità di relatore sui provvedimenti, di assumere il testo del disegno di legge n. 833, collegato alla manovra di finanza pubblica, quale base del prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 833, assunto quale testo base, per il prossimo 11 ottobre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che la documentazione depositata nel corso dell'istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) pone l'accento sulla particolare gravità della situazione che interessa la *ex* società Ilva, osservando che sarebbe quanto mai opportuna un'audizione del ministro Urso sul punto. Tale richiesta, peraltro, sarebbe stata già avanzata anche presso l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente [DE CARLO](#) precisa che - compatibilmente con i lavori e la disponibilità del Ministro - la Presidenza si adopererà affinché l'audizione possa avvenire congiuntamente con la X Commissione della Camera.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea, e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*) dà conto di una proposta di risoluzione a sua firma, pubblicata in allegato.

Il presidente [DE CARLO](#), nell'osservare che il testo presentato dal relatore rappresenta una completa ed efficace sintesi delle osservazioni fatte pervenire informalmente dai Gruppi, propone di rinviare momentaneamente l'esame degli atti comunitari in titolo al fine di consentire ai commissari di esaminare nel dettaglio la proposta di risoluzione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(623) Elena MURELLI e altri. - Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore [AMIDEI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, per i profili di competenza, segnalando

innanzitutto l'articolo 2, che interviene sulla tipologia di interventi nazionali e regionali diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia, prevedendo la necessità di una preparazione e aggiornamento professionali non solo del personale sanitario, ma anche di quello della ristorazione, del turismo e alberghiero, nonché degli operatori di imprese alimentari che producono e somministrano alimenti destinati direttamente al consumatore finale. Di interesse anche l'articolo 4, che interviene sulle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito del Fascicolo sanitario elettronico, predispongano l'attivazione, tramite le tessere sanitarie, dell'acquisto dei prodotti senza glutine nelle farmacie e presso tutti gli esercizi commerciali. Viene altresì stabilito che tutti gli esercenti del settore dei servizi dell'ospitalità e della ristorazione che operano nel privato o in luoghi pubblici, i distributori automatici di alimenti ovunque collocati, le compagnie di trasporti ferroviari e le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire un'offerta di prodotti privi di glutine, sia dolci sia salati privi di contaminazione, anche confezionati.

L'articolo 5, infine, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano provvedere non solo all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori, ma anche all'inserimento nei programmi degli istituti tecnici e professionali rivolti agli operatori della ristorazione e della ricettività. In particolare, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori del settore alimentare, nei corsi per il rilascio dell'HACCP, è previsto un modulo obbligatorio specifico per l'informazione e la formazione sul processo dell'intera filiera, nelle fasi che vanno dall'acquisto delle materie prime, allo stoccaggio, alla lavorazione e preparazione senza contaminazione, alla conservazione, alla distribuzione, alla somministrazione, nonché al trasporto delle materie prime, dei prodotti e dei pasti senza glutine, ivi comprese le norme riguardanti l'igiene del personale e le relative modalità operative.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) constata che nessuno intende intervenire, né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente [DE CARLO](#) (Fdl), osservando che esso è finalizzato fra l'altro a celebrare il centenario della fondazione della città di Latina sul piano nazionale e internazionale, realizzare un piano strutturato di azioni che abbia una ricaduta diretta e duratura nella definizione di un'innovativa offerta culturale (di matrice turistica, architettonica e artistica, ambientale e territoriale), e rafforzare, attraverso il centenario, l'integrazione delle Città Nuove del Novecento dell'agro pontino (come leva per una nuova offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale).

Nel dettaglio, l'articolo 2 reca gli obiettivi delle iniziative, tra i quali spiccano la definizione di un programma di azioni in grado di consentire una realizzazione duratura e innovativa dell'offerta culturale di matrice turistica e territoriale e la promozione dell'integrazione ambientale e turistico-ricettiva dell'offerta tesa a un rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche, al fine di un rinnovato posizionamento competitivo del sistema territoriale locale.

In base all'articolo 3, è poi istituito il Comitato promotore «Centenario di Latina 1932-2032. Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, o da un suo delegato, dal Ministro dell'istruzione e del merito, o da un suo delegato, dal Ministro dell'università e della ricerca, o da un suo delegato, dal Ministro del turismo, o da un suo delegato, dal Presidente della regione Lazio, o da un suo delegato e dal sindaco di Latina, o da un suo delegato.

Di interesse anche l'articolo 4, che istituisce la Fondazione «Latina 2032», con il compito di perseguire

le finalità e gli obiettivi della legge, l'articolo 5 attribuisce al Ministro della cultura il compito di adottare l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione «Latina 2032» tramite decreto, mentre l'articolo 6 disciplina il patrimonio della Fondazione.

Per quanto attiene, da ultimo, agli oneri finanziari, l'articolo 7 prevede un contributo annuale al Comitato di 1 milione di euro annui per gli anni dal 2024 al 2032.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire - né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto - la proposta di parere favorevole viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([COM\(2023\) 160 definitivo](#))

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione ([COM\(2023\) 165 definitivo](#))

(Ripresa e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi e altri atti dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 4*)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Il senatore [MARTELLA](#) (*PD-IDP*) esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione del relatore, compiacendosi per il recepimento della quasi totalità delle proposte avanzate dalla propria parte politica e sottolineando la particolare valenza di un pronunciamento unanime sugli atti comunitari iscritti all'ordine del giorno.

Anche la senatrice [Sabrina LICHERI](#) (*M5S*) esprime compiacimento per la ricezione, nella proposta di risoluzione presentata dal relatore, di quasi tutte le proposte formulate dal proprio Gruppo e preannuncia il voto favorevole.

Il sottosegretario Fausta BERGAMOTTO esprime, del pari, avviso favorevole sulla proposta di risoluzione presentata dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la proposta di risoluzione predisposta dal relatore Pogliese viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione l'unanimità dei consensi.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [DE CARLO](#) propone di convocare una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della presente seduta, al fine di approfondire alcune questioni relative all'organizzazione dei lavori della Commissione.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL PROGETTO DI ATTO
LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 160 DEFINITIVO E SUL
DOCUMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2023) 165 DEFINITIVO
(*Doc. XVIII, n. 4*)**

La 9ª Commissione,

[esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti \(UE\) n. 168/2013, \(UE\) 2018/858, \(UE\) 2018/1724 e \(UE\) 2019/1020 \(COM\(2023\) 160 definitivo\);](#)

esaminata altresì la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al

Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165); premesso che la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di rafforzare la catena di valore delle materie prime critiche nell'Unione europea nelle fasi di estrazione, raffinazione, trasformazione e riciclaggio; di diversificare le importazioni di materie prime critiche dell'Unione per ridurre le dipendenze strategiche; di migliorare la capacità europea di monitorare e attenuare i rischi attuali e futuri di perturbazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche; di garantire la libera circolazione delle materie prime critiche sul mercato unico assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente attraverso il miglioramento della loro circolarità e sostenibilità; rilevato che:

- al fine di garantire che, entro il 2030, le capacità dell'Unione per ciascuna materia prima strategica aumentino in modo significativo, la proposta iniziale prevedeva i seguenti obiettivi quantitativi, pur non vincolanti, in particolare: almeno il 10 per cento del consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione dovrà essere estratto in Europa; almeno il 40 per cento del consumo annuo europeo dovrà essere lavorato in Europa; almeno il 15 per cento del consumo annuo UE dovrà provenire dal riciclo; un massimo del 65 per cento di approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica potrà dipendere da un unico Paese terzo;

- a tale scopo, la proposta di regolamento individua 16 materie prime strategiche e 34 materie prime critiche i cui elenchi, secondo la proposta originaria, avrebbero dovuto essere riesaminati almeno ogni quattro anni;

osservato inoltre che:

- secondo il rapporto finale della Commissione europea sulle materie prime critiche del 2023, per molte di esse alcuni Paesi raggiungono o quasi il monopolio dell'estrazione o della trasformazione a livello globale, a partire dalla Cina, che ha il monopolio nella trasformazione di disprosio, erbio, europio, gadolinio, olmio, lutezio, terbio, tulio, itterbio e ittrio, e rappresenta oltre l'80 per cento della trasformazione di cerio, gallio, germanio, lantanio, magnesio, neodimio, praseodimio, samario e tungsteno;

- secondo lo studio previsionale "Analisi della catena di approvvigionamento e previsione della domanda di materiali in tecnologie e settori strategici nell'UE" del 2023 della Commissione europea, che analizza la necessità delle materie prime critiche per 15 tecnologie chiave, la maggior parte delle materie prime critiche è richiesta per l'industria aerospaziale e della difesa, per l'industria ad alta intensità energetica, per l'industria elettronica, per l'industria della mobilità e automobilistica e per l'industria delle energie rinnovabili, mentre le materie prime più richieste in assoluto sono alluminio, rame, nichel, silicio metallico e manganese;

- le considerevoli fluttuazioni dei prezzi delle materie prime critiche degli ultimi anni, registrate dalle principali organizzazioni economiche internazionali e dovute prima ai tagli alla produzione globale a causa della crisi pandemica, e poi alla ripresa, che ha avuto come conseguenza un importante rimbalzo dei prezzi, hanno ulteriormente esacerbato le tensioni politiche legate all'approvvigionamento delle materie prime;

valutato che le discussioni sulla proposta di regolamento nel Consiglio dell'Unione europea sono iniziate il 29 marzo 2023 e si sono concluse il 30 giugno 2023 con l'adozione di un testo di compromesso che ha tenuto conto delle diverse richieste degli Stati membri;

sottolineata l'importanza dei successi negoziali ottenuti dall'Italia nella stesura del testo di compromesso, con riferimento all'inserimento dell'alluminio nella lista delle materie prime strategiche

- analogo all'emendamento 5 adottato dal Parlamento europeo -, alla riduzione dei tempi di aggiornamento delle liste delle materie prime strategiche da 4 a 3 anni, alla previsione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Regolamento, di obiettivi quantitativi riferiti alla singola materia prima critica, all'inserimento del considerando 9 riferito ai rottami ferrosi - parallelo al nuovo articolo 3a sulle materie prime strategiche secondarie introdotto dal Parlamento europeo -, alle proposte relative a misure specifiche per promuovere il riciclo, la sostituzione, il mercato delle materie prime critiche secondarie e alla cancellazione del paragrafo 4 dell'articolo 19 relativo alla pubblicazione dei dati dello

stress test e delle altre informazioni relative all'attività di monitoraggio;
considerato che nel corso di esame del provvedimento da parte del Parlamento europeo esso ha ribadito di innalzare dal 40 al 50 per cento, rispetto al consumo annuo di materie prime strategiche dell'Unione, l'obiettivo della capacità di trasformazione, comprese tutte le fasi di lavorazione intermedie, e ha proposto che fino al 20 per cento possa essere sviluppato nell'ambito di partenariati strategici nei mercati emergenti e nei Paesi in via di sviluppo;
ritenuto che il miglioramento dell'efficienza del riciclo dei rifiuti contenenti materie prime critiche può spingere maggiormente il tessuto produttivo europeo verso il paradigma dell'economia circolare e al contempo mitigare i rischi dell'approvvigionamento, consentendo alle imprese europee di recuperare dai propri rifiuti parte delle risorse richieste;
preso atto con favore che, nel corso dei negoziati, si sia deciso di innalzare l'obiettivo relativo alle attività di riciclo dal 15 per cento al 20 per cento, tanto più che l'Italia possiede una importante attività di recupero;
valutato tuttavia che, attualmente, l'Italia non ha al momento alcuna attività mineraria e una capacità molto limitata di raffinazione, ma, secondo i dati di istituti quali *Minerals Intelligence Network for Europe*, nel nostro Paese sono presenti importanti giacimenti di antimonio, barite, cobalto, fluorite, grafite naturale e tungsteno, oltre a bauxite, stronzio e titanio;
considerato altresì che una strategia completa non può non includere iniziative a sostegno della ricerca sulle tecnologie alternative che richiedano un impiego inferiore di materie prime critiche per essere realizzate, al fine di contribuire alla riduzione della domanda di tali materie prime da parte del mercato europeo;
condivise le proposte relative agli ulteriori correttivi da apportare al testo esposti dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* in audizione, riferibili alla presenza di indicazioni chiare sulle clausole socio-ambientali; alla necessità di rafforzare ulteriormente le già significative capacità italiane per il riciclo dei materiali, [all'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche](#); all'opportunità di favorire la creazione di gruppi industriali di dimensione europea capaci di competere sui mercati globali; all'opportunità di inserire nell'articolo disposizioni *ad hoc* per prevedere risorse finanziarie adeguate al finanziamento delle politiche pubbliche necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;
ribadita la necessità di contribuire in modo fattivo ad una pronta adozione del regolamento, alla luce dei lavori presso le Istituzioni europee;
tenuto conto delle numerose audizioni svolte;
esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1. sebbene i *target* previsti dal regolamento non siano vincolanti, in linea generale, occorre valutare con attenzione se il termine del 2030 rappresenti un orizzonte entro il quale vi è la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi fissati dal regolamento, soprattutto per quanto riguarda il *target* della raffinazione dal 40 per cento al 50 per cento;
2. si reputa prioritario incentivare maggiormente il riciclo dei rifiuti contenenti le materie prime rare, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi in un arco temporale di breve/medio periodo rispetto a quello per attività estrattive e dare ulteriore attuazione al principio dell'economia circolare;
3. si ritiene necessario l'inserimento del neon e l'intera filiera del silicio fino al polisilicio all'interno della lista delle materie prime critiche e strategiche e all'inserimento del fosforo tra le materie strategiche;
4. se da un lato appare necessario verificare le condizioni per l'aumento della produzione interna, ove possibile accelerando le procedure autorizzative, privilegiando le attività estrattive che sorgano su siti esistenti e che prevedano, in parallelo, iniziative di risanamento ambientale, al contempo dovrebbero essere valutate forme di collaborazione con Paesi *partner* affidabili che detengono risorse minerarie, a partire dagli Stati che hanno intenzione di essere inclusi nell'allargamento dell'Unione europea;
5. appare necessario inserire nell'articolo disposizioni che prevedano risorse finanziarie adeguate al

finanziamento delle politiche pubbliche volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento, tra le quale si sottolinea l'importanza di sostenere la ricerca sulle materie prime e sulle tecnologie di riciclo e recupero;

6. occorre chiarire quali tra i progetti che saranno dichiarati strategici - di estrazione e di lavorazione - potranno essere ritenuti di superiore interesse nazionale e accedere non solo ad un'accelerazione delle procedure autorizzative, ma anche a strumenti finanziari in grado di rendere fruibili le tecnologie meno impattanti sul fronte ambientale;

7. si ritiene necessario adoperarsi per rafforzare le iniziative esistenti a livello nazionale e comunitario finalizzate alla ricerca e sviluppo di tecnologie alternative che abbiano bisogno di un minore impiego di materie prime critiche per essere realizzate, consentendo al mercato europeo di ridurre la domanda di tali risorse;

8. si reputa opportuno mettere al centro della politica industriale del nostro Paese, con apposite iniziative e piani di intervento, la questione della sicurezza dell'approvvigionamento delle materie prime critiche, quale elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico e del benessere dei cittadini;

9. si reputa opportuno sostenere presso le Istituzioni europee ed internazionali tutte le iniziative necessarie per contrastare i rischi dell'approvvigionamento delle materie prime critiche e ad attivare, sia nell'ambito degli strumenti di politica estera comune quali i partenariati strategici, sia unilateralmente, tutte le iniziative diplomatiche necessarie al fine di raggiungere o facilitare accordi sull'approvvigionamento di materie prime critiche con Paesi terzi, avendo cura di sostenere lo sviluppo locale di tali Paesi in chiave ambientalmente sostenibile.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.